

Le Condizioni di assicurazione ed il Regolamento dei Fondi interni sono conformi a quelli depositati presso il Notaio Antonietta Leonzio di Roma, con atto del 12.11.2004 reperitorio n. 69300.

Financial Age Pension



Prodotti assicurativi della linea
FIDEURAM
Vita



Assicurazioni Internazionali di Previdenza



Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.A. - Uffici Amministrativi: Via E. Q. Visconti, 80 - 00193 Roma - Italia - Tel. +39 06 3571.1
Fax +39 06 3571.4507 - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Cairoli, 1 - 10123 Torino - Italia - Tel. +39 011 092.1 - Fax +39 011 092.92.92
Capitale Sociale € 294.822.508,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. 15/10/1987 n. 17260 (G.U. 27/10/1987 n. 251) e con Provv. 03/12/2003 n. 2229 (G.U. 12/12/2003 n. 288) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SANPAOLO IMI S.p.A.



Mod. 380102 FVI Ed. 11/04 (10.000) TO



Assicurazioni Internazionali di Previdenza



Assicurazioni Internazionali di Previdenza

Prodotti assicurativi della linea
Fideuram Vita distribuiti da



**Banca
FIDEURAM**

Nota Informativa

su

Financial Age Pension

Assicurazione di Rendita Differita

di tipo Unit Linked

Questa Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere consapevolmente il contratto Financial Age Pension, forma pensionistica individuale ai sensi dell'art. 9-ter del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'informativa precontrattuale ed in corso di contratto è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP. La presente Nota Informativa non è soggetta a preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Mod. 380202 FV/1 Ed. 1/1/04 (10.000) TQ



Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Cairoli, 1 - 10123 Torino - Italia - Tel. +39 011 092.1
Fax +39 011 092.92.92 - Uffici Amministrativi: Via E. Q. Visconti, 80 - 00193 Roma - Italia - Tel. +39 06 3571.1 - Fax +39 06 3571.4507 - Capitale Sociale
€ 294.822.508,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M. 15/10/1987 n. 17260 (G.U. 27/10/1987 n. 251) e con Provv. 03/12/2003 n. 2229 (G.U. 12/12/2003 n. 288) - Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di SANPAOLO IMI S.p.A.



INDICE

SEZIONE A

Informazioni sull'Impresa di assicurazione	pag. 3
--	--------

SEZIONE B

Avvertenze per il Contraente	» 3
------------------------------------	-----

SEZIONE C

Informazioni sul contratto	» 4
1. Prestazioni assicurate	» 4
2. Basi tecniche per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita	» 6
3. Rivalutazione della rendita annua assicurata	» 6
4. Fondi interni	» 6
5. Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione	» 9
6. Età dell'Assicurato	» 10
7. Durata del periodo di differimento	» 10
8. Pagamento dei premi	» 10
9. Costi	» 12
10. Modalità di investimento dei premi	» 13
11. Riduzione	» 14
12. Riscatto anticipato	» 14
13. Riscatto al termine del periodo di differimento	» 15
14. Trasferimento ad altra forma pensionistica	» 16
15. Opzioni esercitabili sul contratto	» 16
16. Modalità di revoca della proposta di assicurazione	» 18
17. Modalità di esercizio del diritto di recesso	» 19
18. Documentazione da consegnare alla Società per il pagamento delle prestazioni	» 19
19. Regime fiscale	» 19
20. Legge applicabile al contratto	» 21
21. Reclami	» 22
22. Lingua in cui è redatto il contratto	» 22

SEZIONE D

Informazioni in corso di contratto	» 22
1. Pubblicazione del valore unitario delle quote dei Fondi interni	» 22
2. Comunicazioni al Contraente	» 22

SEZIONE A

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.A. (in forma abbreviata A.I.P. S.p.A.) è un'impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. n. 17260 del 15 ottobre 1987 (G.U. n. 251 del 27 ottobre 1987) e con Provvedimento n. 2229 del 3 dicembre 2003 (G.U. n. 288 del 12 dicembre 2003).

A.I.P. S.p.A. ha sede legale in Corso Cairoli, 1 – 10123 TORINO – ITALIA, ed uffici amministrativi in Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 ROMA – ITALIA – tel. 06.3571.1 – fax 06.3571.4507.

SEZIONE B

AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

PER LA TERMINOLOGIA UTILIZZATA SI RIMANDA ALLE DEFINIZIONI RIPORTATE NEL GLOSSARIO CONTENUTO NEL FASCICOLO DI PROPOSTA.

Financial Age Pension è una forma pensionistica individuale ai sensi dell'art. 9-ter del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, attuata mediante ricorso ad un contratto di assicurazione sulla vita nella forma "rendita differita con controassicurazione", di tipo Unit Linked.

Un contratto di assicurazione sulla vita viene definito di tipo Unit Linked se presenta le seguenti caratteristiche:

- ◆ il valore delle prestazioni assicurate è collegato al valore unitario della quota (unit) di uno o più fondi di investimento nei quali confluiscono i premi versati dal Contraente;
- ◆ ad ogni contratto è associato, in qualsiasi momento, un certo numero di quote di fondi di investimento;
- ◆ i fondi di investimento possono essere interni, cioè gestiti dalla Società, o esterni alla Società.

In particolare, le prestazioni previste dal contratto *Financial Age Pension* sono collegate all'andamento del valore delle quote di Fondi interni costituiti dalla Società, ciascuno contraddistinto dalla sigla F.A.P. seguita dall'indicazione dell'anno di costituzione e dell'anno di scadenza del Fondo stesso.

Il valore della quota dei Fondi interni è collegato all'andamento del valore delle attività finanziarie in cui investono i Fondi interni.

Con la sottoscrizione di un contratto *Financial Age Pension* il Contraente si espone, quindi, ad un rischio di natura finanziaria. Tale rischio è tanto più elevato quanto maggiore sarà la presenza nei Fondi interni di attività finanziarie di tipo azionario.

Tra i rischi di natura finanziaria rientrano:

- ◆ il *rischio di interesse*, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli. Al riguardo si può osservare che un aumento generale dei tassi di interesse può comportare una diminuzione dei prezzi dei titoli e viceversa;
- ◆ il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli azionari, che risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (*rischio specifico*) sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (*rischio sistematico*);
- ◆ il *rischio di cambio*, in quanto i Fondi interni sono denominati in Euro ed alcuni titoli sottostanti sono denominati in altra valuta.

Nella SEZIONE C della presente Nota Informativa, al punto 4, vengono forniti maggiori dettagli circa la composizione degli investimenti ed il profilo di rischio dei Fondi interni.

Il contratto *Financial Age Pension* è caratterizzato dalla presenza di garanzie circa l'entità minima delle prestazioni assicurate, come descritto al punto 1 della SEZIONE C della presente Nota Informativa.

Va comunque considerato che l'anticipata risoluzione del contratto (riscatto) e, per i contratti sottoscritti nella forma a premio unico ricorrente, il mancato completamento del Piano Programmato dei versamenti (riduzione) possono determinare conseguenze economiche negative per il Contraente, dal momento che l'importo da liquidare può risultare inferiore al totale dei premi versati.

Nella SEZIONE C della presente Nota Informativa, ai punti 11 e 12, vengono descritti dettagliatamente i criteri di determinazione del valore di riduzione e del riscatto anticipato.

Infine si segnala che la modifica del termine del periodo di differimento del contratto (anticipazione e proroga) può determinare conseguenze economiche negative per il Contraente, dal momento che l'importo della rendita minima assicurata può risultare inferiore a quello originariamente previsto dal contratto.

Nella SEZIONE C della presente Nota Informativa, ai punti 15.1 e 15.2, vengono forniti maggiori dettagli.

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTA LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

QUALSIASI RAPPORTO DERIVANTE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E' REGOLAMENTATO IN VIA ESCLUSIVA DALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTENUTE NEL FASCICOLO DI PROPOSTA.

SEZIONE C INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

I. PRESTAZIONI ASSICURATE

La Società garantisce le seguenti prestazioni:

a) in caso di vita

se l'Assicurato è in vita al termine del periodo di differimento, viene corrisposta una rendita annua rivalutabile da pagarsi in rate posticipate, secondo una cadenza prescelta (annuale, semestrale, trimestrale, mensile):

- vita natural durante dell'Assicurato, se la durata del periodo di differimento del contratto è inferiore od uguale a 10 anni;
- in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vita natural durante di quest'ultimo, se la durata del periodo di differimento del contratto è superiore a 10 anni.

L'importo della rendita annua assicurata al termine del periodo di differimento si ottiene dividendo il valore della posizione individuale, determinato con i criteri più avanti definiti:

- a) per il coefficiente di conversione in rendita vitalizia, indicato nella Nota di copertura, qualora la durata del periodo di differimento sia inferiore od uguale a 10 anni;
- b) per il coefficiente di conversione in rendita da corrispondere in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia, indicato nella Nota di copertura, qualora la durata del periodo di differimento sia compresa fra 10 e 20 anni;
- c) per il coefficiente di conversione in rendita da corrispondere in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia, indicato nella Nota di copertura, salvo che per la parte del valore della posizione individuale derivante dal versamento delle annualità di premio unico ricorrente successive alla decima, qualora la durata del periodo di differimento sia superiore a 20 anni. Per la parte della posizione individuale riferibile ai versamenti successivi alla decima annualità di premio unico ricorrente verranno applicati i coefficienti determinati e resi noti dalla Società al Contraente alla data di versamento di ciascun premio.

Qualora sul contratto siano stati effettuati versamenti di premi unici aggiuntivi, l'importo delle corrispondenti rendite annue assicurate verrà determinato dividendo la parte del valore della posizione individuale, a ciascuno di essi corrispondente, per il coefficiente di conversione che la Società avrà reso noto al Contraente alla data di versamento di ciascun premio.

Il valore della posizione individuale è pari al controvalore delle quote accreditate e presenti sul contratto al termine del periodo di differimento, determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun Fondo interno cui risulta collegato il contratto al termine del periodo di differimento per il corrispondente valore unitario della quota, e sommando i risultati così ottenuti. Il valore unitario della quota, calcolato secondo le modalità descritte al punto 4.6 della presente Sezione della Nota

Informativa, è quello determinato l'ultimo lunedì del mese in cui termina il periodo di differimento.

Nel caso in cui non siano stati effettuati riscatti e, per i contratti sottoscritti nella forma a premio unico ricorrente, risulti interamente corrisposto il valore del Piano Programmato dei versamenti, la Società garantisce un valore della posizione individuale minimo pari al totale dei premi destinati all'investimento, compresi quelli relativi all'eventuale versamento di premi unici aggiuntivi;

b) in caso di morte durante il periodo di differimento

se l'Assicurato muore durante il periodo di differimento, viene corrisposto ai Beneficiari designati un capitale di importo pari al valore della posizione individuale alla data del decesso dell'Assicurato, determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun Fondo interno cui risulta collegato il contratto alla data del decesso dell'Assicurato per il corrispondente valore unitario della quota, e sommando i risultati così ottenuti.

Il valore unitario della quota, calcolato secondo le modalità descritte al punto 4.6 della presente Sezione della Nota Informativa, è quello determinato:

- l'ultimo lunedì del mese in cui la Società ha ricevuto la documentazione completa di cui all'Art. 19 lettera c) delle Condizioni di assicurazione, se tale documentazione risulta pervenuta nella prima quindicina del mese;
- il terz'ultimo lunedì del mese successivo a quello in cui la Società ha ricevuto la documentazione sopra citata, se tale documentazione risulta pervenuta dopo la prima quindicina del mese.

Se il decesso dell'Assicurato è dovuto ad infortunio o si verifica dopo 18 mesi dalla data di conclusione del contratto, la Società garantisce un capitale minimo pari al 102,5% dei premi versati fino alla data del decesso dell'Assicurato, corrispondenti alle quote accreditate e presenti a quel momento sul contratto.

L'integrazione a carico della Società, pari alla differenza, se positiva, tra il capitale minimo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato ed il valore della posizione individuale, non potrà comunque risultare superiore a:

- ◆ € 75.000, quando il totale dei premi versati corrispondenti alle quote accreditate e presenti sul contratto alla data del decesso sia uguale o superiore a € 100.000;
- ◆ € 50.000, quando il totale dei premi versati corrispondenti alle quote accreditate e presenti sul contratto alla data del decesso sia uguale o superiore a € 50.000 ma inferiore a € 100.000;
- ◆ € 30.000, quando il totale dei premi versati corrispondenti alle quote accreditate e presenti sul contratto alla data del decesso sia uguale o superiore a € 25.000 ma inferiore a € 50.000;
- ◆ € 15.000, quando il totale dei premi versati corrispondenti alle quote accreditate e presenti sul contratto alla data del decesso sia inferiore a € 25.000.

Il costo della garanzia di capitale minimo in caso di decesso dell'Assicurato è a carico dei Fondi interni ed è pari allo 0,05%, su base annua, del patrimonio netto di ciascun Fondo interno cui risulta collegato il contratto.

Tale costo viene prelevato dalla Società con i criteri indicati nel REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI riportato nel fascicolo di proposta.

Qualora il decesso dell'Assicurato si verifichi entro 18 mesi dalla data di conclusione del contratto per cause diverse dall'infortunio, la Società non garantisce alcun capitale minimo.

Il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato potrebbe risultare inferiore al totale dei premi versati sul contratto, per effetto:

- dei caricamenti prelevati dai premi;
- di eventuali variazioni sfavorevoli del valore unitario della quota dei Fondi interni collegati al contratto, correlati alle oscillazioni di valore delle attività finanziarie in cui investono i Fondi interni ed ai costi gravanti sui Fondi stessi, indicati al successivo punto 9.2 della presente Sezione della Nota Informativa.

c) in caso di morte dopo il termine del periodo di differimento

se l'Assicurato muore dopo il termine del periodo di differimento la Società corrisponde agli eredi dell'Assicurato:

- una somma pari all'annualità di rendita in corso di maturazione, se il decesso si verifica durante il periodo di corresponsione della rendita vitalizia;

- alla loro rispettiva scadenza, le annualità di rendita certa ancora dovute, compresa quella scadente in coincidenza con la data in cui l'Assicurato avrebbe compiuto l'85° anno di età, se il decesso si verifica durante il periodo di corresponsione in modo certo della rendita.

2. BASI TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

I coefficienti riportati nelle “Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita” allegate alle Condizioni di assicurazione sono calcolati sulla base della tavola di sopravvivenza denominata RGS-48 e del tasso tecnico di tariffa del 2,50%, con riferimento ad una rateazione annuale posticipata della rendita. Tali coefficienti tengono conto anche delle spese per il servizio di erogazione delle rate di rendita e della garanzia di corresponsione, ai Beneficiari designati, dell'annualità di rendita vitalizia in corso di maturazione alla morte dell'Assicurato.

La Società si riserva il diritto di modificare i predetti coefficienti qualora la probabilità di sopravvivenza degli assicurati desunta da rilevazioni statistiche nazionali condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico o da rilevazioni statistiche su portafogli assicurativi, facesse registrare variazioni tali da giustificare la modifica. I nuovi coefficienti verranno adottati dalla Società con riferimento alla parte di valore della posizione individuale corrispondente ai versamenti:

- di premi unici aggiuntivi;
- di premi unici ricorrenti di annualità successive alla decima, quando il periodo di differimento del contratto risulta superiore a 20 anni.

Resta inteso che:

- a) i nuovi coefficienti non si applicano con riferimento alla parte di valore della posizione individuale corrispondente ai versamenti effettuati prima della suddetta modifica;
- b) la modifica dei coefficienti di conversione non avrà alcun effetto qualora sia già iniziata la corresponsione della rendita;
- c) la Società comunicherà al Contraente i nuovi coefficienti di conversione con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla data di applicazione degli stessi.

3. RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA ANNUA ASSICURATA

La rendita annua assicurata al termine del periodo di differimento, determinata con i criteri descritti al precedente punto 1, viene rivalutata ad ogni ricorrenza annuale della stessa.

La rivalutazione ha luogo mediante il riconoscimento di una rendita aggiuntiva, determinata applicando alla rendita annua assicurata alla data in cui la rivalutazione viene effettuata il tasso di rivalutazione calcolato con i criteri descritti all'Art. 2 delle Condizioni di assicurazione.

Deve essere peraltro tenuto presente che il tasso da utilizzare per la rivalutazione della rendita assicurata potrà risultare nullo o negativo; in tal caso sul contratto non verrà riconosciuta alcuna rendita aggiuntiva e, pertanto, la rendita assicurata rimarrà invariata nel suo ammontare.

4. FONDI INTERNI

4.1. Finalità e destinatari dei Fondi interni

A.I.P. S.p.A. gestisce un insieme di Fondi interni, identificati dalla sigla F.A.P., nei quali confluiscono i premi destinati all'investimento relativi ai contratti di assicurazione appartenenti alla serie Financial Age Pension. Ciascun Fondo interno si propone di conseguire nel tempo il più elevato incremento di valore delle quote, compatibilmente con l'obiettivo di conservazione del capitale investito.

4.2. Composizione degli investimenti

Ciascun Fondo interno investe i premi ad esso destinati in valori mobiliari fra quelli ammessi dalla SEZIONE 3 della Circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

In particolare l'investimento dei Fondi interni è rappresentato da quote del Fondo multicompartimentale lussemburghese Fideuram Fund.

Fideuram Fund è un fondo comune di investimento che soddisfa le condizioni richieste dalla direttiva 85/611/CEE come modificata dalla direttiva 88/220/CEE.

La Società di gestione è denominata Fideuram Gestions S.A.; Fideuram Fund e la

Società di gestione hanno sede legale in Avenue de la Porte Neuve 13 - Lussemburgo. Alcuni comparti di Fideuram Fund investono prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria, altri in strumenti finanziari di natura azionaria, differenziati per area geografica e/o settore industriale.

In particolare i comparti obbligazionari verso cui i Fondi interni indirizzano gli investimenti contengono prevalentemente titoli di debito emessi da stati, organismi internazionali o società private, differenziati per durata dell'obbligazione.

I comparti azionari diversificati per area geografica contengono titoli azionari di emittenti aventi sede sociale o attività economica principale in determinate aree geografiche (in via prevalente Italia, Francia, Giappone, Europa, Stati Uniti d'America, Pacifico, paesi emergenti) ed in quest'ultime quotate in borsa o negoziate.

Alcuni comparti azionari sono diversificati anche per settore di attività economica prevalente (industria, finanza, tecnologia, telecomunicazioni, energia, materie prime, utilities, prodotti di consumo, salute e benessere).

L'investimento nel Fondo multicompartimentale lussemburghese Fideuram Fund non genera crediti d'imposta.

La Società opera in proprio il servizio di *asset allocation* dei Fondi interni e si riserva la facoltà di affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Società che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione dei Fondi interni.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa la Società non indirizza gli investimenti dei Fondi interni nei comparti settoriali del Fideuram Fund, pur riservandosi la facoltà.

La Società si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide. Alla data di costituzione di ciascun Fondo interno la Società determina la composizione degli investimenti del Fondo in relazione all'orizzonte temporale che lo caratterizza, tenendo conto della garanzia di restituzione del capitale investito e degli ultimi tassi di mercato. Quanto più lungo è l'orizzonte temporale del Fondo interno tanto maggiore sarà la presenza di comparti di natura azionaria, la cui incidenza potrà superare anche l'80% degli attivi nel caso di Fondi interni di durata superiore a 20 anni.

La ripartizione iniziale viene costantemente adeguata in funzione della durata residua del Fondo interno, sempre nel rispetto dell'obiettivo che il Fondo stesso persegue; l'incidenza percentuale dei comparti azionari nei Fondi interni con durata residua inferiore a 5 anni potrà così risultare minore del 20%.

La modalità di gestione dei Fondi interni sopra descritta e la modalità di investimento dei premi descritta al successivo punto 10 della presente Sezione della Nota Informativa non consentono di definire un *range* di esposizione azionaria da associare al contratto. Tuttavia, a puro titolo indicativo, di seguito viene riportata la ripartizione degli investimenti effettuata dalla Società per ciascun Fondo interno costituito nell'anno di redazione della presente Nota Informativa:

DURATA DEL FONDO INTERNO (ANNI)	COMPARTI AZIONARI (%)	COMPARTI OBBLIGAZIONARI (%)
1 - 4	0 - 16	84 - 100
5 - 9	7 - 35	65 - 93
10 - 13	21 - 48	52 - 79
14 - 17	31 - 59	41 - 69
18 - 22	41 - 70	30 - 59
23 - 30	50 - 82	18 - 50

Tale ripartizione varia nel tempo in funzione dell'anno di apertura del Fondo interno e della durata residua del Fondo stesso, sempre nel rispetto dell'obiettivo di conservazione del capitale investito nel Fondo.

Qualora la Società, nell'interesse dei Contraenti, ritenesse opportuno orientare gli investimenti dei Fondi interni verso OICR diversi da Fideuram Fund ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti, indicando anche il nuovo livello delle commissioni di gestione. Nel caso in cui tali commissioni risultassero superiori a quanto indicato al successivo punto 9.2 della presente Sezione della Nota Informativa, sarà consentito il diritto di recesso senza penali ai sensi della circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002.

4.3. Profilo di rischio

Il profilo di rischio associato a ciascun Fondo interno è direttamente correlato alla volatilità attesa del valore della quota.

Per volatilità si intende la variazione di prezzo di un determinato strumento finanziario in un determinato orizzonte temporale.

Il calcolo della volatilità annua media attesa dei Fondi interni identificati dalla sigla F.A.P., effettuato considerando la ripartizione degli investimenti in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e comunque nel rispetto dei limiti di investimento indicati nella tabella di cui al precedente punto 4.2, ha fornito i risultati riportati nel seguente prospetto, nel quale viene indicato anche il profilo di rischio dei Fondi interni:

DURATA DEL FONDO INTERNO (ANNI)	VOLATILITÀ ANNUA MEDIA ATTESA (%)	PROFILO DI RISCHIO
1	0,34	MOLTO BASSO
2 - 4	da 1,01 a 2,70	BASSO
5 - 12	da 3,50 a 7,67	MEDIO BASSO
13 - 30	da 8,17 a 13,63	MEDIO ALTO

Il profilo di rischio associato alla volatilità è stato desunto dalla seguente tabella di riferimento, approvata dall'ISVAP:

VOLATILITÀ E CLASSI DI RISCHIO DELLE ATTIVITÀ	
Volatilità (%)	Classe di rischio
0 - 1	Molto basso
1 - 3	Basso
3 - 8	Medio basso
8 - 15	Medio alto
15 - 25	Alto
≥ 25	Molto alto

La volatilità annua media attesa ed il rischio tendono a ridursi con l'approssimarsi della scadenza del Fondo interno.

In data coincidente con la scadenza di ciascun Fondo interno, per la particolare composizione degli investimenti, il rischio è nullo.

4.4. Fondi interni collegati al contratto

Ogni premio versato nel corso del periodo di differimento viene investito, al netto dei caricamenti, nel Fondo interno costituito nell'anno in cui ha luogo il versamento e la cui scadenza è coincidente con il termine del periodo di differimento del contratto.

Al contratto risultano, quindi, collegati tanti Fondi interni quanti saranno stati gli anni nel corso dei quali il Contraente ha effettuato versamenti di premio.

La struttura del contratto consente di affermare che il profilo di rischio associato al contratto non cresce all'aumentare del numero dei Fondi interni collegati al contratto stesso.

4.5. Valuta di denominazione dei Fondi interni

Tutti i Fondi interni identificati dalla sigla F.A.P. sono denominati in Euro.

4.6. Modalità di valorizzazione delle quote dei Fondi interni

Il valore unitario della quota alla data di costituzione di ciascun Fondo interno è fissato in € 10.

Il valore unitario delle quote in cui è suddiviso ciascun Fondo interno viene calcolato il lunedì di ogni settimana, dividendo il patrimonio netto del Fondo interno per il numero di quote in esso presenti a quella data.

Il patrimonio netto di ciascun Fondo interno viene calcolato ogni lunedì sulla base della valutazione delle attività mobiliari in esso presenti riferita al venerdì precedente e tiene conto dei costi riportati al punto 9.2 della presente Sezione della Nota Informativa.

La valutazione delle attività mobiliari presenti in ciascun Fondo interno viene effettuata con le modalità di seguito descritte:

a) i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori, o negoziati su un altro mer-

cato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto; se lo stesso titolo è quotato in più mercati, viene utilizzata la quotazione del mercato che, per quel titolo, è da considerarsi il principale;

- b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Società con prudenza e buona fede;
- c) le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- d) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.

La Società di gestione del Fondo Fideuram Fund non retrocede alla Società le commissioni prelevate dai comparti del Fondo stesso.

Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni, rilevate il venerdì, di una parte consistente delle attività del Fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato con riferimento al valore del patrimonio del Fondo interno riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il lunedì di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà calcolato il giorno lavorativo successivo più prossimo, ma sarà comunque riferito ai valori di Borsa rilevati il venerdì precedente.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo interno è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo stesso e viene pubblicato, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di calcolo, su Il Sole 24 Ore o su altro quotidiano a diffusione nazionale che la Società si impegna a rendere noto tempestivamente al Contraente.

4.7 Liquidazione anticipata dei Fondi interni

La Società, nell'interesse del Contraente, si riserva il diritto di liquidare uno o più Fondi interni in anticipo rispetto alla loro data di scadenza. Tale facoltà viene esercitata qualora la consistenza degli investimenti in essi presenti fosse ritenuta, a giudizio della Società, insufficiente a determinare un'ottimizzazione dei risultati (ad esempio nel caso in cui ad un Fondo interno siano affluite poche risorse ovvero in caso di ingenti flussi in uscita dal Fondo a seguito di riscatto oppure a seguito di altri eventi contrattuali, che comportano un sostanziale aumento dei costi di gestione gravanti sul Fondo stesso).

In tal caso, con effetto dal 31 dicembre dello stesso anno, il valore delle attività del Fondo interno in liquidazione viene trasferito ad un altro Fondo interno F.A.P. avente la medesima data di scadenza e lo stesso profilo di rischio. In questo modo viene preservata la composizione complessiva degli investimenti collegati ai contratti interessati al trasferimento, dal momento che il Fondo interno di destinazione presenta un orizzonte temporale residuo uguale a quello del Fondo interno liquidato.

A seguito di tale operazione la Società attribuisce a ciascun contratto nel quale siano presenti quote del Fondo interno in liquidazione un numero di quote del Fondo interno di destinazione pari al rapporto fra il controvalore delle quote del Fondo interno in liquidazione, accreditate e presenti sul contratto alla data di effetto dell'operazione, ed il valore unitario della quota del Fondo interno di destinazione, determinato il lunedì precedente alla data di effetto dell'operazione di liquidazione. Il controvalore delle quote oggetto di trasferimento è calcolato sulla base del valore unitario della quota del Fondo interno in liquidazione, determinato il lunedì precedente alla data di effetto dell'operazione di trasferimento.

La Società, nel caso decida di liquidare uno o più Fondi interni in anticipo rispetto alla loro data di scadenza, ne darà preventiva comunicazione al Contraente.

5. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione si intende concluso e, quindi, perfezionato, nel giorno in cui la Società acquisisce la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per la corresponsione del premio dovuto alla stipula.

Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto.

6. ETÀ DELL'ASSICURATO

L'età dell'Assicurato, alla data di conclusione del contratto, deve essere non inferiore a 18 anni.

L'età dell'Assicurato al termine del periodo di differimento non potrà risultare superiore, per più di 5 anni, all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio cui risulta iscritto l'Assicurato.

Inoltre, l'età dell'Assicurato al termine del periodo di differimento non potrà risultare inferiore, per più di 10 anni, all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio cui il medesimo risulta iscritto, purché la permanenza complessiva in forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 sia di almeno 15 anni.

Nel caso in cui l'Assicurato non sia titolare di reddito da lavoro o di reddito di impresa, per età pensionabile si intende l'età prevista dall'art. I, comma 20, della legge 8 agosto 1995 n. 335 che così recita: "Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, ...omissis".

7. DURATA DEL PERIODO DI DIFFERIMENTO

La durata del periodo di differimento va dalla data di conclusione del contratto alla fine del mese di compimento dell'età di pensionamento dell'Assicurato, indicata dal Contraente nel modulo di sottoscrizione.

Tale durata è espressa in anni e mesi e, trascurando la frazione di anno, non potrà, in nessun caso, risultare inferiore a 5 anni.

8. PAGAMENTO DEI PREMI

8.1 Modalità di pagamento del premio unico e dei premi unici ricorrenti

Il contratto può essere sottoscritto nella forma a premio unico oppure nella forma a premio unico ricorrente.

Per i contratti sottoscritti nella forma a premio unico, il premio deve essere corrisposto in unica soluzione alla stipula del contratto.

Per i contratti sottoscritti nella forma a premio unico ricorrente, i premi unici ricorrenti sono pagabili con frequenza annuale, trimestrale o mensile. La prima rata di premio unico ricorrente deve essere corrisposta alla stipula del contratto.

Il mancato pagamento della prima annualità di premio entro 24 mesi dalla data di conclusione del contratto comporta la sospensione del contratto stesso.

Il Contraente ha, comunque, la facoltà di chiedere alla Società la ripresa dei versamenti. La Società nell'accogliere la richiesta fissa anche i criteri in base ai quali verrà determinato l'importo della rendita minima garantita e l'importo della rendita assicurata al termine del periodo di differimento.

Nel corso del periodo di differimento è comunque sempre possibile anticipare, sospendere e riprendere il versamento dei premi unici ricorrenti, oppure modificarne l'importo, fermo quanto previsto ai punti 8.3 e 11 della presente Sezione della Nota Informativa.

Nel caso di sospensione del versamento dei premi unici ricorrenti per un periodo superiore a 24 mesi, la Società, al momento della ripresa dei pagamenti, ricalcola la rendita assicurata al termine del periodo di differimento e la rendita annua minima garantita sulla base dei coefficienti di conversione in rendita utilizzati, a tale epoca, per i contratti di nuova emissione.

Va comunque considerato che il mancato completamento del Piano Programmato dei versamenti comporta la riduzione dell'importo della rendita minima assicurata in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del periodo di differimento, che sarà determinato con le modalità descritte al punto 11 della presente Sezione della Nota Informativa.

8.2 Modalità di pagamento dei premi unici aggiuntivi

Per i contratti sottoscritti nella forma a premio unico, il versamento di un premio unico aggiuntivo può essere effettuato in qualsiasi momento successivo alla data di conclusione del contratto.

Per i contratti sottoscritti nella forma a premio unico ricorrente, il versamento di un premio unico aggiuntivo può essere effettuato in qualsiasi momento successivo alla data di conclusione del contratto, a condizione che risulti interamente corrisposto il valore del Piano Programmato dei versamenti. Ogni somma versata fino al raggiungi-

mento di tale ammontare viene considerata premio unico ricorrente e concorre al completamento del valore del Piano Programmato dei versamenti.

I premi unici aggiuntivi concorrono alla determinazione delle prestazioni assicurate e dell'importo liquidabile in caso di riscatto, secondo le modalità descritte ai punti 1, 12 e 13 della presente Sezione della Nota Informativa.

8.3 Importo minimo dei premi

Per i contratti sottoscritti nella forma a premio unico, il premio unico dovuto alla sottoscrizione del contratto non può risultare inferiore a € 2.500.

Per i contratti sottoscritti nella forma a premio unico ricorrente, il premio unico ricorrente dovuto alla sottoscrizione del contratto non può risultare inferiore a € 1.500, ed è pagabile in unica soluzione oppure in rate trimestrali (minimo € 375 ciascuna) o mensili (minimo € 125 ciascuna).

I premi unici ricorrenti versati successivamente alla sottoscrizione del contratto non possono risultare inferiori a € 125.

I premi unici aggiuntivi non possono risultare inferiori a € 500.

8.4. Mezzi di pagamento e valuta

I mezzi di pagamento ammessi sono:

Premio unico ricorrente con rateazione trimestrale o mensile

Mezzi di pagamento	Data di Valuta
Addebito permanente in conto corrente (RID)	Giorno lavorativo successivo alla data di addebito indicata dal Contraente

Premio unico, premio unico ricorrente con rateazione annuale, premio unico aggiuntivo

Mezzi di pagamento	Data di Valuta
Assegni bancari emessi dal Contraente all'ordine Banca Fideuram S.p.A. con clausola di non trasferibilità	Terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento del titolo presso Banca Fideuram S.p.A.
Assegni bancari o circolari girati dal Contraente all'ordine Banca Fideuram S.p.A. con clausola di non trasferibilità	Terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento del titolo presso Banca Fideuram S.p.A.
Bonifici da conti correnti bancari a favore di Banca Fideuram S.p.A.	Giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della disposizione presso Banca Fideuram S.p.A. ovvero, se successiva, quella indicata dal Contraente nella disposizione di bonifico
Addebiti su c/c presso Banca Fideuram S.p.A.	Giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della disposizione presso Banca Fideuram S.p.A.
Girofondi da liquidazione di fondi d'investimento collocati da Banca Fideuram S.p.A.	Giorno in cui la Società di Gestione del Fondo mette a disposizione di Banca Fideuram S.p.A. l'importo liquidato

Per i contratti sottoscritti nella forma a premio unico ricorrente, nel caso in cui si utilizzi quale mezzo di pagamento l'addebito permanente in conto corrente (RID), il Contraente può scegliere di versare un premio unico ricorrente costante oppure crescente annualmente del 5% o del 10%.

E' comunque sempre possibile:

- passare da una rata crescente ad una rata costante;
- passare da una rata costante ad una rata crescente;
- modificare la percentuale di crescita della rata.

La richiesta va inoltrata alla Società mediante l'apposito modulo fornito dalla Società stessa ed avrà effetto a partire dall'annualità di premio unico ricorrente successiva a quella in corso alla data di ricevimento della suddetta richiesta.

9. COSTI

Sono distinguibili tre categorie di costi:

- ◆ costi gravanti sul contratto (caricamenti);
- ◆ costi gravanti sui Fondi interni;
- ◆ costi per il servizio di erogazione della rendita.

9.1. Costi gravanti sul contratto

Le spese a carico del Contraente per l'acquisizione e la gestione del contratto e per l'incasso dei premi (caricamenti) sono pari ad una percentuale di ciascun premio versato.

Il caricamento prelevato da ciascun premio versato dal Contraente è variabile in funzione della Classe di Patrimonio Potenziale (CPP) assegnata al contratto al momento della stipula sulla base del valore complessivo dei premi che il Contraente prevede di versare, e non può in alcun caso essere modificata nel corso del periodo di differimento.

La Classe di Patrimonio Potenziale viene così definita:

Classe A: contratti per i quali viene espressa la previsione di investire un importo complessivo inferiore a € 100.000;

Classe B: contratti per i quali viene espressa la previsione di investire un importo complessivo pari o superiore a € 100.000 ma inferiore a € 200.000;

Classe C: contratti per i quali viene espressa la previsione di investire un importo complessivo pari o superiore a € 200.000 ma inferiore a € 300.000;

Classe D: contratti per i quali viene espressa la previsione di investire un importo complessivo pari o superiore a € 300.000 ma inferiore a € 500.000;

Classe E: contratti per i quali viene espressa la previsione di investire un importo complessivo pari o superiore a € 500.000 ma inferiore a € 1.500.000;

Classe F: contratti per i quali viene espressa la previsione di investire un importo uguale o superiore a € 1.500.000.

Nella tabella seguente sono riportate le percentuali di caricamento prelevate da ciascun premio versato:

CLASSE DI PATRIMONIO POTENZIALE (CPP)					
A	B	C	D	E	F
6,00%	5,00%	4,00%	3,00%	2,00%	1,00%

I caricamenti indicati nella precedente tabella non vengono applicati se il Contraente è:

- ◆ Dipendente, Consigliere o Sindaco della Società o di sua controllata;
- ◆ Dipendente, Consigliere o Sindaco di Banca Fideuram S.p.A. o di Società da quest'ultima controllata;
- ◆ *private banker* di Banca Fideuram S.p.A..

A carico del contratto risultano, inoltre, le spese applicate alle operazioni di modifica del termine del periodo di differimento e di recesso, nella misura indicata ai successivi punti 15.1, 15.2 e 17.

9.2. Costi gravanti sui Fondi interni

A carico di ciascun Fondo interno vengono imputati i seguenti costi:

- a) commissione di gestione, pari al 2% su base annua del valore del patrimonio del Fondo interno al netto degli altri costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese di amministrazione e di custodia delle attività del Fondo interno;
- b) costo della garanzia caso morte, pari allo 0,05% su base annua del patrimonio netto del Fondo interno;
- c) oneri di intermediazione per la compravendita di titoli;
- d) costi per la verifica contabile da parte della Società di Revisione;

- e) costi di pubblicazione del valore unitario della quota;
- f) oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

Le voci di cui ai punti a), b), d) ed e) vengono contabilizzate con cadenza settimanale.

Su ciascun Fondo interno gravano, in via indiretta, anche le commissioni di gestione prelevate sui comparti del Fondo multicompartimentale lussemburghese Fideuram Fund, verso il quale sono attualmente indirizzati in misura prevalente gli investimenti dei Fondi interni. Le commissioni prelevate sono differenziate per comparto e sono:

- ◆ pari allo 0,75% per i comparti monetari;
- ◆ variabili da 0,50% a 1,20% per i comparti obbligazionari;
- ◆ variabili da 1,80% a 2,15% per i comparti azionari.

Nel caso in cui le commissioni dei comparti del Fondo Fideuram Fund vengano modificate, la Società comunicherà per iscritto al Contraente il nuovo livello delle stesse, consentendo il diritto di recesso senza penali ai sensi della circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002.

9.3. Costi per il servizio di erogazione della rendita

I coefficienti di conversione in rendita riportati nelle “Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita” allegate alle Condizioni di assicurazione includono, a titolo di oneri per il pagamento delle rate di rendita, un caricamento pari all'1,25% del coefficiente di conversione medesimo.

10. MODALITÀ DI INVESTIMENTO DEI PREMI

Ogni premio versato dal Contraente nel corso del periodo di investimento viene investito, al netto dei caricamenti, nel Fondo interno F.A.P. costituito nell'anno in cui ha luogo il versamento ed avente scadenza:

- a) quando il numero di anni mancanti al termine del periodo di differimento è inferiore od uguale a 30, al 31 dicembre dell'anno in cui termina il periodo di differimento;
- b) quando il numero di anni mancanti al termine del periodo di differimento è superiore a 30, al 31 dicembre del 29° anno successivo a quello di costituzione del Fondo stesso.

Il numero di quote da accreditare al contratto a fronte di ogni premio versato si ottiene dividendo il premio destinato all'investimento per il valore unitario della quota del corrispondente Fondo interno, determinato il lunedì successivo alla data in cui matura la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per la corresponsione del premio.

Se la data in cui matura la valuta del mezzo di pagamento cade di venerdì, il valore unitario della quota da utilizzare è quello determinato il secondo lunedì successivo a tale data.

Nel caso di contratti con durata del periodo di differimento superiore a 30 anni, al 31 dicembre del 9° anno successivo alla data di conclusione del contratto si procede al trasferimento del valore della posizione individuale in un Fondo interno F.A.P.:

- ◆ avente scadenza al 31 dicembre dell'anno in cui termina il periodo di differimento, quando il numero di anni mancanti a tale data è inferiore od uguale a 30 anni, oppure
- ◆ avente scadenza al 31 dicembre del 29° anno successivo a quello in cui ha luogo il trasferimento del valore della posizione individuale, quando la durata del residuo periodo di differimento del contratto è superiore a 30 anni.

Quest'ultima operazione viene eventualmente ripetuta, con le medesime regole e con la medesima periodicità, fino a quando l'anno di scadenza del Fondo interno nel quale confluisce il valore della posizione individuale non coincide con l'anno in cui termina il periodo di differimento.

In occasione dei trasferimenti sopra richiamati, sul contratto saranno accreditate quote del Fondo di destinazione in numero pari a quello risultante dal rapporto fra il valore della posizione individuale oggetto di trasferimento ed il valore unitario della quota del predetto Fondo interno, determinato il lunedì precedente il 31 dicembre dell'anno in cui viene eseguito il trasferimento.

Il valore della posizione individuale oggetto di trasferimento viene calcolato sulla base

del valore unitario della quota di ciascun Fondo interno interessato, determinato il lunedì precedente il 31 dicembre dell'anno in cui viene eseguito il trasferimento.

La Società, entro 15 giorni dall'investimento del premio versato alla sottoscrizione del contratto, invia al Contraente la Nota di copertura e tutte le informazioni relative al versamento ed all'investimento del premio (premio versato alla sottoscrizione del contratto e corrispondente premio destinato all'investimento, data di entrata in vigore dell'assicurazione coincidente con la data di decorrenza del contratto, denominazione del Fondo interno associato al contratto, numero di quote attribuite al contratto con evidenza del valore unitario della quota utilizzato).

Le informazioni relative ai premi versati nel corso del periodo di differimento vengono riepilogate nel rendiconto annuale richiamato nella SEZIONE D, punto 2, lettera c.1) della presente Nota Informativa.

11. RIDUZIONE

Per i contratti sottoscritti nella forma a premio unico ricorrente, qualora al termine del periodo di differimento non risulti completato il Piano Programmato dei versamenti, la rendita annua da corrispondere in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del periodo di differimento verrà calcolata considerando il valore della posizione individuale costituitasi sulla base dei premi effettivamente versati, limitatamente ai quali sarà comunque operante la garanzia di rendita minima.

12. RISCATTO ANTICIPATO

La richiesta di riscatto della posizione individuale nel corso del periodo di differimento può essere avanzata dal Contraente solamente alle condizioni previste dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

12.1. Condizioni per richiedere il riscatto

La richiesta di riscatto, anche parziale, può essere avanzata a condizione che non sia ancora iniziata l'erogazione della rendita, che l'Assicurato possa far valere almeno otto anni di partecipazione a fondi pensione od a forme pensionistiche individuali e che la richiesta sia motivata da una delle cause previste dal comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, e cioè:

- ◆ acquisto della prima casa di abitazione per i soggetti indicati nel precitato decreto legislativo;
- ◆ realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma I, della legge 5 agosto 1978 n. 457;
- ◆ eventuali spese sanitarie, terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Nel caso in cui l'Assicurato cessi l'attività lavorativa senza che siano maturati i requisiti per l'erogazione della prestazione pensionistica, il Contraente ha facoltà, in qualsiasi momento, di riscattare totalmente il contratto.

La richiesta di riscatto va inoltrata per iscritto alla Società utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Società stessa.

12.2. Determinazione del valore di riscatto

Il valore di riscatto totale del contratto coincide con il valore della posizione individuale calcolato in base al valore unitario delle quote dei Fondi interni determinato:

- il secondo lunedì successivo alla data di ricezione da parte della Società della richiesta di riscatto, corredata dalla documentazione di cui all' Art. 19 lettera a) delle Condizioni di assicurazione, se pervenuta in un giorno compreso fra il lunedì ed il giovedì, estremi inclusi;
- il terzo lunedì successivo alla data di ricezione da parte della Società della richiesta di riscatto, corredata dalla soprarichiamata documentazione, se pervenuta in un giorno compreso fra il venerdì e la domenica, estremi inclusi.

Il valore di riscatto parziale è determinato, in riferimento alle sole quote oggetto di riscatto, con gli stessi criteri sopra descritti per il valore di riscatto totale del contratto.

In ogni caso il valore di riscatto non può risultare superiore al valore di riscatto al

termine del periodo di differimento della rendita corrispondente al valore della posizione individuale oggetto di riscatto, calcolato con i criteri descritti al punto 13 della presente Sezione della Nota Informativa.

Dall'importo liquidabile a titolo di riscatto anticipato la Società trattiene, per oneri amministrativi, la somma di € 100.

A seguito del riscatto parziale la Società ridetermina il nuovo importo della rendita annua minima garantita e della somma minima garantita in caso di morte dell'Assicurato con i criteri riportati nell'Allegato II delle Condizioni di assicurazione.

In caso di riscatto la Società non garantisce alcun capitale minimo; pertanto l'importo liquidabile potrebbe risultare inferiore al totale dei premi destinati all'investimento in considerazione delle oscillazioni alle quali è esposto il valore unitario della quota dei Fondi interni cui risulta collegato il contratto.

Pertanto, prima di richiedere il riscatto è opportuno contattare, direttamente o tramite il proprio *private banker* di Banca Fideuram S.p.A., il Servizio Assistenza Clienti della Società (tel. 06-357111) per conoscere il valore di riscatto liquidabile.

13. RISCATTO AL TERMINE DEL PERIODO DI DIFFERIMENTO

Il Contraente, con preavviso di almeno un mese rispetto al termine del periodo di differimento, può riscattare una parte della rendita assicurata, purché l'Assicurato sia allora in vita.

L'importo del riscatto non potrà risultare superiore al 50% del valore di riscatto della rendita assicurata al termine del periodo di differimento.

Nel caso in cui l'importo complessivo della rendita annua assicurata al termine del periodo di differimento risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335, al Contraente è consentito di richiedere il riscatto totale della rendita assicurata al termine del periodo di differimento. Tale facoltà è consentita anche nel caso in cui il Contraente risulti iscritto alla data del 28 aprile 1993 ad una forma pensionistica complementare istituita entro il 15 novembre 1992. Il valore di riscatto della rendita assicurata al termine del periodo di differimento è pari alla somma dei seguenti importi:

- valore che si ottiene moltiplicando la rendita assicurata al termine del periodo di differimento, esclusa la parte di essa derivante da versamenti di premi unici aggiuntivi e di premi unici ricorrenti successivi alla decima annualità, quando, in quest'ultimo caso, la durata del periodo di differimento del contratto è superiore a 20 anni, per il coefficiente di cui alle "Tabelle dei coefficienti di riscatto", riportate nella SEZIONE SESTA delle Condizioni di assicurazione, corrispondente alla durata del periodo di differimento, al sesso, all'anno di nascita ed all'età dell'Assicurato al termine del periodo di differimento, nonché al numero di anni, trascurando le frazioni di anno, mancanti a tale termine a partire dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società;
- valore che si ottiene moltiplicando la rendita assicurata al termine del periodo di differimento derivante da ciascun versamento di premio unico aggiuntivo o di premi unici ricorrenti successivi alla decima annualità, quando, in quest'ultimo caso, la durata del periodo di differimento del contratto è superiore a 20 anni, per il coefficiente che la Società avrà comunicato al Contraente all'atto di ciascun versamento di premio unico aggiuntivo e di premio unico ricorrente successivo alla decima annualità, corrispondente alla durata del periodo di differimento, al sesso, all'anno di nascita ed all'età dell'Assicurato al termine del periodo di differimento, nonché al numero di anni, trascurando le frazioni di anno, mancanti a tale termine a partire dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società.

Nel caso in cui, come descritto ai punti 15.1 e 15.2 della presente Sezione della Nota Informativa, sia stato modificato il termine del periodo di differimento originario del contratto, il coefficiente di riscatto da applicare alla parte di rendita assicurata corrispondente all'importo oggetto di trasferimento alla data di effetto della modifica è quello reso noto dalla Società al Contraente all'atto della modifica, in corrispondenza del numero di anni, trascurando le frazioni di anno, mancanti a partire dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società fino al termine del nuovo periodo di differimento.

Il Contraente, almeno un mese prima del termine del periodo di differimento, può comunicare alla Società la rinuncia al riscatto. In questo caso la rendita annua assicurata verrà calcolata con le modalità indicate nell'Art. 15 delle Condizioni di assicurazione.

14. TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA

Il Contraente, a condizione che non sia ancora iniziata l'erogazione della rendita, può richiedere, mediante lettera raccomandata A.R., che il valore della posizione individuale dell'Assicurato venga trasferito:

- a) ad un fondo pensione complementare cui l'Assicurato accede a seguito della modifica dell'attività lavorativa;
- b) ad un fondo pensione di cui agli articoli 3 e 9 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni o ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del medesimo decreto legislativo, purché siano trascorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto.

Il valore della posizione individuale da trasferire viene calcolato sulla base del valore unitario delle quote dei Fondi interni, determinato:

- ◆ l'ultimo lunedì del mese di ricezione da parte della Società della richiesta di trasferimento, se pervenuta nella prima quindicina del mese;
- ◆ il terz'ultimo lunedì del mese successivo a quello di ricezione da parte della Società della richiesta di trasferimento, se pervenuta nella seconda quindicina del mese.

Dal valore della posizione individuale da trasferire la Società trattiene, per oneri amministrativi, la somma di € 100.

Il trasferimento del valore della posizione individuale determina lo scioglimento del contratto.

15. OPZIONI ESERCITABILI SUL CONTRATTO

15.1. Anticipazione del termine del periodo di differimento

L'anticipazione del termine del periodo di differimento va richiesta alla Società, utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Società stessa, almeno un mese prima della data di effetto dell'operazione.

La data di effetto dell'anticipazione è posta al 31 dicembre dell'anno di richiesta, se pervenuta alla Società entro il 30 novembre, altrimenti al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di richiesta.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, una o più volte, che il termine del periodo di differimento, indicato nella Nota di copertura, sia anticipato, di uno o più anni, a condizione che:

- a) la durata del nuovo periodo di differimento calcolata dalla data di conclusione del contratto risulti non inferiore a 5 anni;
- b) l'età dell'Assicurato, al termine del nuovo periodo di differimento, risulti non inferiore, per più di 10 anni, all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio cui l'Assicurato medesimo risulta iscritto, purché la permanenza complessiva in forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 risulti almeno di 15 anni.

A seguito della richiesta di anticipazione, la Società:

- a) trasferisce il valore della posizione individuale, diminuito di € 50, al Fondo interno costituito dalla Società all'inizio dell'anno successivo alla data di effetto dell'operazione e la cui scadenza è posta:
 - a.1. al 31 dicembre dell'anno in cui termina il nuovo periodo di differimento, quando il numero di anni mancanti a tale data è inferiore od uguale a 30;
 - a.2. al 31 dicembre del 29° anno successivo a quello di costituzione del Fondo stesso, quando il numero di anni mancanti al termine del nuovo periodo di differimento è superiore a 30.

Il valore della posizione individuale è calcolato sulla base del valore unitario della quota di ciascun Fondo interno interessato, determinato il secondo lunedì successivo alla data di effetto dell'operazione. **Tale valore potrebbe risultare inferiore a quello minimo originariamente previsto dal contratto;**

- b) accredita sul contratto quote del neocostituito Fondo interno in numero pari a quello risultante dal rapporto fra il valore della posizione individuale oggetto di trasferimento ed il valore unitario della quota del predetto neocostituito Fondo interno, determinato il secondo lunedì successivo alla data di effetto dell'operazione;
- c) ricalcola la rendita annua minima garantita, di cui all'Art. I delle Condizioni di assicurazione, sviluppando il seguente procedimento:

◆ contratti a premio unico:

si divide il valore della posizione individuale, come sopra determinato, per il coefficiente di conversione in rendita vitalizia (per durate complessive del periodo di differimento fino a 10 anni) oppure per il coefficiente di conversione in rendita da corrispondere in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia (per durate complessive del periodo di differimento superiori a 10 anni), di più recente comunicazione all'ISVAP, in vigore alla data di effetto dell'operazione;

◆ contratti a premio unico ricorrente:

◇ si sommano il valore della posizione individuale, come sopra determinato, e l'importo complessivo dei premi programmati, destinati all'investimento, che risultano ancora dovuti alla data di effetto dell'operazione. Qualora il differimento complessivo risulti superiore a 20 anni, per importo complessivo dei premi programmati destinati all'investimento si intende quello relativo alle prime 10 annualità di premio unico ricorrente;

◇ si divide tale somma per il coefficiente di conversione in rendita vitalizia (per durate complessive del periodo di differimento fino a 10 anni), oppure per il coefficiente di conversione in rendita da corrispondere in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia (per durate complessive del periodo di differimento superiori a 10 anni), di più recente comunicazione all'ISVAP, in vigore alla data di effetto dell'operazione.

I coefficienti di conversione sono quelli relativi all'età dell'Assicurato al termine del nuovo periodo di differimento.

Nessuna modifica viene apportata alla garanzia di capitale minimo liquidabile in caso di morte dell'Assicurato entro il termine del periodo di differimento.

15.2. Proroga del termine del periodo di differimento

La proroga del termine del periodo di differimento va richiesta alla Società, utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Società stessa, almeno 30 giorni prima del termine del periodo di differimento in corso.

La proroga è consentita a condizione che l'età dell'Assicurato al termine del nuovo periodo di differimento non risulti superiore, per più di 5 anni, all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Nel caso in cui l'Assicurato non sia titolare di reddito di lavoro o di impresa per età pensionabile si intende l'età prevista dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La data di effetto della proroga è posta al 31 dicembre dell'anno di richiesta, se pervenuta alla Società entro il 30 novembre, altrimenti al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di richiesta e comunque non oltre la data in cui termina il periodo di differimento in corso alla data di richiesta.

A seguito della richiesta di proroga, la Società:

- a) trasferisce il valore della posizione individuale dell'Assicurato, diminuito di € 50, al Fondo interno costituito dalla Società all'inizio dell'anno successivo alla data di effetto dell'operazione e la cui scadenza è posta:
 - a.1. al 31 dicembre dell'anno in cui termina il nuovo periodo di differimento, quando il numero di anni mancanti a tale data è inferiore od uguale a 30;
 - a.2. al 31 dicembre del 29° anno successivo a quello di costituzione del Fondo stesso, quando il numero di anni mancanti al termine del nuovo periodo di differimento è superiore a 30.

Il valore della posizione individuale è calcolato sulla base del valore unitario della quota di ciascun Fondo interno interessato, determinato il secondo lunedì successivo alla data di effetto dell'operazione. **Tale valore potrebbe risultare inferiore a quello minimo originariamente previsto dal contratto.**

Qualora la proroga venga richiesta nel corso dell'ultimo anno del periodo di differimento in corso, il valore della posizione individuale oggetto di trasferimento non potrà risultare inferiore al cumulo dei premi destinati all'investimento corrispondenti alle quote accreditate e presenti sul contratto alla data di effetto dell'operazione;

- b) accredita sul contratto quote del neocostituito Fondo interno in numero pari a

quello risultante dal rapporto fra il valore della posizione individuale oggetto di trasferimento ed il valore unitario della quota del predetto neocostituito Fondo interno, determinato il secondo lunedì successivo alla data di effetto dell'operazione;

c) ricalcola la rendita annua minima garantita, di cui all'Art. I delle Condizioni di assicurazione, sviluppando il seguente procedimento:

◆ contratti a premio unico:

si divide il valore della posizione individuale, come sopra determinato, per il coefficiente di conversione in rendita vitalizia (per differimenti complessivi fino a 10 anni) oppure per il coefficiente di conversione in rendita da corrispondere in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia (per differimenti complessivi superiori a 10 anni), di più recente comunicazione all'ISVAP, in vigore alla data di effetto dell'operazione;

◆ contratti a premio unico ricorrente:

◇ si sommano il valore della posizione individuale, come sopra determinato, e l'importo complessivo dei premi programmati, destinati all'investimento, che risultano ancora dovuti alla data di effetto dell'operazione. Qualora il differimento complessivo risulti superiore a 20 anni, per importo complessivo dei premi programmati destinati all'investimento si intende quello relativo alle prime 10 annualità di premio unico ricorrente;

◇ si divide tale somma per il coefficiente di conversione in rendita vitalizia (per differimenti complessivi fino a 10 anni) oppure per il coefficiente di conversione in rendita da corrispondere in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia (per differimenti complessivi superiori a 10 anni), di più recente comunicazione all'ISVAP, in vigore alla data di effetto dell'operazione.

I coefficienti di conversione sono quelli relativi all'età dell'Assicurato al termine del nuovo periodo di differimento.

Nessuna modifica viene apportata alla garanzia di capitale minimo liquidabile in caso di morte dell'Assicurato entro il termine del periodo di differimento.

15.3. Opzioni al termine del periodo di differimento

Il Contraente, con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto al termine del periodo di differimento, può richiedere che:

- a) la rendita vitalizia assicurata venga convertita in una rendita certa per un prefissato numero di anni e successivamente vitalizia;
- b) la rendita vitalizia assicurata venga convertita in una rendita vitalizia su due teste (l'Assicurato ed un'altra persona designata fra i familiari fiscalmente a carico), reversibile totalmente, o parzialmente, sulla seconda testa se sopravvive;
- c) la rendita pagabile in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia venga convertita in una rendita vitalizia su due teste (l'Assicurato ed un'altra persona designata fra i familiari fiscalmente a carico) reversibile totalmente, oppure parzialmente, sulla seconda testa se sopravvive.

Il Contraente ha anche la facoltà di richiedere che la rendita annua assicurata venga corrisposta con una cadenza diversa da annua (semestrale, trimestrale, mensile).

L'importo della rendita annua derivante dall'esercizio delle opzioni sopra richiamate verrà determinato con i criteri riportati nell'Art. 4 delle Condizioni di assicurazione. La rendita d'opzione si rivaluta annualmente con i criteri descritti al punto 3 della presente Sezione della Nota Informativa.

16. MODALITÀ DI REVOCA DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Il Contraente, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174, ha diritto di revocare la proposta di assicurazione fino alla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

A.I.P. S.p.A. – VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 80 – 00193 ROMA – ITALIA.

La Società, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, provvede alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal Contraente.

La data di effetto della revoca coincide con la data di spedizione della lettera raccomandata A.R..

17. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174, può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata A.R., indirizzata a:

A.I.P. S.p.A. – VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 80 – 00193 ROMA – ITALIA.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle 24.00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata A.R..

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, previa consegna della Nota di copertura e delle eventuali appendici al contratto, rimborsa al Contraente la somma corrispondente ai premi versati rettificata:

- a) in aumento per l'ammontare pari alla differenza fra il controvalore delle quote accreditate al contratto ed i premi versati destinati all'investimento, se tale differenza è positiva;
- b) in diminuzione per l'ammontare pari alla differenza fra il controvalore delle quote accreditate al contratto ed i premi versati destinati all'investimento, se tale differenza è negativa.

Il controvalore delle quote si ottiene moltiplicando il numero delle quote di ciascun Fondo interno cui risulta collegato il contratto alla data di ricevimento della comunicazione di recesso per il corrispondente valore unitario della quota, e sommando i risultati così ottenuti.

Il valore unitario della quota è quello determinato l'ultimo lunedì del mese in cui la Società ha ricevuto la comunicazione di recesso, se tale comunicazione risulta pervenuta nella prima quindicina del mese, altrimenti il terz'ultimo lunedì del mese successivo a quello di ricevimento della predetta comunicazione di recesso.

In caso di recesso la Società trattiene dall'importo liquidabile le spese sostenute per l'emissione del contratto, quantificate in € 50 ed indicate nel modulo di sottoscrizione.

18. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per ottenere dalla Società qualsiasi pagamento relativo alle prestazioni assicurate l'avente diritto deve fornire preventivamente alla Società stessa la documentazione riportata all'Art. 19 delle Condizioni di assicurazione.

La Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale in vigore.

Si ricorda che il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

19. REGIME FISCALE

Il regime fiscale descritto è quello in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa.

19.1 Deducibilità dei premi

Le assicurazioni sulla vita stipulate quale forma pensionistica individuale ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 danno diritto ad una deduzione dal reddito annuo complessivo nei limiti del 12% di detto reddito con il massimo di € 5.164,57.

Nel plafond sopra indicato rientrano tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche collettive ed individuali con la sola eccezione del TFR, e cioè:

- ◆ i contributi e i premi versati ad altre forme di previdenza complementare (fondi pensione chiusi, fondi pensione aperti, forme pensionistiche individuali);
- ◆ i contributi versati a fondi pensione chiusi od aperti ai sensi dell'art. 2 della legge 335/95, eccedenti il massimale contributivo annuo determinato con i criteri fissati dal D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579;
- ◆ le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza interni istituiti ai sensi dell'art. 70, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, se costituiti in conti individuali intestati ai singoli dipendenti;
- ◆ i contributi e premi versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse.

Per i lavoratori dipendenti è previsto un ulteriore limite: l'importo deducibile dal reddito di lavoro dipendente non può superare il doppio della quota TFR destinato alle

forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124. Tale vincolo non opera nel caso in cui:

- ◆ non sia stata istituita una forma pensionistica collettiva;
- ◆ la forma pensionistica collettiva non operi trascorsi due anni dalla data della sua costituzione;
- ◆ nel settore di appartenenza non sia previsto l'istituto del TFR (es. settore edile, dipendenti pubblici che non hanno optato per la trasformazione dell'indennità di fine rapporto, etc.);
- ◆ la fonte istitutiva della forma pensionistica collettiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori.

Il Contraente deve comunicare alla Società, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo del premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi.

19.2 Regime fiscale applicabile ai vecchi iscritti

Il Contraente che risulti già iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 e che non abbia riscattato la posizione previdenziale, è tenuto a produrre la documentazione attestante detta condizione, ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile al contratto.

Per tali soggetti, ai fini della deducibilità dei premi versati:

- ◆ non si applica il limite del TFR, relativamente ai redditi da lavoro dipendente;
- ◆ per i versamenti effettuati fino al 31 dicembre 2005, il limite assoluto di € 5.164,57 è aumentato fino a concorrenza dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari nell'anno 1999, riferibili ad una annualità di contributi.

19.3. Tassazione dei rendimenti maturati nel corso del periodo di differimento

Il risultato netto maturato sul contratto nel corso del periodo di differimento, viene assoggettato annualmente ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%. Per risultato netto si intende la differenza fra il valore attuale della rendita in corso di costituzione, al termine dell'anno considerato, diminuito dei premi versati nell'anno, ed il valore attuale della rendita in corso di costituzione all'inizio dell'anno considerato.

L'eventuale risultato negativo può essere recuperato negli esercizi successivi, senza limiti temporali.

19.4. Tassazione del valore di riscatto parziale

Le somme liquidate a titolo di riscatto nelle ipotesi consentite dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 sono assoggettate a tassazione separata per l'intero importo, al netto del pro-quota dei premi non dedotti oggetto di riscatto.

L'aliquota da applicare è quella media corrispondente ad un reddito di riferimento ottenuto moltiplicando l'importo del riscatto, diminuito del pro-quota dei premi non dedotti e del pro-quota dei rendimenti finanziari già tassati, per il rapporto fra 12 ed il numero di anni e frazione di anno in cui sono stati versati i premi.

All'atto della liquidazione definitiva della posizione individuale, la Società opera un conguaglio di imposta tenendo conto della percentuale del valore della posizione individuale complessivamente corrisposta in forma di capitale, ivi comprese le somme erogate per riscatto parziale.

Successivamente l'Amministrazione finanziaria opera un conguaglio di imposta in relazione all'aliquota media di tassazione applicata ai redditi del Contraente nel corso del quinquennio precedente l'anno in cui è sorto il diritto alla liquidazione definitiva della posizione individuale.

19.5. Tassazione del valore di riscatto totale

Le somme liquidate a seguito del pensionamento o della cessazione del rapporto di

lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti vengono assoggettate a tassazione separata sulla base di un'aliquota determinata con i criteri indicati per il riscatto parziale. L'imponibile è dato dall'importo erogato, al netto dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta sostitutiva e dei premi non dedotti.

Successivamente l'Amministrazione finanziaria opera un conguaglio di imposta in relazione all'aliquota media di tassazione applicata ai redditi del Contraente nel corso del quinquennio precedente l'anno in cui è sorto il diritto alla liquidazione definitiva della posizione individuale.

Le somme liquidate a seguito di cause diverse da quelle sopra menzionate si cumulano agli altri redditi del Contraente e vengono assoggettate a tassazione ordinaria, al netto dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta sostitutiva e dei premi non dedotti. La Società applica la ritenuta d'acconto di cui all'art. 24, comma 1, del D.P.R. 600/1973.

19.6. Tassazione delle somme pagate a seguito del decesso dell'Assicurato durante il periodo di differimento

Le somme liquidate a seguito del decesso dell'Assicurato sono assoggettate a tassazione separata per il loro importo diminuito dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva e dei premi non dedotti.

L'aliquota di imposta da applicare viene calcolata con i criteri indicati per il caso del riscatto parziale.

Anche in questo caso l'Amministrazione finanziaria opera, successivamente, un conguaglio di imposta in relazione all'aliquota media di tassazione applicata ai redditi dell'Assicurato nel corso del quinquennio precedente l'anno in cui si è verificato il decesso.

19.7. Tassazione del valore di riscatto al termine del periodo di differimento

Premesso che la somma liquidabile a tale titolo non può superare il 50% del valore della posizione individuale (salvo il caso in cui la rendita annua derivante dalla conversione del valore della posizione individuale sia di importo inferiore all'assegno sociale ovvero il Contraente sia un "vecchio iscritto") la tassazione avverrà sempre secondo il principio della tassazione separata sulla base di un'aliquota determinata con i criteri indicati per il riscatto parziale.

L'imponibile sarà pari:

- ◆ alla somma riscattata diminuita del pro-quota dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva e del pro-quota dei premi non dedotti, quando l'ammontare riscattato sia inferiore od uguale ad 1/3 del valore della posizione individuale;
- ◆ alla somma riscattata, diminuita del pro-quota dei premi non dedotti, quando tale somma sia compresa fra 1/3 e 1/2 del valore della posizione individuale.

19.8. Trasferimento della posizione individuale

Il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare è esente da ogni onere fiscale.

19.9. Tassazione della rendita nel periodo di godimento

La parte di rendita corrispondente ai premi non dedotti e ai rendimenti già tassati nella fase di accumulo, è esente da tassazione.

La parte di rendita corrispondente ai premi dedotti costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed è assoggettato a tassazione ordinaria. La Società applica le ritenute d'acconto di cui all'art. 24, comma 1, del D.P.R. 600/1973.

I rendimenti maturati durante il periodo di godimento della rendita sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

20. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione. In tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

21. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

A.I.P. S.p.A. – SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI
VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 80 – 00193 ROMA – ITALIA
tel. 06.3571.1 - fax 06.3571.4509
e-mail: AssistenzaClientiReclami@FideuramVita.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

22. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

SEZIONE D INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

1. PUBBLICAZIONE DEL VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEI FONDI INTERNI

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo interno, calcolato il lunedì di ogni settimana con i criteri descritti al punto 4.6 della SEZIONE C della presente Nota Informativa, viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di calcolo su Il Sole 24 Ore o su altro quotidiano a diffusione nazionale che la Società si impegna a rendere noto tempestivamente al Contraente.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare, su richiesta scritta del Contraente, l'ultimo rendiconto della gestione di ciascun Fondo interno cui risulta collegato il contratto.

2. COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

La Società si impegna ad inviare al Contraente le seguenti comunicazioni:

a) successivamente alla data di conclusione del contratto:

- ◆ tutti i dati relativi al versamento del premio corrisposto alla stipula ed all'investimento dello stesso nel corrispondente Fondo interno (premio versato alla sottoscrizione del contratto e corrispondente premio destinato all'investimento, data di entrata in vigore dell'assicurazione coincidente con la data di decorrenza del contratto, denominazione del Fondo interno associato al contratto, numero di quote attribuite al contratto con evidenza del valore unitario della quota utilizzato).;
- ◆ Nota di copertura;

b) a seguito del versamento di premi unici aggiuntivi, di modifica del termine del periodo di differimento o di riscatti parziali:

- ◆ lettera di conferma dell'avvenuta operazione contenente gli aggiornamenti relativi alle prestazioni assicurate;

c) entro il 31 marzo di ogni anno:

c.1) un rendiconto annuale contenente le seguenti informazioni riferite all'ultimo anno solare trascorso:

- ◆ numero delle quote presenti sul contratto e relativo controvalore all'inizio dell'anno di riferimento;
- ◆ dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento con il corrispondente numero di quote assegnate al contratto e relativo controvalore;
- ◆ numero delle quote liquidate nell'anno di riferimento a seguito di riscatti parziali e relativo importo liquidato;
- ◆ numero delle quote presenti sul contratto e relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
- ◆ valore della rendita annua minima garantita al termine del periodo di differimento;

- c.2) l'attestazione relativa ai premi pagati nell'anno, utilizzabile anche ai fini fiscali;
- d) a seguito di variazione dei soggetti del contratto:
- ◆ appendice al contratto contenente la conferma dell'avvenuta variazione e gli aggiornamenti relativi ai nuovi soggetti subentrati nel contratto;
- e) a seguito di riscatto totale:
- ◆ lettera di conferma dell'avvenuta operazione.

Inoltre nel corso della durata del periodo di differimento la Società:

- ◆ su richiesta del Contraente e non oltre 10 giorni dal ricevimento della medesima fornisce informazioni sulla posizione assicurativa;
- ◆ comunica per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire negli elementi indicati nel fascicolo di proposta alla voce "Società" o nella presente Nota Informativa;
- ◆ invia al Contraente l'avviso di scadenza dell'annualità di premio unico ricorrente, corredato del modulo di versamento.

In ogni caso, per qualsiasi informazione relativa al contratto, il Contraente potrà contattare direttamente la Società, telefonando al Servizio Assistenza Clienti (tel. 06-35711) oppure scrivendo a:

A.I.P. S.p.A. – SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI - VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 80 – 00193 ROMA – ITALIA.

Il Direttore Generale
(Massimo Ratti)



Indice

	pag.
GLOSSARIO	3
 REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI	
Art. 1 - Aspetti generali dei Fondi interni	5
Art. 2 - Obiettivo dei Fondi interni	5
Art. 3 - Caratteristiche dei Fondi interni	5
Art. 4 - Valutazione del patrimonio dei Fondi interni e calcolo del valore della quota	5
Art. 5 - Spese a carico dei Fondi interni	6
Art. 6 - Liquidazione anticipata dei Fondi interni	6
Art. 7 - Modifiche al Regolamento	6
 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	
SEZIONE PRIMA – PRESTAZIONI ASSICURATE	
Art. 1 - Rendita differita	7
Art. 2 - Rivalutazione della rendita nel corso del periodo di godimento	7
Art. 3 - Somma liquidabile in caso di morte ...	8
Art. 4 - Opzioni	9
 SEZIONE SECONDA – PERIODO DI DIFFERIMENTO	
Art. 5 - Et� dell'Assicurato e durata del periodo di differimento	9
Art. 6 - Anticipazione del termine del periodo di differimento	9
Art. 7 - Proroga del termine del periodo di differimento	10
 SEZIONE TERZA – PREMI	
Art. 8 - Pagamento del premio	11
Art. 9 - Investimento dei premi	12
Art. 10 - Premi aggiuntivi	12
 SEZIONE QUARTA – RIDUZIONE E RISCATTO	
Art. 11 - Riduzione	13
Art. 12 - Riscatto anticipato	13
Art. 13 - Trasferimenti	14
Art. 14 - Riscatto al termine del periodo di differimento.....	14

Art. 15 - Rinuncia al riscatto al termine del periodo di differimento	15
--	----

SEZIONE QUINTA – IL CONTRATTO

Art. 16 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione	15
Art. 17 - Diritto di recesso	15
Art. 18 - Beneficiari	16
Art. 19 - Pagamenti della Società	16
Art. 20 - Prestiti	17
Art. 21 - Cessione, pegno, vincolo	17
Art. 22 - Liquidazione anticipata dei Fondi interni	17
Art. 23 - Modifiche alle Condizioni di assicurazione	17
Art. 24 - Comunicazioni del Contraente	17
Art. 25 - Legge applicabile	17
Art. 26 - Tasse ed imposte	17
Art. 27 - Foro competente	17

SEZIONE SESTA – ALLEGATI E TABELLE

Allegato I	18
Allegato II	19
Allegato III	20
Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita	21
Tabelle dei coefficienti di riscatto	23

GLOSSARIO

ANNUALITA' DI PREMIO UNICO RICORRENTE

E' l'importo che si ottiene dividendo il valore del Piano Programmato dei versamenti per il numero intero di anni di durata del periodo di differimento.

E' calcolata sulla base degli elementi indicati nel modulo di sottoscrizione.

ASSICURATO

E' la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.

ASSICURAZIONE UNIT LINKED

E' un contratto di assicurazione nel quale il valore delle prestazioni assicurate è collegato al valore unitario della quota di uno o più fondi di investimento interni od esterni alla Società, nei quali confluiscono i premi versati dal Contraente.

BENEFICIARIO

E' colui al quale spettano le prestazioni assicurate.

CARICAMENTO

È la parte di premio che la Società trattiene per le spese di acquisizione e gestione del contratto e per l'incasso dei premi.

CLASSE DI PATRIMONIO POTENZIALE

E' assegnata al contratto in funzione del valore complessivo dei premi che il Contraente prevede di versare.

CONTRAENTE

E' colui che stipula il contratto con la Società, si impegna al pagamento dei premi ed esercita i diritti contrattuali.

CONTROASSICURAZIONE

E' la garanzia prestata dalla Società in caso di decesso dell'Assicurato entro la data in cui termina il periodo di differimento.

CONTROVALORE DELLE QUOTE

E' l'importo ottenuto moltiplicando il numero di quote di un Fondo interno per il valore unitario della quota del Fondo stesso.

DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

E' la data in cui la Società ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per la corresponsione del premio dovuto alla stipula.

DATA DI VALUTA

E' la data a partire dalla quale la Società ha la disponibilità dell'importo corrispondente al premio versato; dipende dal mezzo di pagamento utilizzato.

FASCICOLO DI PROPOSTA

E' l'insieme dei seguenti documenti: Nota Informativa, Regolamento dei Fondi interni, Condizioni di assicurazione e moduli necessari per la sottoscrizione del contratto.

FONDO INTERNO

E' un portafoglio indiviso di attività mobiliari, gestito professionalmente dalla Società, nel quale confluiscono i premi destinati all'investimento.

GESTIONE SPECIALE PRE.V.I.-2

E' il portafoglio di attività il cui rendimento annuo viene utilizzato per la rivalutazione della rendita assicurata durante il periodo di godimento della stessa.

INFORTUNIO

E' l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce all'Assicurato lesioni fisiche, obiettivamente constatabili.

NOTA DI COPERTURA

E' il documento probatorio del contratto, emesso dalla Società ai sensi dell'art. 1888 del codice civile.

PATRIMONIO NETTO DEL FONDO INTERNO

E' il valore delle attività mobiliari presenti nel Fondo interno al netto di ogni spesa ed onere gravante sul Fondo stesso.

PERIODO DI DIFFERIMENTO

E' l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di conclusione del contratto e la data in cui matura il diritto a percepire il capitale liquidabile in caso di vita dell'Assicurato.

PERIODO DI GODIMENTO DELLA RENDITA

E' il periodo durante il quale i Beneficiari della rendita assicurata ricevono il pagamento della rendita stessa. Tale periodo ha inizio alle ore 00.00 del giorno successivo al termine del periodo di differimento.

PIANO PROGRAMMATO DEI VERSAMENTI

E' l'insieme dei seguenti elementi indicati nel modulo di sottoscrizione: importo della rata di premio unico ricorrente, frequenza di pagamento della rata, numero di annualità di premio unico ricorrente da corrispondere entro il termine del periodo di differimento.

PREMIO

E' l'importo che il Contraente versa alla Società quale corrispettivo delle prestazioni assicurate.

PREMIO DESTINATO ALL'INVESTIMENTO

E' il premio al netto dei caricamenti, investito nel Fondo interno.

PREMIO UNICO

E' il premio da corrispondere in unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.

PREMIO UNICO AGGIUNTIVO

Per i contratti sottoscritti nella forma a premio unico, è il premio che il Contraente versa in unica soluzione in qualsiasi momento successivo alla data di conclusione del contratto.

Per i contratti sottoscritti nella forma a premio unico ricorrente, è il premio che il Contraente versa in unica soluzione in aggiunta al valore del Piano Programmato dei versamenti.

PREMIO UNICO RICORRENTE

E' il premio da corrispondere nel corso del periodo di differimento mediante una successione di versamenti programmati.

QUOTA DEL FONDO INTERNO

E' ciascuna delle unità in cui è suddiviso il patrimonio netto del Fondo interno. Tutte le quote appartenenti allo stesso Fondo interno hanno uguale valore ed uguali diritti.

QUOTE ACCREDITATE AL CONTRATTO

Sono le quote del Fondo interno attribuite al contratto a seguito dell'investimento del premio. Il numero di quote attribuite è determinato dividendo il premio destinato all'investimento per il valore unitario della quota del Fondo interno alla data in cui ha luogo l'investimento.

RIDUZIONE

E' l'evento che si verifica nel caso in cui, al termine del periodo di differimento, non risulti interamente versato il valore del Piano Programmato dei versamenti.

RISCATTO

E' l'operazione con la quale la Società, su richiesta del Contraente, liquida anticipatamente il contratto rispetto alla data in cui matura il diritto alle prestazioni assicurate.

RISERVA MATEMATICA

È l'importo complessivamente accantonato dalla Società per far fronte ai propri impegni contrattuali.

SOCIETA'

E' Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.A., in forma abbreviata A.I.P. S.p.A..

SOGGETTI DEL CONTRATTO

I soggetti del contratto sono: la Società, il Contraente e l'Assicurato.

TASSO DI RIVALUTAZIONE MINIMO GARANTITO

E' il tasso minimo previsto dal contratto per la rivalutazione della rendita assicurata.

TASSO TECNICO DI TARIFFA

E' il tasso di interesse utilizzato dalla Società per il calcolo della rendita assicurata.

VALORE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

E' l'importo corrispondente al controvalore delle quote accreditate e presenti sul contratto.

VALORE DEL PIANO PROGRAMMATO DEI VERSAMENTI

E' l'importo complessivo dei premi unici ricorrenti che il Contraente si impegna a versare entro il termine del periodo di differimento. Si ottiene moltiplicando tra loro gli elementi che definiscono il Piano Programmato dei versamenti (importo e frequenza di pagamento della rata, numero di annualità di premio unico ricorrente).

VALORE UNITARIO DELLA QUOTA

E' il valore di ciascuna quota del Fondo interno. Si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo interno ad una certa data per il numero delle quote presenti nel Fondo stesso alla medesima data.

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

Art. 1 – Aspetti generali dei Fondi interni

La Società costituisce e gestisce, secondo le modalità del presente Regolamento, Fondi interni nei quali confluiscono i premi destinati all'investimento versati a fronte dei contratti di assicurazione appartenenti alla serie Financial Age Pension.

Ciascun Fondo interno risulta identificato dalla sigla F.A.P. seguita dall'indicazione dell'anno di costituzione e di quello di scadenza.

Ciascun Fondo interno è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti.

Art. 2 – Obiettivo dei Fondi interni

Ciascun Fondo interno si propone di conseguire nel tempo, mediante una opportuna politica d'investimento determinata in funzione dell'orizzonte temporale che caratterizza il Fondo stesso, il più elevato incremento del valore della quota, compatibilmente con l'obiettivo di conservazione del capitale investito.

Il profilo di rischio associato al Fondo interno è tanto più elevato quanto più lunga è la durata del Fondo stesso, per il maggiore ricorso ad impieghi di tipo azionario.

In considerazione della presenza della garanzia di restituzione del capitale investito, il profilo di rischio associato al Fondo interno può essere definito di grado "molto basso" quando la durata è pari a 1 anno, di grado "basso" quando la durata è superiore a 1 anno ma inferiore od uguale a 4 anni, di grado "medio-basso" quando la durata è superiore a 4 anni ma inferiore a 13 anni, e di grado "medio-alto" quando la durata è uguale o superiore a 13 anni.

Il rischio tende a ridursi con l'approssimarsi della scadenza del Fondo interno, fino a diventare nullo in data coincidente con la scadenza dello stesso.

Art. 3 – Caratteristiche dei Fondi interni

Gli investimenti delle risorse affluite ai Fondi interni rientrano nelle categorie di attività previste dalla SEZIONE 3 della Circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

In particolare gli investimenti sono rappresentati da quote del Fondo multicompartimentale lussemburghese Fideuram Fund.

Fideuram Fund è un fondo comune di investimento che soddisfa le condizioni richieste dalla direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla direttiva 88/220/CEE. La Società di gestione è denominata Fideuram Gestions S.A.; Fideuram Fund e la Società di gestione hanno sede legale in Avenue de la Porte Neuve 13 – Lussemburgo.

Alcuni comparti di Fideuram Fund investono prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria, altri in strumenti finanziari di natura azionaria, differenziati per area geografica e/o settore industriale.

In particolare i comparti obbligazionari verso cui i Fondi interni indirizzano gli investimenti contengono prevalentemente titoli di debito emessi da stati, organismi internazionali o società private, differenziati per durata dell'obbligazione.

I comparti azionari diversificati per area geografica contengono titoli azionari di emittenti aventi sede sociale o attività economica principale in determinate aree geografiche (in via prevalente Italia, Francia, Giappone, Europa, Stati Uniti d'America, Pacifico, paesi emergenti) ed in quest'ultime quotate in borsa o negoziate.

Alcuni comparti azionari sono diversificati anche per settore di attività economica prevalente (industria, finanza, tecnologia, telecomunicazioni, energia, materie prime, utilities, prodotti di consumo, salute e benessere).

L'investimento nel Fondo multicompartimentale lussemburghese Fideuram Fund non genera crediti d'imposta.

La Società opera in proprio il servizio di *asset allocation* dei Fondi interni e si riserva la facoltà di affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Società che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione dei Fondi interni.

Alla data di costituzione di ciascun Fondo interno la Società opera la ripartizione degli investimenti tenendo conto della garanzia di restituzione del capitale investito e della durata del Fondo stesso.

La ripartizione iniziale viene costantemente adeguata in funzione della durata residua del Fondo interno, sempre nel rispetto dell'obiettivo di conservazione del capitale investito.

Il ricorso ad impieghi di tipo azionario può superare l'80% dell'investimento quando la durata del Fondo interno è superiore a 20 anni, ed è inferiore al 20% quando la durata del Fondo interno è minore di 5 anni. La Società si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

Qualora la Società, nell'interesse dei Contraenti, ritenesse opportuno orientare gli investimenti dei Fondi interni verso OICR diversi da Fideuram Fund ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti, indicando anche il nuovo livello delle commissioni di gestione. Nel caso in cui tali commissioni risultassero superiori a quanto indicato al successivo Art. 5, sarà consentito il diritto di recesso senza penali ai sensi della circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002.

Art. 4 – Valutazione del patrimonio dei Fondi interni e calcolo del valore della quota

Il patrimonio di ciascun Fondo interno viene calcolato ogni lunedì sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al venerdì precedente:

- a) i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo

corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;

- b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Società con prudenza e buona fede;
- c) le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla corrispondente Società di gestione;
- d) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo interno.

Il valore unitario della quota alla data di costituzione di ciascun Fondo interno è fissato in € 10.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo interno viene determinato il lunedì di ogni settimana dividendo il patrimonio del Fondo interno come sopra calcolato, al netto delle spese di cui al successivo Art. 5, per il numero delle quote presenti nel Fondo a quella data. Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni, rilevate il venerdì, di una parte consistente delle attività del Fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del Fondo interno riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il lunedì di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà calcolato il giorno lavorativo successivo più prossimo, ma sarà comunque riferito ai valori di Borsa rilevati il venerdì. Il numero delle quote in cui il Fondo interno risulta suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo interno medesimo.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo interno viene pubblicato, entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha luogo il calcolo, su Il Sole 24 Ore o su altro quotidiano a diffusione nazionale che la Società comunicherà tempestivamente al Contraente.

Art. 5 – Spese a carico dei Fondi interni

A carico di ciascun Fondo interno vengono imputati:

- a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell'ambito del Fondo interno, contestualmente alle relative operazioni;
- b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nei Fondi interni, l'adeguatezza delle attività

stesse rispetto agli impegni assunti dalla Società e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota;

- c) i costi di pubblicazione del valore unitario della quota;
- d) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo interno;
- e) la commissione di gestione commisurata al 2,00%, su base annua, del valore del patrimonio del Fondo interno, al netto degli altri costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese di amministrazione e di custodia delle attività del Fondo interno;
- f) il costo per la garanzia in caso di morte, posto pari allo 0,05%, su base annua, del valore del patrimonio del Fondo interno, al netto delle altre spese ed oneri.

Nella determinazione del valore unitario della quota da utilizzare per tutte le operazioni che riguardano i contratti appartenenti alla serie Financial Age Pension si tiene conto delle spese di cui ai punti precedenti. Le voci di cui alle lettere b), c), e) ed f) vengono contabilizzate con cadenza settimanale.

Su ciascun Fondo interno gravano, in via indiretta, anche le commissioni di gestione prelevate sui fondi comuni di investimento mobiliare verso i quali vengono indirizzati gli investimenti dei Fondi interni.

In particolare i comparti del Fondo comune di investimento mobiliare Fideuram Fund prevedono le seguenti commissioni:

- ◆ 0,75% per i comparti monetari;
- ◆ da 0,50% a 1,20% per i comparti obbligazionari;
- ◆ da 1,80% a 2,15% per i comparti azionari.

Nel caso in cui le commissioni dei comparti Fideuram Fund vengano modificate, la Società comunicherà per iscritto al Contraente il nuovo livello delle stesse, consentendo il diritto di recesso senza penali ai sensi della circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002.

Art. 6 – Liquidazione anticipata dei Fondi interni

La Società, nell'interesse del Contraente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare uno o più Fondi interni in anticipo rispetto alla loro data di scadenza.

Tale facoltà viene esercitata qualora la consistenza degli investimenti presenti in un Fondo interno fosse ritenuta, a giudizio della Società, insufficiente a determinare un'ottimizzazione dei risultati di quel Fondo.

In tal caso, con effetto dal 31 dicembre dello stesso anno, il valore delle attività del Fondo interno in liquidazione viene trasferito ad un altro Fondo interno F.A.P. avente la medesima data di scadenza e lo stesso profilo di rischio.

Art. 7 – Modifiche al Regolamento

La Società si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nella legislazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE PRIMA – PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 1 – Rendita differita

La società si impegna, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del periodo di differimento, a corrispondere:

- a) qualora la durata del periodo di differimento sia inferiore od uguale a 10 anni, una rendita vitalizia rivalutabile, pagabile in rate annuali posticipate. L'importo della rendita annua si ottiene dividendo il valore della posizione individuale per il coefficiente di conversione riportato nella Nota di copertura, salvo che per la parte di essa derivante da versamenti di premi unici aggiuntivi, con riferimento alla quale varranno i coefficienti di conversione in rendita, di più recente comunicazione all'ISVAP, in vigore alla data di versamento di ciascun premio unico aggiuntivo;
- b) qualora la durata del periodo di differimento sia superiore a 10 ed inferiore o uguale a 20 anni, una rendita rivalutabile, pagabile in rate annuali posticipate in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia. L'importo della rendita annua si ottiene dividendo il valore della posizione individuale per il coefficiente di conversione riportato nella Nota di copertura, salvo che per la parte di essa derivante da versamenti di premi unici aggiuntivi, con riferimento alla quale varranno i coefficienti di conversione in rendita, di più recente comunicazione all'ISVAP, in vigore alla data di versamento di ciascun premio unico aggiuntivo;
- c) qualora la durata del periodo di differimento sia superiore a 20 anni, una rendita rivalutabile, pagabile in rate annuali posticipate in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia. L'importo della rendita annua si ottiene dividendo il valore della posizione individuale per il coefficiente di conversione riportato nella Nota di copertura, salvo che per la parte di essa derivante da versamenti di premi unici aggiuntivi e di premi unici ricorrenti successivi alla decima annualità, con riferimento alla quale varranno i coefficienti di conversione in rendita, di più recente comunicazione all'ISVAP, in vigore alla data di versamento di ciascuno di tali premi.

Il valore della posizione individuale al termine del periodo di differimento viene determinato in base al valore unitario delle quote dei singoli Fondi interni, accreditate e presenti sul contratto, calcolato l'ultimo

lunedì del mese in cui cade il termine del periodo di differimento.

Qualora non siano stati effettuati riscatti e, per i contratti sottoscritti nella forma a premio unico ricorrente, risulti interamente corrisposto il valore del Piano Programmato dei versamenti, la Società garantisce un valore della posizione individuale minimo pari al totale dei premi destinati all'investimento. La rendita annua verrà rivalutata ad ogni ricorrenza annuale con le modalità previste dal successivo Art. 2 sulla base del rendimento della gestione speciale PRE.V.I.-2, il cui Regolamento è riportato nell'Allegato III delle presenti Condizioni di assicurazione. Resta inteso che l'errata indicazione della data di nascita dell'Assicurato comporta la rettifica dei coefficienti di conversione in rendita ed il conseguente ricalcolo delle rendite annue minime garantite.

Art. 2 – Rivalutazione della rendita nel corso del periodo di godimento

Ad ogni ricorrenza annuale del termine del periodo di differimento, data di seguito denominata "ricorrenza annuale della rendita", la rendita annua assicurata verrà rivalutata mediante il riconoscimento di una rendita aggiuntiva.

La rendita aggiuntiva si ottiene applicando il tasso di rivalutazione, più avanti definito, alla rendita assicurata rivalutata, costituita dalla rendita assicurata al termine del periodo di differimento, determinata in conformità al precedente Art. 1, aumentata delle rendite aggiuntive riconosciute fino alla precedente ricorrenza annuale della rendita.

Nel periodo di erogazione in modo certo della rendita assicurata il tasso di rivalutazione viene determinato come segue:

- a) si considera il rendimento della gestione speciale PRE.V.I.-2 conseguito nei 12 mesi di calendario che precedono il terzo mese di calendario antecedente quello in cui cade la ricorrenza annuale della rendita;
- b) si calcola il rendimento della gestione speciale PRE.V.I.-2 da retrocedere sul contratto moltiplicando il rendimento di cui al precedente punto a) per l'aliquota di retrocessione, non inferiore all'80%, che la Società definirà annualmente e comunicherà al Contraente. Resta comunque stabilito che la quota di rendimento trattenuta dalla Società, espressa dalla differenza fra il rendimento della gestione speciale

PRE.V.I.-2 ed il rendimento da retrocedere sul contratto, non potrà essere inferiore a 1% (unopercento);

- c) si sconta per il periodo di un anno, al tasso tecnico di tariffa, la differenza fra il rendimento da retrocedere sul contratto, di cui al precedente punto b), ed il tasso tecnico di tariffa, ottenendo il tasso di rivalutazione cercato.

Il tasso di rivalutazione così calcolato non potrà comunque risultare inferiore al tasso di rivalutazione minimo garantito.

Nel periodo di erogazione della rendita vitalizia, a condizione che il numero delle rendite vitalizie in godimento rivalutabili in relazione al rendimento della gestione speciale PRE.V.I.-2 sia almeno pari a 3.000, il tasso di rivalutazione si ottiene sommando algebricamente al tasso di rivalutazione di cui al precedente punto c) il valore ottenuto sviluppando il seguente procedimento:

- d) si calcola, alla ricorrenza annuale della rendita, la riserva matematica delle rendite in godimento rivalutabili in relazione al rendimento della gestione speciale PRE.V.I.-2;
- e) si calcola, alla stessa data e con riferimento agli stessi contratti di cui al punto d), la riserva matematica delle rendite che sarebbero state in godimento sulla base delle leggi di sopravvivenza utilizzate dalla Società per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita applicati sui predetti contratti;
- f) si sottrae dall'importo di cui al punto e) l'importo di cui al punto d) ed il risultato della sottrazione viene diviso per l'importo di cui al punto e);
- g) si considera l'80% del risultato di cui al punto f), ottenendo il valore cercato.

Nel caso in cui il tasso di rivalutazione della rendita risulti uguale a zero oppure negativo, per quell'anno non si effettuerà la rivalutazione della rendita assicurata.

La Società darà annualmente comunicazione al Contraente della rivalutazione della rendita, con indicazione del relativo importo.

Art. 3 – Somma liquidabile in caso di morte

In caso di morte dell'Assicurato nel corso del periodo di differimento, la Società pagherà il valore della posizione individuale alla data del decesso. Il valore della posizione individuale viene calcolato sulla base del valore unitario della quota di ciascun Fondo interno determinato:

- ◆ l'ultimo lunedì del mese di ricezione della lettera raccomandata A.R. contenente la documentazione completa di cui all'Art. 19, lettera c), se pervenuta nella prima quindicina del mese;
- ◆ il terz'ultimo lunedì del mese successivo a quello di ricezione della lettera raccomandata A.R. contenente la predetta documentazione, se pervenuta nella seconda quindicina del mese.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga per infortunio o dopo trascorsi 18 mesi dalla data di conclusione del contratto, l'importo liquidabile non potrà essere inferiore al 102,5% della somma dei premi versati fino alla data del decesso dell'Assicurato, corrispondenti alle quote accreditate e presenti a quel momento sul contratto.

L'eventuale integrazione a carico della Società, pari alla differenza, se positiva, fra l'importo minimo garantito ed il valore della posizione individuale, non potrà, in ogni caso, superare l'ammontare complessivo di:

- ◆ € 75.000, quando il totale dei premi versati corrispondenti alle quote accreditate e presenti sul contratto alla data del decesso sia uguale o superiore a € 100.000;
- ◆ € 50.000, quando il totale dei premi versati corrispondenti alle quote accreditate e presenti sul contratto alla data del decesso sia uguale o superiore a € 50.000 ma inferiore a € 100.000;
- ◆ € 30.000, quando il totale dei premi versati corrispondenti alle quote accreditate e presenti sul contratto alla data del decesso sia uguale o superiore a € 25.000 ma inferiore a € 50.000;
- ◆ € 15.000, quando il totale dei premi versati corrispondenti alle quote accreditate e presenti sul contratto alla data del decesso sia inferiore a € 25.000.

Il costo relativo alla copertura per il caso morte è a carico dei Fondi interni e viene acquisito dalla Società nella misura e con le modalità indicate all'Art. 5 del REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI.

In caso di morte dell'Assicurato dopo il termine del periodo di differimento:

- a) che si verifichi nel periodo di erogazione in modo certo della rendita, la prestazione assicurata è rappresentata dalle annualità di rendita certa non ancora corrisposte che saranno pagate alle loro rispettive scadenze. Con il pagamento dell'ultima

rata annuale di rendita certa il contratto si estingue e cessa ogni obbligo in capo alla Società;

- b) che si verifichi nel periodo di erogazione della rendita vitalizia, la prestazione assicurata è pari all'annualità di rendita in corso di maturazione. Con il pagamento di tale importo il contratto si estingue e nulla è più dovuto dalla Società.

Art. 4 – Opzioni

Al termine del periodo di differimento il Contraente ha la facoltà di richiedere che la rendita assicurata di cui all'Art. 1 sia convertita in una rendita annua da corrispondere in rate mensili, oppure trimestrali, oppure semestrali posticipate.

Il Contraente, inoltre, ha la facoltà di richiedere di convertire:

- a) la rendita vitalizia in una rendita certa per un prefissato numero di anni e successivamente vitalizia;
- b) la rendita vitalizia in una rendita vitalizia su due teste (l'Assicurato ed un'altra persona designata fra i familiari fiscalmente a carico), reversibile totalmente, oppure parzialmente, sulla seconda testa se sopravvive;
- c) la rendita pagabile in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia in una rendita vitalizia su due teste (l'Assicurato ed un'altra persona designata fra i familiari fiscalmente a carico), reversibile totalmente, oppure parzialmente, sulla seconda testa se sopravvive.

L'opzione deve essere comunicata per iscritto alla Società, al più tardi, 90 giorni prima del termine del periodo di differimento.

La rendita annua con frazionamento diverso da annuale e la rendita annua derivante dall'esercizio dell'opzione di cui alla sopraindicata lettera a) verranno determinate utilizzando i coefficienti di conversione in rendita preventivamente comunicati dalla Società al Contraente, calcolati sulle stesse basi tecniche di tariffa applicate per la determinazione della rendita oggetto di conversione.

La rendita annua derivante dall'esercizio delle opzioni di cui alle sopraindicate lettere b) e c) verrà determinata dividendo il valore della posizione individuale al termine del periodo di differimento per il coefficiente di conversione in rendita preventivamente comunicato dalla Società al Contraente, calcolato sulle basi tecniche di tariffa, di più recente comunicazione all'ISVAP, in vigore al termine del periodo di differimento.

Anche le rendite derivanti dall'esercizio delle opzioni sopra richiamate verranno rivalutate annualmente con i criteri esposti all'Art. 2.

SEZIONE SECONDA – PERIODO DI DIFFERIMENTO

Art. 5 – Età dell'Assicurato e durata del periodo di differimento

L'età dell'Assicurato, alla data di conclusione del contratto, deve essere non inferiore a 18 anni.

L'età dell'Assicurato, al termine del periodo di differimento, non potrà risultare:

- ◆ superiore, per più di 5 anni, all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio cui il medesimo risulta iscritto;
- ◆ inferiore, per più di 10 anni, all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio cui il medesimo risulta iscritto, purchè la permanenza complessiva in forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 sia di almeno 15 anni.

Qualora l'Assicurato non sia titolare di reddito da lavoro o di reddito di impresa, per età pensionabile si intende l'età prevista dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 recante norme su "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".

La durata del periodo di differimento è espressa in anni e mesi e non può risultare inferiore a 5 anni.

Il periodo di differimento termina in data coincidente con la fine del mese di compimento dell'età di pensionamento indicata dal Contraente nel modulo di proposta.

Art. 6 – Anticipazione del termine del periodo di differimento

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, una o più volte, che il termine del periodo di differimento, indicato nella Nota di copertura, sia anticipato, di uno o più anni, a condizione che:

- a) la durata del nuovo periodo di differimento calcolata dalla data di conclusione del contratto risulti non inferiore a 5 anni;
- b) l'età dell'Assicurato, al termine del nuovo periodo di differimento, risulti non inferiore, per più di 10 anni, all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio cui l'Assicurato medesimo risulta iscritto, purchè la permanenza complessiva in forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 risulti almeno di 15 anni.

La richiesta deve essere inoltrata alla Società, utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Società

stessa, almeno un mese prima della data di effetto dell'operazione. La data di effetto dell'operazione è posta al 31 dicembre dell'anno di richiesta, se pervenuta alla Società entro il 30 novembre, altrimenti al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di richiesta.

L'operazione di anticipazione comporta:

- ◆ il trasferimento del valore della posizione individuale, diminuito di € 50, al Fondo interno costituito dalla Società all'inizio dell'anno successivo alla data di effetto dell'operazione e la cui scadenza è posta:
 - ◇ al 31 dicembre dell'anno in cui termina il nuovo periodo di differimento, qualora il numero di anni mancanti a tale data sia inferiore od uguale a 30;
 - ◇ al 31 dicembre del 29-mo anno successivo a quello di costituzione del Fondo stesso, qualora il numero di anni mancanti al termine del nuovo periodo di differimento sia superiore a 30;

Il valore della posizione individuale viene calcolato sulla base del valore unitario della quota di ciascun Fondo interno interessato, determinato il secondo lunedì successivo alla data di effetto dell'operazione.

- ◆ l'assegnazione al contratto di un numero di quote del neocostituito Fondo interno pari a quello risultante dal rapporto fra il valore della posizione individuale oggetto di trasferimento ed il valore unitario della quota del predetto neocostituito Fondo interno, determinato il secondo lunedì successivo alla data di effetto dell'operazione;
- ◆ il ricalcolo dell'importo della rendita annua minima garantita di cui all'Art. I, che avverrà sviluppando il seguente procedimento:
 - ◇ contratti a premio unico: si divide il valore della posizione individuale, come sopra determinato, per il coefficiente di conversione in rendita vitalizia, per differimenti complessivi fino a 10 anni, oppure in rendita pagabile in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia, per differimenti complessivi superiori a 10 anni, di più recente comunicazione all'ISVAP, in vigore alla data di effetto dell'operazione;
 - ◇ contratti a premio unico ricorrente:
 - si sommano il valore della posizione individuale, come sopra determinato, e l'importo complessivo dei premi programmati destinati all'investimento che risultano ancora

dovuti alla data di effetto dell'operazione. Qualora il differimento complessivo risulti superiore a 20 anni, per importo complessivo dei premi programmati destinati all'investimento si intende quello relativo alle prime 10 annualità di premio unico ricorrente;

- si divide tale somma per il coefficiente di conversione in rendita vitalizia per differimenti complessivi fino a 10 anni, oppure in rendita pagabile in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia, per differimenti complessivi superiori a 10 anni, di più recente comunicazione all'ISVAP, in vigore alla data di effetto dell'operazione.

I coefficienti di conversione sono quelli relativi all'età dell'Assicurato al termine del nuovo periodo di differimento.

A conferma dell'avvenuta operazione la Società comunica al Contraente la nuova rendita minima assicurata al termine del nuovo periodo di differimento.

Art. 7 – Proroga del termine del periodo di differimento

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, una o più volte, la proroga del termine del periodo di differimento indicato nella Nota di copertura, a condizione che l'età dell'Assicurato al termine del nuovo periodo di differimento non risulti superiore, per più di 5 anni, all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, o, per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa, all'età di cui all'art. I, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La richiesta deve essere inoltrata alla Società, utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Società stessa, almeno 30 giorni prima del termine del periodo di differimento in corso.

La data di effetto dell'operazione è posta al 31 dicembre dell'anno di richiesta, se pervenuta alla Società entro il 30 novembre, altrimenti al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di richiesta e comunque non oltre la data in cui termina il periodo di differimento in corso alla data di richiesta.

L'operazione di proroga comporta:

- ◆ il trasferimento del valore della posizione individuale, diminuito di € 50, al Fondo interno

costituito dalla Società all'inizio dell'anno successivo alla data di effetto dell'operazione e la cui scadenza è posta:

- ◇ al 31 dicembre dell'anno in cui termina il nuovo periodo di differimento, qualora il numero di anni mancanti a tale data sia inferiore od uguale a 30;
- ◇ al 31 dicembre del 29-mo anno successivo a quello di costituzione del Fondo stesso, qualora il numero di anni mancanti al termine del nuovo periodo di differimento sia superiore a 30.

Il valore della posizione individuale viene calcolato sulla base del valore unitario della quota di ciascun Fondo interno interessato, determinato il secondo lunedì successivo alla data di effetto dell'operazione. Qualora la proroga venga richiesta nel corso dell'ultimo anno del periodo di differimento in corso, il valore della posizione individuale oggetto di trasferimento non potrà risultare inferiore al cumulo dei premi versati destinati all'investimento corrispondenti alle quote accreditate e presenti sul contratto alla data di effetto dell'operazione;

- ◆ l'assegnazione al contratto di un numero di quote del neocostituito Fondo interno pari a quello risultante dal rapporto fra il valore della posizione individuale oggetto di trasferimento ed il valore unitario della quota del predetto neocostituito Fondo interno, determinato il secondo lunedì successivo alla data di effetto dell'operazione;
- ◆ il ricalcolo della rendita annua minima garantita di cui all'Art. 1, che avverrà sviluppando il seguente procedimento:
 - ◇ contratti a premio unico: si divide il valore della posizione individuale, come sopra determinato, per il coefficiente di conversione in rendita vitalizia, per differimenti complessivi fino a 10 anni, oppure in rendita pagabile in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia, per differimenti complessivi superiori a 10 anni, di più recente comunicazione all'ISVAP, in vigore alla data di effetto dell'operazione;
 - ◇ contratti a premio unico ricorrente:
 - si sommano il valore della posizione individuale, come sopra determinato, e l'importo complessivo dei premi programmati destinati all'investimento che risultano ancora dovuti alla data di effetto dell'operazione. Qualora il differimento complessivo risulti superiore a 20 anni, per importo complessivo

dei premi programmati destinati all'investimento si intende quello relativo alle prime 10 annualità di premio unico ricorrente;

- si divide tale somma per il coefficiente di conversione in rendita vitalizia per differimenti complessivi fino a 10 anni, oppure in rendita pagabile in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia, per differimenti complessivi superiori a 10 anni, di più recente comunicazione all'ISVAP, in vigore alla data di effetto dell'operazione.

I coefficienti di conversione sono quelli relativi all'età dell'Assicurato al termine del nuovo periodo di differimento.

A conferma dell'avvenuta operazione la Società comunica al Contraente la nuova rendita minima assicurata al termine del nuovo periodo di differimento.

SEZIONE TERZA – PREMI

Art. 8 – Pagamento del premio

A – Contratto a premio unico

Il premio deve essere pagato in unica soluzione. Il pagamento è condizione essenziale per la conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione.

B – Contratto a premio unico ricorrente

Pagamento della prima annualità di premio

Il pagamento della prima annualità di premio unico ricorrente è condizione essenziale per la conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione. Qualora sia previsto il pagamento in rate sub-annuali, il contratto si intende concluso e l'assicurazione entra in vigore nel giorno in cui risulta pagata la prima rata di premio.

Qualora entro 24 mesi dalla data di conclusione del contratto non risulti corrisposta per intero la prima annualità di premio, il contratto stesso viene sospeso nei suoi effetti.

Al Contraente è consentito riprendere i versamenti previa richiesta scritta da inviare alla Società a mezzo lettera raccomandata A.R. .

La Società, nell'accogliere la richiesta, ripristina il contratto, fissando il nuovo importo della rendita minima garantita ed i criteri di calcolo della rendita assicurata al termine del periodo di differimento.

Pagamento dei premi successivi

Al Contraente è data la facoltà, con riferimento all'importo complessivo dei versamenti programmati, indicato nel modulo di proposta, di:

- ◆ modificare l'importo della rata di premio programmato, fermo quanto restando al successivo Art. 11;
- ◆ anticipare, parzialmente o totalmente, il versamento dei premi programmati ancora dovuti;
- ◆ sospendere la corresponsione della rata di premio programmato e riprenderla in qualsiasi momento senza aggravio di interessi. Fermo quanto previsto nell'Art. 11, resta inteso che ove la ripresa del versamento dei premi avvenga dopo un periodo di interruzione superiore a 24 mesi, la determinazione della rendita assicurata e della rendita annua minima garantita, di cui all'Art. 1, avverrà sulla base del coefficiente di conversione, di più recente comunicazione all'ISVAP, in vigore alla data in cui il Contraente riprende il pagamento dei premi, che, pertanto, sostituisce quello precedentemente comunicato al Contraente.

Dell'avvenuto pagamento dei premi la Società dà conferma al Contraente nell'apposita rendicontazione richiamata nella Nota Informativa.

Art. 9 – Investimento dei premi

Ciascun premio destinato all'investimento viene impiegato per l'acquisto di quote del Fondo interno F.A.P. costituito all'inizio dell'anno in cui ha luogo il versamento e la cui scadenza è posta:

- ◆ al 31 dicembre dell'anno in cui termina il periodo di differimento, qualora il numero di anni di durata dello stesso sia inferiore od uguale a 30;
- ◆ al 31 dicembre del 29-mo anno successivo a quello di costituzione del Fondo stesso, qualora il numero di anni di durata del periodo di differimento sia superiore a 30. Per i contratti con durata del periodo di differimento superiore a 30 anni, al 31 dicembre del 9° anno successivo alla data di conclusione del contratto stesso si procede al trasferimento del valore della posizione individuale in un Fondo interno:
 - ◇ avente scadenza al 31 dicembre dell'anno in cui termina il periodo di differimento, qualora il numero di anni mancanti a tale data sia inferiore od uguale a 30, oppure
 - ◇ avente scadenza al 31 dicembre del 29-mo anno successivo a quello in cui ha luogo il

trasferimento del valore della posizione individuale, qualora il numero di anni mancanti al termine del periodo di differimento sia superiore a 30.

L'operazione di trasferimento viene reiterata, con la medesima periodicità e con le medesime regole, fino a quando l'anno di scadenza del Fondo interno nel quale confluisce il valore della posizione individuale non coincide con l'anno in cui ha termine il periodo di differimento.

A seguito del trasferimento suindicato la Società accredita sul contratto quote del Fondo interno di destinazione in numero pari a quello risultante dal rapporto fra il valore della posizione individuale oggetto di trasferimento ed il valore unitario della quota del predetto Fondo interno, determinato il lunedì precedente il 31 dicembre dell'anno in cui viene eseguito il trasferimento.

Il valore della posizione individuale è calcolato sulla base del valore unitario della quota di ciascun Fondo interno interessato, determinato il lunedì precedente il 31 dicembre dell'anno in cui viene eseguito il trasferimento.

I caricamenti prelevati per determinare il premio destinato all'investimento sono riportati nell'Allegato I. Il numero delle quote da attribuire al contratto è determinato dividendo ciascun premio destinato all'investimento per il valore unitario della quota del Fondo interno determinato il lunedì successivo più prossimo alla data in cui la Società ha acquisito la disponibilità dell'importo corrispondente al premio. Qualora la data in cui si rende disponibile, per valuta, il mezzo di pagamento cada di venerdì, il valore unitario da considerare per la determinazione delle quote da assegnare al contratto sarà quello relativo al secondo lunedì successivo.

Art. 10 – Premi unici aggiuntivi

Nel corso del periodo di differimento il Contraente può:

- a) sui contratti a premio unico, versare, in qualsiasi momento, premi unici aggiuntivi;
- b) sui contratti a premio unico ricorrente, effettuare, in qualsiasi momento, versamenti in unica soluzione, a condizione che risulti completato il piano di versamenti programmati.

Sono, del pari, considerati aggiuntivi i premi unici ricorrenti versati successivamente al completamento del predetto piano.

Ciascun premio unico aggiuntivo non può essere inferiore a € 500.

Il versamento di un premio unico aggiuntivo comporta un aumento delle prestazioni di cui alla SEZIONE PRIMA delle presenti Condizioni di assicurazione.

In particolare:

- a) la rendita annua assicurata di cui all'Art. 1 viene aumentata dell'importo che si ottiene dividendo la parte di valore della posizione individuale al termine del periodo di differimento, così come determinata al predetto Art. 1, corrispondente al versamento del premio unico aggiuntivo, per il coefficiente di conversione in rendita, di più recente comunicazione all'ISVAP, in vigore all'atto del versamento del premio. Al Contraente verrà reso noto l'importo della rendita annua aggiuntiva minima garantita;
- b) il capitale assicurato per il caso di morte nel corso del periodo di differimento, di cui all'Art. 3, viene aumentato di un importo pari alla parte di valore della posizione individuale corrispondente al versamento del premio unico aggiuntivo, determinato con riferimento al valore unitario della quota alla data indicata al precedente Art. 3. Tale importo, qualora il decesso dell'Assicurato si verifichi per infortunio oppure dopo trascorsi almeno 18 mesi dalla data di conclusione del contratto, non potrà essere inferiore al 102,5% del premio unico aggiuntivo versato. L'eventuale integrazione a carico della Società concorrerà a determinare l'importo massimo dell'integrazione di cui al richiamato Art. 3.

SEZIONE QUARTA – RIDUZIONE E RISCATTO

Art. 11 – Riduzione

Qualora al termine del periodo di differimento l'ammontare complessivo dei premi versati su contratti a premio unico ricorrente risulti inferiore all'ammontare dei premi programmati, la rendita annua da corrispondere verrà calcolata considerando il valore della posizione individuale costituitasi sulla base dei premi effettivamente versati limitatamente ai quali sarà comunque operante la garanzia di rendita minima.

Art. 12 – Riscatto anticipato

Nel corso del periodo di differimento il Contraente può richiedere il riscatto, totale o parziale, della posizione individuale purchè possa far valere almeno otto anni di partecipazione a fondi pensione od a forme pensionistiche individuali e la richiesta sia motivata da una delle cause previste dal comma 4

dell'art. 7 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e cioè:

- ◆ acquisto della prima casa di abitazione per i soggetti indicati nel precitato decreto legislativo;
- ◆ realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1 della legge 5 agosto 1978 n. 457;
- ◆ eventuali spese sanitarie, terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Nel caso in cui l'Assicurato cessi l'attività lavorativa senza che siano maturati i requisiti per l'erogazione della prestazione pensionistica, il Contraente ha facoltà, in qualsiasi momento, di riscattare totalmente il contratto.

Il valore di riscatto totale del contratto coincide con il valore della posizione individuale calcolato in base ai valori unitari delle quote dei Fondi interni determinati:

- ◆ il secondo lunedì successivo alla data di ricezione da parte della Società della richiesta di riscatto, corredata dalla documentazione di cui al successivo Art. 19, se pervenuta in un giorno compreso fra il lunedì ed il giovedì, estremi inclusi;
- ◆ il terzo lunedì successivo alla data di ricezione da parte della Società della richiesta di riscatto, corredata dalla soprarichiamata documentazione, se pervenuta in un giorno compreso fra il venerdì e la domenica, estremi inclusi.

Il valore di riscatto parziale è determinato, in riferimento alle sole quote oggetto di riscatto, con gli stessi criteri sopra descritti per il valore di riscatto totale del contratto.

L'identificazione delle quote da liquidare in caso di riscatto parziale avverrà in funzione della data di assegnazione, a partire da quelle con maggiore durata di permanenza nel contratto.

Qualora le quote assegnate a seguito di versamenti ricorrenti e di versamenti aggiuntivi di premio abbiano la medesima durata di permanenza, il numero delle quote da liquidare, riferibile a ciascuna componente, avverrà con criteri di proporzionalità.

A seguito del riscatto parziale il nuovo importo della rendita annua minima garantita di cui all'Art. 1 e del capitale minimo garantito in caso di morte di cui all'Art. 3 verranno rideterminati con i criteri indicati nell'Allegato II.

Il valore di riscatto non potrà, comunque, risultare superiore al valore di riscatto al termine del periodo di differimento della rendita corrispondente al valore

della posizione individuale oggetto di riscatto, determinato con i criteri definiti al successivo Art. 14.

Dall'importo liquidabile a titolo di riscatto la Società preleverà un importo di € 100 per oneri amministrativi.

Art. 13 – Trasferimenti

Il Contraente, a condizione che non sia ancora iniziata l'erogazione della rendita, può richiedere, mediante lettera raccomandata A.R., che il valore della posizione individuale dell'Assicurato venga trasferita:

- ◆ ad un fondo pensione complementare cui l'Assicurato accede a seguito della modifica dell'attività lavorativa;
- ◆ ad un fondo pensione di cui agli articoli 3 e 9 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni o ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del medesimo decreto legislativo, purché siano trascorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto.

Il valore della posizione individuale da trasferire viene calcolato sulla base dei valori unitari delle quote dei Fondi interni determinati:

- ◆ l'ultimo lunedì del mese di ricezione da parte della Società della richiesta di trasferimento, se pervenuta nella prima quindicina del mese;
- ◆ il terz'ultimo lunedì del mese successivo a quello di ricezione da parte della Società della richiesta di trasferimento, se pervenuta nella seconda quindicina del mese.

Dal valore della posizione individuale oggetto di trasferimento la Società preleverà un importo di € 100 per oneri amministrativi.

A seguito dell'operazione di trasferimento il contratto si estingue e nulla sarà più dovuto dalla Società.

Art. 14 – Riscatto al termine del periodo di differimento

Al termine del periodo di differimento il Contraente può richiedere, purché l'Assicurato sia allora in vita, che la prestazione gli venga corrisposta sotto forma di capitale per un importo non superiore, salvo quanto in appresso indicato, al 50% del valore di riscatto della rendita assicurata a tale data.

La prestazione sotto forma di capitale può essere pari al 100% del valore di riscatto della rendita assicurata quando l'ammontare della rendita stessa risulti

inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, oppure quando il Contraente risulti iscritto alla data del 28 aprile 1993 ad una forma pensionistica complementare istituita entro il 15 novembre 1992.

Il valore di riscatto della rendita assicurata al termine del periodo di differimento è dato dalla somma dei seguenti addendi:

- a) valore che si ottiene moltiplicando la rendita assicurata di cui all'Art. 1, esclusa la parte di essa derivante da versamenti di premi unici aggiuntivi e di premi unici ricorrenti successivi alla decima annualità, qualora, in quest'ultimo caso, la durata del periodo di differimento del contratto sia superiore a 20 anni, per il coefficiente di cui alle Tabelle dei coefficienti di riscatto, riportate nella SEZIONE SESTA delle presenti Condizioni di assicurazione, corrispondente alla durata del periodo di differimento, al sesso, all'anno di nascita ed all'età dell'Assicurato al termine del periodo di differimento, nonché al numero di anni, trascurando le frazioni di anno, mancanti a tale termine a partire dalla data di ricevimento della richiesta da parte della Società, e
- b) valore che si ottiene moltiplicando la rendita assicurata derivante da ciascun versamento di premio unico aggiuntivo e di premi unici ricorrenti successivi alla decima annualità, qualora, in quest'ultimo caso, la durata del periodo di differimento del contratto sia superiore a 20 anni, per il coefficiente reso noto dalla Società al Contraente all'atto di ciascun versamento di premio unico aggiuntivo e di premi unici ricorrenti successivi alla decima annualità, corrispondente alla durata del periodo di differimento, al sesso, all'anno di nascita ed all'età dell'Assicurato al termine del periodo di differimento, nonché al numero di anni, trascurando le frazioni di anno, mancanti a tale termine a partire dalla data di ricevimento della richiesta da parte della Società.

Nel caso in cui durante il periodo di differimento del contratto sia stata modificata la durata originaria del contratto stesso, il coefficiente di riscatto da applicare alla parte di rendita assicurata corrisponde all'importo oggetto di trasferimento alla data di effetto della modifica è quello reso noto dalla Società al Contraente all'atto della modifica, in corrispondenza del numero di anni, trascurando le frazioni di anno, mancanti a partire dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società fino al termine del nuovo periodo di differimento.

Il riscatto non è più esercitabile dopo trascorso il periodo di differimento.

Art. 15 – Rinuncia al riscatto al termine del periodo di differimento

Il Contraente, qualora avesse in precedenza inoltrato richiesta di riscatto alla Società, può rinunciarvi dandone comunicazione alla medesima, mediante lettera raccomandata A.R., spedita almeno un mese prima del termine del periodo di differimento.

In questo caso:

a) la rendita assicurata di cui all'Art. 1, corrispondente all'importo da liquidare in forma di capitale, esclusa la parte di essa derivante da versamenti di premi unici aggiuntivi e di premi unici ricorrenti successivi alla decima annualità, qualora, in quest'ultimo caso, la durata del periodo di differimento del contratto sia superiore a 20 anni, verrà ridotta ed il suo importo sarà determinato moltiplicando la rendita stessa, come sopra definita, per il rapporto nel quale:

- ◆ al numeratore viene posto il coefficiente di cui alle tabelle richiamate all'Art. 14, lettera a) relativo al numero di anni, trascurando le frazioni di anno, mancanti al termine del periodo di differimento a partire dalla data di timbro postale della raccomandata contenente la rinuncia al riscatto, e
- ◆ al denominatore viene posto il coefficiente di cui alle tabelle richiamate all'Art. 14, lettera a) relativo al numero di anni, trascurando le frazioni di anno, mancanti al termine del periodo di differimento a partire dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società;

b) ciascuna rendita assicurata derivante da versamenti di premi unici aggiuntivi e di annualità di premio unico ricorrente successive alla decima, qualora, in quest'ultimo caso, la durata del periodo di differimento del contratto sia superiore a 20 anni, corrispondente all'importo da liquidare in forma di capitale verrà, invece, ridotta all'importo che si ottiene moltiplicando la rendita stessa per il rapporto nel quale:

- ◆ al numeratore viene posto il coefficiente di riscatto richiamato all'Art. 14, lettera b), relativo al numero di anni, trascurando le frazioni di anno, mancanti al termine del periodo di differimento a partire dalla data di timbro postale della raccomandata contenente la rinuncia al riscatto, e
- ◆ al denominatore viene posto il coefficiente di riscatto richiamato all'Art. 14, lettera b) relativo al numero di anni, trascurando le frazioni di anno, mancanti al termine del periodo di

differimento a partire dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società.

Nel caso in cui durante il periodo di differimento del contratto sia stata modificata la durata originaria del contratto stesso, la parte di rendita assicurata corrispondente all'importo oggetto di trasferimento alla data di effetto della modifica sarà ridotta con lo stesso criterio descritto al precedente punto b).

SEZIONE QUINTA – IL CONTRATTO

Art. 16 – Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Società ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere:

- ◆ per i contratti sottoscritti nella forma a premio unico, il premio unico indicato nel modulo di sottoscrizione;
- ◆ per i contratti sottoscritti nella forma a premio unico ricorrente, la prima rata di premio unico ricorrente indicata nel modulo di sottoscrizione.

Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, il giorno di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati. L'assicurazione entra in vigore alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto

Art. 17 – Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione del contratto stesso. Il recesso deve essere comunicato alla Società con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata che risulta dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata la Società, dietro consegna della Nota di copertura e delle eventuali appendici al contratto, rimborserà al Contraente l'importo corrispondente al totale dei premi versati rettificato, in più o in meno, per la differenza fra il controvalore delle quote accreditate al contratto ed i premi destinati all'investimento. Il valore unitario della quota del Fondo interno utilizzato per il calcolo del controvalore delle quote accreditate al contratto è quello relativo all'ultimo lunedì del mese di ricevimento della richiesta di

recesso, se la stessa perviene alla Società nella prima quindicina del mese, altrimenti al terz'ultimo lunedì del mese successivo a quello di ricevimento della predetta richiesta di recesso.

La Società trattiene dall'importo liquidabile le spese sostenute per l'emissione del contratto, già quantificate in € 50.

Art. 18 – Beneficiari

Il beneficio della prestazione assicurata per il caso di vita è attribuito all'Assicurato.

Il beneficio della prestazione assicurata per il caso di morte viene attribuito dal Contraente ad uno o più degli eredi legittimi o testamentari mediante comunicazione scritta fatta alla Società.

La designazione beneficiaria per il caso di morte non può essere revocata o modificata:

- ◆ dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- ◆ dopo la morte del Contraente;
- ◆ dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Art. 19 – Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti effettuati dalla Società a favore degli aventi diritto devono essere preventivamente consegnati alla Società stessa i documenti necessari:

- ◆ a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- ◆ ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare la Società richiede, qualora non consegnati precedentemente, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Contraente e dell'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, ed inoltre:

- a) per i pagamenti conseguenti al riscatto anticipato:
- ◆ domanda di liquidazione, redatta su apposito modulo fornito dalla Società, sottoscritta dal Contraente;
 - ◆ fotocopia del codice fiscale del Contraente;

- ◆ documentazione che attesti l'insorgenza di una delle cause ammesse per esercitare il diritto di riscatto tra quelle riportate all'Art. 12 delle presenti Condizioni di assicurazione;

- b) per i pagamenti conseguenti al riscatto al termine del periodo di differimento:

- ◆ domanda di liquidazione redatta su apposito modulo fornito dalla Società, sottoscritta dal Contraente;
- ◆ fotocopia del codice fiscale del Contraente;

- c) per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:

- ◆ domanda di liquidazione, redatta in carta semplice, sottoscritta da ciascun Beneficiario con l'indicazione del proprio domicilio;
- ◆ certificato anagrafico di morte dell'Assicurato in carta semplice;
- ◆ certificato medico attestante le cause del decesso dell'Assicurato, rilasciato dal medico o dal presidio ospedaliero che ne ha constatato il decesso;
- ◆ atto di notorietà, rilasciato dalla Pretura o dal Tribunale competente per territorio o da un Notaio, alla presenza di due testimoni, da cui risulti:
 - ◇ se il Contraente-Assicurato ha lasciato testamento;
 - ◇ se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autenticata, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato;
 - ◇ l'elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l'indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
 - ◇ l'eventuale stato di gravidanza della vedova;
- ◆ nel caso vi siano Beneficiari minori e/o incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori e/o agli incapaci ed esoneri la Società da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
- ◆ fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- ◆ indicazione delle modalità di pagamento da parte di ciascun Beneficiario;
- ◆ dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritta da ciascun Beneficiario, su apposito modulo fornito dalla Società;

d) per i pagamenti delle rate di rendita assicurata:

- ◆ indicazione da parte dell'Assicurato, su apposito modulo fornito dalla Società, della rateazione della rendita e delle modalità di pagamento della rendita stessa, scelta fra quelle previste nel predetto modulo;
- ◆ certificato di esistenza in vita dell'Assicurato, su carta semplice, da presentare una volta l'anno in coincidenza con la scadenza annuale della rata di rendita vitalizia. Quest'ultimo documento può essere sostituito dal certificato rilasciato dal medico abituale dell'Assicurato, in data coincidente con la ricorrenza annuale della rendita vitalizia, che attesti l'esistenza in vita dell'Assicurato a tale data.

La Società si riserva di richiedere ulteriori documenti oltre quelli riportati nel presente articolo in caso di contenzioso in merito ai diritti derivanti dal contratto, denuncia penale o processo in corso, vincolo, fallimento o altra procedura concorsuale, furto, smarrimento o distruzione di documenti depositati presso la Società o archiviati presso terzi abilitati, oppure in presenza di qualsiasi altro evento che non consenta alla Società l'esatta individuazione degli aventi diritto. In ogni caso, verificata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei destinatari del pagamento stesso, calcolati al saggio legale in vigore.

Art. 20 – Prestiti

Sul presente contratto non sono consentite operazioni di prestito.

Art. 21 – Cessione, pegno, vincolo

Il presente contratto non può essere ceduto ad altri né essere dato in pegno.

Le somme assicurate non possono essere vincolate a favore di altri soggetti.

Art. 22 – Liquidazione anticipata dei Fondi interni

Nel caso in cui la Società, come indicato all'Art. 6 del Regolamento dei Fondi interni, liquidi un Fondo interno in anticipo rispetto alla sua data di scadenza, il controvalore delle quote del Fondo interno in liquidazione accreditate e presenti sul contratto alla data di effetto dell'operazione, comprese quelle attribuite a seguito del versamento di premi unici aggiuntivi, verrà trasferito al Fondo interno di destinazione.

Il controvalore delle quote oggetto di trasferimento verrà calcolato sulla base del valore unitario della quota del Fondo interno in liquidazione, determinato il lunedì precedente alla data di effetto dell'operazione.

A partire dalla data di effetto della liquidazione anticipata del Fondo interno il contratto risulterà associato al Fondo interno di destinazione.

Il numero di quote del Fondo interno di destinazione attribuite al contratto sarà pari al rapporto tra il controvalore delle quote oggetto di trasferimento ed il valore unitario della quota del Fondo interno di destinazione, determinato il lunedì precedente alla data di effetto dell'operazione di liquidazione.

La Società, nel caso decida di liquidare uno o più Fondi interni in anticipo rispetto alla loro data di scadenza, ne darà preventiva comunicazione al Contraente.

Art. 23 – Modifiche alle Condizioni di assicurazione

La Società apporterà alle presenti Condizioni di assicurazione tutti i cambiamenti resi necessari da eventuali modifiche ed integrazioni della disciplina legislativa e regolamentare delle forme pensionistiche complementari e/o del regime pensionistico obbligatorio cui l'Assicurato risulta iscritto, nonché conseguenti ad interventi normativi disposti dalle Autorità di vigilanza.

Art. 24 – Comunicazioni del Contraente

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società sia le eventuali modificazioni che dovessero intervenire nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, rilevanti ai fini della disciplina recata dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, sia l'eventuale trasferimento della propria iscrizione ad un regime pensionistico obbligatorio diverso da quello indicato in proposta.

Art. 25 – Legge applicabile

Il contratto è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni di assicurazione.

Art. 26 – Tasse ed imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e degli altri aventi diritto.

Art. 27 – Foro competente

Foro competente per le controversie relative alla presente assicurazione è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo in Italia del Contraente.

ALLEGATO I

TABELLA DELLE ALIQUOTE DI CARICAMENTO APPLICATA A CIASCUN PREMIO VERSATO SUL CONTRATTO

I caricamenti prelevati dalla Società sono determinati applicando a ciascun premio versato sul contratto l'aliquota riportata nella sottostante tabella in corrispondenza della Classe di Patrimonio Potenziale cui risulta assegnato il contratto.

Classe di Patrimonio Potenziale					
A	B	C	D	E	F
6,00%	5,00%	4,00%	3,00%	2,00%	1,00%

Le Classi di Patrimonio Potenziale sono così definite:

Classe A: contratti per i quali viene espressa la previsione di investire un importo complessivo inferiore a € 100.000;

Classe B: contratti per i quali viene espressa la previsione di investire un importo complessivo pari o superiore a € 100.000 ma inferiore a € 200.000;

Classe C: contratti per i quali viene espressa la previsione di investire un importo complessivo pari o superiore a € 200.000 ma inferiore a € 300.000;

Classe D: contratti per i quali viene espressa la previsione di investire un importo complessivo pari o superiore a € 300.000 ma inferiore a € 500.000;

Classe E: contratti per i quali viene espressa la previsione di investire un importo complessivo pari o superiore a € 500.000 ma inferiore a € 1.500.000;

Classe F: contratti per i quali viene espressa la previsione di investire un importo pari o superiore a € 1.500.000.

La classe viene attribuita all'atto della sottoscrizione della proposta e non può più essere modificata nel corso del periodo di differimento.

ALLEGATO II

Determinazione della rendita annua minima garantita al termine del periodo di differimento e della somma minima liquidabile in caso di morte dell'Assicurato nel corso del periodo di differimento conseguenti al riscatto anticipato parziale

I, Rendita annua minima

Il nuovo importo della rendita annua minima garantita viene determinato con i seguenti criteri:

- a) contratti a premio unico.
Si moltiplica la rendita annua minima garantita alla data della richiesta di riscatto parziale, esclusa la parte di essa derivante da versamenti di premi unici aggiuntivi, per il rapporto fra il valore della posizione individuale dopo l'operazione di riscatto ed il valore della posizione individuale prima dell'operazione di riscatto, escluso, in entrambi i casi, il valore della posizione individuale derivante da versamenti di premi unici aggiuntivi;
- b) contratti a premio unico ricorrente.
Si moltiplica la rendita annua minima garantita alla data della richiesta di riscatto parziale, esclusa la parte di essa derivante da versamenti di premi unici aggiuntivi e delle annualità di premio unico ricorrente successive alla decima, nel caso in cui il differimento sia superiore a 20 anni, per il coefficiente che si ottiene svolgendo le seguenti operazioni:
 - b.1. si moltiplica ciascun premio ricorrente versato destinato all'investimento, che ha dato origine alla rendita minima, per il rapporto fra il valore della posizione individuale quale risulta dopo l'operazione di riscatto, ed il valore della stessa prima di tale operazione;
 - b.2. si sommano gli importi così determinati ed al totale ottenuto viene aggiunto l'ammontare dei premi programmati destinati all'investimento dovuti successivamente all'operazione di riscatto;
 - b.3. si divide il valore di cui al precedente punto b.2. per l'ammontare complessivo dei premi,

originariamente programmati, destinati all'investimento, ottenendo il coefficiente cercato.

Nel caso in cui la durata del periodo di differimento sia superiore a 20 anni per premi programmati si intendono quelli corrispondenti alle prime 10 annualità. Qualora il riscatto parziale coinvolga anche quote assegnate a seguito di versamenti di premi unici aggiuntivi e di annualità di premio unico ricorrente successive alla decima, quando la durata del periodo di differimento del contratto sia superiore a 20 anni, la rendita annua minima garantita a fronte di ciascun versamento verrà ridotta all'importo che si ottiene moltiplicando tale rendita annua per il rapporto fra il corrispondente valore della posizione individuale dopo l'operazione di riscatto ed il valore della posizione individuale prima dell'operazione di riscatto, entrambi riferiti a ciascun premio considerato.

2, Somma minima liquidabile in caso di morte dell'Assicurato

L'importo liquidabile in caso di morte, che si verifichi a seguito di infortunio o dopo trascorsi 18 mesi dalla data di conclusione del contratto, si ottiene sviluppando il seguente procedimento:

- a) ciascun premio unico, ricorrente, aggiuntivo versato, maggiorato del 2,5%, viene moltiplicato per il rapporto fra il numero delle quote, riferibili a ciascun versamento, ancora presenti sul contratto dopo il riscatto parziale ed il numero delle quote, riferibili a ciascun versamento, presenti sul contratto prima del riscatto parziale;
- b) si sommano gli importi così determinati ottenendo il capitale cercato.

ALLEGATO III

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE PRE.V.I.-2

Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome di Previdenza Vita Investimento 2 ed indicata nel seguito con la sigla PRE.V.I.-2.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche che la Società è tenuta a costituire sui contratti con prestazioni rivalutabili in relazione al rendimento della gestione PRE.V.I.-2.

La gestione è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con le circolari n. 71, 210, 249 e 294 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 2

La gestione PRE.V.I.-2 è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della gestione PRE.V.I.-2 al presente Regolamento. In particolare sono attestati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione PRE.V.I.-2, il rendimento di periodo della gestione PRE.V.I.-2 quale descritto al successivo Art. 3, e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche che la Società stessa è tenuta a costituire sui contratti presenti in portafoglio con prestazioni rivalutabili in relazione al rendimento della predetta gestione.

Art. 3

Il rendimento di periodo della gestione PRE.V.I.-2 viene calcolato al termine di ciascun mese di

calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi, rapportando il risultato finanziario della gestione PRE.V.I.-2 di competenza di quel periodo al valore medio della gestione PRE.V.I.-2 nello stesso periodo.

Per risultato finanziario della gestione PRE.V.I.-2 si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo considerato, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della gestione PRE.V.I.-2 al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione PRE.V.I.-2 e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione PRE.V.I.-2 per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della gestione PRE.V.I.-2 nel periodo considerato si intende la somma della giacenza media nello stesso periodo dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media nello stesso periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nello stesso periodo di ogni altra attività della gestione PRE.V.I.-2.

La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione PRE.V.I.-2.

Il periodo oggetto di verifica è quello coincidente con l'anno solare.

Art. 4

La Società si riserva di apportare all'Art. 3 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA VITALIZIA

Nella sottostante tabella sono riportati i coefficienti per i quali occorre dividere il valore della posizione individuale costituitasi al termine del periodo di differimento per ottenere l'importo annuo della rendita da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato, da utilizzare per contratti la cui durata del periodo di differimento è **inferiore od uguale a 10 anni**.

Età al termine del differimento	ASSICURATI UOMINI				ASSICURATI DONNE			
	Nati oltre il 1965	Nati dal 1952 al 1965	Nati dal 1942 al 1951	Nati fino al 1941	Nate oltre il 1964	Nate dal 1951 al 1964	Nate dal 1944 al 1950	Nate fino al 1943
35	28,212023				29,819067			
36	27,925608				29,560708			
37	27,631871				29,296401			
38	27,330484				29,026097			
39	27,021306				28,749776			
40	26,704537				28,467356			
41	26,380476				28,178802			
42	26,049536				27,883968			
43	25,711785	25,367155			27,582807			
44	25,367155	25,015740			27,275268	26,961292		
45	25,015740	24,657645			26,961292	26,640843		
46	24,657645	24,292989			26,640843	26,313873		
47	24,292989	23,921992			26,313873	25,980404		
48	23,921992	23,544785			25,980404	25,640398		
49	23,544785	23,160322			25,640398	25,293050		
50	23,160322	22,767448			25,293050	24,937378		
51	22,767448	22,365802			24,937378	24,572995		
52	22,365802	21,955395			24,572995	24,199734		
53	21,955395	21,536323			24,199734	23,817369		
54	21,536323	21,108676			23,817369	23,425710		
55	21,108676	20,672648			23,425710	23,024608		
56	20,672648	20,228458			23,024608	22,613834		
57	20,228458	19,777001	19,318737		22,613834	22,193260		
58	19,777001	19,318737	18,853521		22,193260	21,762657	21,321938	
59	19,318737	18,853521	18,380744		21,762657	21,321938	20,871013	
60	18,853521	18,380744	17,899176		21,321938	20,871013	20,409674	
61	18,380744	17,899176	17,409996		20,871013	20,409674	19,938320	
62	17,899176	17,409996	16,913941		20,409674	19,938320	19,456871	
63	17,409996	16,913941	16,411402		19,938320	19,456871	18,965333	
64	16,913941	16,411402	15,902945		19,456871	18,965333	18,463789	
65	16,411402	15,902945	15,389052		18,965333	18,463789	17,952370	17,431225
66	15,902945	15,389052	14,870249		18,463789	17,952370	17,431225	16,900559
67	15,389052	14,870249	14,347111	13,820412	17,952370	17,431225	16,900559	16,360281
68	14,870249	14,347111	13,820412	13,291154	17,431225	16,900559	16,360281	15,810570
69	14,347111	13,820412	13,291154	12,760414	16,900559	16,360281	15,810570	15,251843
70	13,820412	13,291154	12,760414	12,229373	16,360281	15,810570	15,251843	14,684763
71	13,291154	12,760414	12,229373	11,699315	15,810570	15,251843	14,684763	14,110150
72	12,760414	12,229373	11,699315	11,171720	15,251843	14,684763	14,110150	13,528957
73	12,229373	11,699315	11,171720	10,648198	14,684763	14,110150	13,528957	12,942321
74	11,699315	11,171720	10,648198	10,130441	14,110150	13,528957	12,942321	12,351574
75	11,171720	10,648198	10,130441	9,620820	13,528957	12,942321	12,351574	11,758272
76	10,648198	10,130441	9,620820	9,121159	12,942321	12,351574	11,758272	11,164293
77	10,130441	9,620820	9,121159	8,632338	12,351574	11,758272	11,164293	10,571604
78	9,620820	9,121159	8,632338	8,154865	11,758272	11,164293	10,571604	9,982189
79	9,121159	8,632338	8,154865	7,688778	11,164293	10,571604	9,982189	9,398023
80	8,632338	8,154865	7,688778	7,235260	10,571604	9,982189	9,398023	8,821227

N.B.: 1 - I coefficienti sopra riportati sono calcolati con un tasso tecnico di tariffa pari al 2,50% e si riferiscono a rendite pagabili in rate annuali posticipate. I coefficienti di conversione relativi a rendite pagabili in rate posticipate con cadenza semestrale, trimestrale o mensile saranno resi noti su richiesta del Contraente.

2 - La conversione in rendita vitalizia della parte di valore della posizione individuale corrispondente al versamento di premi unici aggiuntivi avrà luogo sulla base dei coefficienti che la Società avrà comunicato al Contraente all'atto di ciascun versamento.

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA ANNUA DA CORRISPONDERE
IN MODO CERTO FINO ALL'85° ANNO DI ETÀ E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA**

Nella sottostante tabella sono riportati i coefficienti per i quali occorre dividere il valore della posizione individuale costituitasi al termine del periodo di differimento per ottenere l'importo annuo della rendita da corrispondere in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia sulla testa dell'Assicurato stesso, da utilizzare per contratti la cui durata del periodo di differimento è superiore a 10 anni.

Età al termine del differimento	ASSICURATI UOMINI				ASSICURATI DONNE			
	Nati oltre il 1965	Nati dal 1952 al 1965	Nati dal 1942 al 1951	Nati fino al 1941	Nate oltre il 1964	Nate dal 1951 al 1964	Nate dal 1944 al 1950	Nate fino al 1943
35	29,795823				30,540680			
36	29,529042				30,292245			
37	29,255615				30,037651			
38	28,975371				29,776755			
39	28,688142				29,509412			
40	28,393771				29,235470			
41	28,092108				28,954779			
42	27,783001				28,667176			
43	27,466285				28,372506			
44	27,141783				28,070608			
45	26,809325				27,761320			
46	26,468739				27,444479			
47	26,119853				27,119919			
48	25,762499	25,563239			26,787479			
49	25,396506	25,192102			26,446992	26,172981		
50	25,021618	24,811860			26,098208	25,817145		
51	24,637564	24,422291			25,740847	25,452528		
52	24,244120	24,023188			25,374684	25,078923		
53	23,841083	23,614352			24,999512	24,696111		
54	23,428259	23,195581			24,615114	24,303877		
55	23,005454	22,766682			24,221276	23,902004		
56	22,572482	22,327466			23,817783	23,490263		
57	22,129165	21,877803			23,404409	23,068436		
58	21,675397	21,417540			22,980938	22,636288		
59	21,211042	20,946475			22,547137	22,193600		
60	20,735913	20,464365			22,102795	21,740154		
61	20,249772	19,970899			21,647699	21,275716		
62	19,752302	19,466018	19,196955		21,181619	20,800145		
63	19,243484	18,949641	18,673388		20,704436	20,313237	19,930720	
64	18,723279	18,421674	18,138038		20,215957	19,814807	19,422538	
65	18,191631	17,882076	17,590842		19,716012	19,304694	18,902456	
66	17,648546	17,330828	17,031773		19,204461	18,782760	18,370333	
67	17,094062	16,767965	16,460859		18,681191	18,248893	17,826058	
68	16,528278	16,193583	15,878211		18,146117	17,703015	17,269489	
69	15,951369	15,607884	15,284054		17,599199	17,145013	16,700563	
70	15,363638	15,011205	14,678730		17,040354	16,574866	16,119312	15,677568
71	14,765548	14,404026	14,062733		16,469609	15,992666	15,525889	15,073224
72	14,157732	13,787012	13,436749	13,109259	15,887120	15,398648	14,920578	14,456909
73	13,541042	13,161058	12,801731	12,465390	15,293208	14,793199	14,303820	13,829125
74	12,916610	12,527379	12,158954	11,813656	14,688370	14,176887	13,676267	13,190607
75	12,285943	11,887585	11,510107	11,155952	14,073313	13,550531	13,038851	12,542399
76	11,651017	11,243775	10,857579	10,494626	13,449032	12,915271	12,392866	11,885982
77	11,014391	10,598892	10,204310	9,832479	12,816892	12,272674	11,740121	11,223324
78	10,379626	9,956546	9,553794	9,173052	12,178749	11,624902	11,082998	10,556996
79	9,751067	9,321005	8,910427	8,520817	11,537144	10,974783	10,424592	9,890367
80	9,133848	8,697625	8,279737	7,882171	10,895382	10,325976	9,768932	9,227939

N.B.: 1 - I coefficienti sopra riportati sono calcolati con un tasso tecnico di tariffa pari al 2,50% e si riferiscono a rendite pagabili in rate annuali posticipate. I coefficienti di conversione relativi a rendite pagabili in rate posticipate con cadenza semestrale, trimestrale o mensile saranno resi noti su richiesta del Contraente.

2 - La conversione in rendita da corrispondere in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia corrispondente al versamento di premi unici aggiuntivi oppure di annualità di premio unico ricorrente successive alla decima, quando, in quest'ultimo caso, la durata del periodo di differimento del contratto sia superiore a 20 anni, avrà luogo sulla base dei coefficienti che la Società avrà comunicato al Contraente all'atto di ciascun versamento.

TABELLE DEI COEFFICIENTI DI RISCATTO

COEFFICIENTI DI RISCATTO

Nella sottostante tabella sono riportati i coefficienti per i quali occorre moltiplicare la rendita annua vitalizia assicurata al termine del periodo di differimento per ottenere l'importo del valore di riscatto, da utilizzare per contratti la cui durata del periodo di differimento sia **inferiore od uguale a 10 anni**, qualora la richiesta di riscatto venga inviata alla Società **nell'ultimo anno di assicurazione** che precede il termine del periodo di differimento.

Età al termine del differimento	ASSICURATI UOMINI				ASSICURATI DONNE			
	Nati oltre il 1965	Nati dal 1952 al 1965	Nati dal 1942 al 1951	Nati fino al 1941	Nate oltre il 1964	Nate dal 1951 al 1964	Nate dal 1944 al 1950	Nate fino al 1943
35	27,705773				29,312817			
36	27,419358				29,054458			
37	27,125621				28,790151			
38	26,824234				28,519847			
39	26,515056				28,243526			
40	26,198287				27,961106			
41	25,874226				27,672552			
42	25,543286				27,377718			
43	25,205535	24,860905			27,076557			
44	24,860905	24,509490			26,769018	26,455042		
45	24,509490	24,151395			26,455042	26,134593		
46	24,151395	23,786739			26,134593	25,807623		
47	23,786739	23,415742			25,807623	25,474154		
48	23,415742	23,038535			25,474154	25,134148		
49	23,038535	22,654072			25,134148	24,786800		
50	22,654072	22,261198			24,786800	24,431128		
51	22,261198	21,859552			24,431128	24,066745		
52	21,859552	21,449145			24,066745	23,693484		
53	21,449145	21,030073			23,693484	23,311119		
54	21,030073	20,602426			23,311119	22,919460		
55	20,602426	20,166398			22,919460	22,518358		
56	20,166398	19,722208			22,518358	22,107584		
57	19,722208	19,270751	18,812487		22,107584	21,687010		
58	19,270751	18,812487	18,347271		21,687010	21,256407	20,815688	
59	18,812487	18,347271	17,874494		21,256407	20,815688	20,364763	
60	18,347271	17,874494	17,392926		20,815688	20,364763	19,903424	
61	17,874494	17,392926	16,903746		20,364763	19,903424	19,432070	
62	17,392926	16,903746	16,407691		19,903424	19,432070	18,950621	
63	16,903746	16,407691	15,905152		19,432070	18,950621	18,459083	
64	16,407691	15,905152	15,396695		18,950621	18,459083	17,957539	
65	15,905152	15,396695	14,882802		18,459083	17,957539	17,446120	16,924975
66	15,396695	14,882802	14,363999		17,957539	17,446120	16,924975	16,394309
67	14,882802	14,363999	13,840861	13,314162	17,446120	16,924975	16,394309	15,854031
68	14,363999	13,840861	13,314162	12,784904	16,924975	16,394309	15,854031	15,304320
69	13,840861	13,314162	12,784904	12,254164	16,394309	15,854031	15,304320	14,745593
70	13,314162	12,784904	12,254164	11,723123	15,854031	15,304320	14,745593	14,178513
71	12,784904	12,254164	11,723123	11,193065	15,304320	14,745593	14,178513	13,603900
72	12,254164	11,723123	11,193065	10,665470	14,745593	14,178513	13,603900	13,022707
73	11,723123	11,193065	10,665470	10,141948	14,178513	13,603900	13,022707	12,436071
74	11,193065	10,665470	10,141948	9,624191	13,603900	13,022707	12,436071	11,845324
75	10,665470	10,141948	9,624191	9,114570	13,022707	12,436071	11,845324	11,252022
76	10,141948	9,624191	9,114570	8,614909	12,436071	11,845324	11,252022	10,658043
77	9,624191	9,114570	8,614909	8,126088	11,845324	11,252022	10,658043	10,065354
78	9,114570	8,614909	8,126088	7,648615	11,252022	10,658043	10,065354	9,475939
79	8,614909	8,126088	7,648615	7,182528	10,658043	10,065354	9,475939	8,891773
80	8,126088	7,648615	7,182528	6,729010	10,065354	9,475939	8,891773	8,314977

N.B.: 1 - I coefficienti sopra riportati si riferiscono a rendite pagabili in rate annuali posticipate. I coefficienti relativi a rendite pagabili in rate posticipate con cadenza semestrale, trimestrale o mensile saranno resi noti su richiesta del Contraente.

2 - L'importo del valore di riscatto relativo alle rendite annue vitalizie assicurate al termine del periodo di differimento corrispondenti a versamenti di premi unici aggiuntivi verrà determinato sulla base dei coefficienti che la Società avrà comunicato al Contraente all'atto di ciascun versamento.

COEFFICIENTI DI RISCATTO

Nella sottostante tabella sono riportati i coefficienti per i quali occorre moltiplicare la rendita annua vitalizia assicurata al termine del periodo di differimento per ottenere l'importo del valore di riscatto, da utilizzare per contratti la cui durata del periodo di differimento sia **inferiore od uguale a 10 anni**, qualora la richiesta di riscatto venga inviata alla Società **nel penultimo anno di assicurazione** che precede il termine del periodo di differimento.

Età al termine del differimento	ASSICURATI UOMINI				ASSICURATI DONNE			
	Nati oltre il 1965	Nati dal 1952 al 1965	Nati dal 1942 al 1951	Nati fino al 1941	Nate oltre il 1964	Nate dal 1951 al 1964	Nate dal 1944 al 1950	Nate fino al 1943
35	27,807023				29,414067			
36	27,520608				29,155708			
37	27,226871				28,891401			
38	26,925484				28,621097			
39	26,616306				28,344776			
40	26,299537				28,062356			
41	25,975476				27,773802			
42	25,644536				27,478968			
43	25,306785	24,962155			27,177807			
44	24,962155	24,610740			26,870268	26,556292		
45	24,610740	24,252645			26,556292	26,235843		
46	24,252645	23,887989			26,235843	25,908873		
47	23,887989	23,516992			25,908873	25,575404		
48	23,516992	23,139785			25,575404	25,235398		
49	23,139785	22,755322			25,235398	24,888050		
50	22,755322	22,362448			24,888050	24,532378		
51	22,362448	21,960802			24,532378	24,167995		
52	21,960802	21,550395			24,167995	23,794734		
53	21,550395	21,131323			23,794734	23,412369		
54	21,131323	20,703676			23,412369	23,020710		
55	20,703676	20,267648			23,020710	22,619608		
56	20,267648	19,823458			22,619608	22,208834		
57	19,823458	19,372001	18,913737		22,208834	21,788260		
58	19,372001	18,913737	18,448521		21,788260	21,357657	20,916938	
59	18,913737	18,448521	17,975744		21,357657	20,916938	20,466013	
60	18,448521	17,975744	17,494176		20,916938	20,466013	20,004674	
61	17,975744	17,494176	17,004996		20,466013	20,004674	19,533320	
62	17,494176	17,004996	16,508941		20,004674	19,533320	19,051871	
63	17,004996	16,508941	16,006402		19,533320	19,051871	18,560333	
64	16,508941	16,006402	15,497945		19,051871	18,560333	18,058789	
65	16,006402	15,497945	14,984052		18,560333	18,058789	17,547370	17,026225
66	15,497945	14,984052	14,465249		18,058789	17,547370	17,026225	16,495559
67	14,984052	14,465249	13,942111	13,415412	17,547370	17,026225	16,495559	15,955281
68	14,465249	13,942111	13,415412	12,886154	17,026225	16,495559	15,955281	15,405570
69	13,942111	13,415412	12,886154	12,355414	16,495559	15,955281	15,405570	14,846843
70	13,415412	12,886154	12,355414	11,824373	15,955281	15,405570	14,846843	14,279763
71	12,886154	12,355414	11,824373	11,294315	15,405570	14,846843	14,279763	13,705150
72	12,355414	11,824373	11,294315	10,766720	14,846843	14,279763	13,705150	13,123957
73	11,824373	11,294315	10,766720	10,243198	14,279763	13,705150	13,123957	12,537321
74	11,294315	10,766720	10,243198	9,725441	13,705150	13,123957	12,537321	11,946574
75	10,766720	10,243198	9,725441	9,215820	13,123957	12,537321	11,946574	11,353272
76	10,243198	9,725441	9,215820	8,716159	12,537321	11,946574	11,353272	10,759293
77	9,725441	9,215820	8,716159	8,227338	11,946574	11,353272	10,759293	10,166604
78	9,215820	8,716159	8,227338	7,749865	11,353272	10,759293	10,166604	9,577189
79	8,716159	8,227338	7,749865	7,283778	10,759293	10,166604	9,577189	8,993023
80	8,227338	7,749865	7,283778	6,830260	10,166604	9,577189	8,993023	8,416227

N.B.: 1 - I coefficienti sopra riportati si riferiscono a rendite pagabili in rate annuali posticipate. I coefficienti relativi a rendite pagabili in rate posticipate con cadenza semestrale, trimestrale o mensile saranno resi noti su richiesta del Contraente.

2 - L'importo del valore di riscatto relativo alle rendite annue vitalizie assicurate al termine del periodo di differimento corrispondenti a versamenti di premi unici aggiuntivi verrà determinato sulla base dei coefficienti che la Società avrà comunicato al Contraente all'atto di ciascun versamento.

COEFFICIENTI DI RISCATTO

Nella sottostante tabella sono riportati i coefficienti per i quali occorre moltiplicare la rendita annua vitalizia assicurata al termine del periodo di differimento per ottenere l'importo del valore di riscatto, da utilizzare per contratti la cui durata del periodo di differimento sia **inferiore od uguale a 10 anni**, qualora la richiesta di riscatto venga inviata alla Società **nel terz'ultimo anno di assicurazione** che precede il termine del periodo di differimento.

Età al termine del differimento	ASSICURATI UOMINI				ASSICURATI DONNE			
	Nati oltre il 1965	Nati dal 1952 al 1965	Nati dal 1942 al 1951	Nati fino al 1941	Nate oltre il 1964	Nate dal 1951 al 1964	Nate dal 1944 al 1950	Nate fino al 1943
35	27,908273				29,515317			
36	27,621858				29,256958			
37	27,328121				28,992651			
38	27,026734				28,722347			
39	26,717556				28,446026			
40	26,400787				28,163606			
41	26,076726				27,875052			
42	25,745786				27,580218			
43	25,408035	25,063405			27,279057			
44	25,063405	24,711990			26,971518	26,657542		
45	24,711990	24,353895			26,657542	26,337093		
46	24,353895	23,989239			26,337093	26,010123		
47	23,989239	23,618242			26,010123	25,676654		
48	23,618242	23,241035			25,676654	25,336648		
49	23,241035	22,856572			25,336648	24,989300		
50	22,856572	22,463698			24,989300	24,633628		
51	22,463698	22,062052			24,633628	24,269245		
52	22,062052	21,651645			24,269245	23,895984		
53	21,651645	21,232573			23,895984	23,513619		
54	21,232573	20,804926			23,513619	23,121960		
55	20,804926	20,368898			23,121960	22,720858		
56	20,368898	19,924708			22,720858	22,310084		
57	19,924708	19,473251	19,014987		22,310084	21,889510		
58	19,473251	19,014987	18,549771		21,889510	21,458907	21,018188	
59	19,014987	18,549771	18,076994		21,458907	21,018188	20,567263	
60	18,549771	18,076994	17,595426		21,018188	20,567263	20,105924	
61	18,076994	17,595426	17,106246		20,567263	20,105924	19,634570	
62	17,595426	17,106246	16,610191		20,105924	19,634570	19,153121	
63	17,106246	16,610191	16,107652		19,634570	19,153121	18,661583	
64	16,610191	16,107652	15,599195		19,153121	18,661583	18,160039	
65	16,107652	15,599195	15,085302		18,661583	18,160039	17,648620	17,127475
66	15,599195	15,085302	14,566499		18,160039	17,648620	17,127475	16,596809
67	15,085302	14,566499	14,043361	13,516662	17,648620	17,127475	16,596809	16,056531
68	14,566499	14,043361	13,516662	12,987404	17,127475	16,596809	16,056531	15,506820
69	14,043361	13,516662	12,987404	12,456664	16,596809	16,056531	15,506820	14,948093
70	13,516662	12,987404	12,456664	11,925623	16,056531	15,506820	14,948093	14,381013
71	12,987404	12,456664	11,925623	11,395565	15,506820	14,948093	14,381013	13,806400
72	12,456664	11,925623	11,395565	10,867970	14,948093	14,381013	13,806400	13,225207
73	11,925623	11,395565	10,867970	10,344448	14,381013	13,806400	13,225207	12,638571
74	11,395565	10,867970	10,344448	9,826691	13,806400	13,225207	12,638571	12,047824
75	10,867970	10,344448	9,826691	9,317070	13,225207	12,638571	12,047824	11,454522
76	10,344448	9,826691	9,317070	8,817409	12,638571	12,047824	11,454522	10,860543
77	9,826691	9,317070	8,817409	8,328588	12,047824	11,454522	10,860543	10,267854
78	9,317070	8,817409	8,328588	7,851115	11,454522	10,860543	10,267854	9,678439
79	8,817409	8,328588	7,851115	7,385028	10,860543	10,267854	9,678439	9,094273
80	8,328588	7,851115	7,385028	6,931510	10,267854	9,678439	9,094273	8,517477

N.B.: 1 - I coefficienti sopra riportati si riferiscono a rendite pagabili in rate annuali posticipate. I coefficienti relativi a rendite pagabili in rate posticipate con cadenza semestrale, trimestrale o mensile saranno resi noti su richiesta del Contraente.

2 - L'importo del valore di riscatto relativo alle rendite annue vitalizie assicurate al termine del periodo di differimento corrispondenti a versamenti di premi unici aggiuntivi verrà determinato sulla base dei coefficienti che la Società avrà comunicato al Contraente all'atto di ciascun versamento.

COEFFICIENTI DI RISCATTO

Nella sottostante tabella sono riportati i coefficienti per i quali occorre moltiplicare la rendita annua vitalizia assicurata al termine del periodo di differimento per ottenere l'importo del valore di riscatto, da utilizzare per contratti la cui durata del periodo di differimento sia **inferiore od uguale a 10 anni**, qualora la richiesta di riscatto venga inviata alla Società **nel quart'ultimo anno di assicurazione** che precede il termine del periodo di differimento.

Età al termine del differimento	ASSICURATI UOMINI				ASSICURATI DONNE			
	Nati oltre il 1965	Nati dal 1952 al 1965	Nati dal 1942 al 1951	Nati fino al 1941	Nate oltre il 1964	Nate dal 1951 al 1964	Nate dal 1944 al 1950	Nate fino al 1943
35	28,009523				29,616567			
36	27,723108				29,358208			
37	27,429371				29,093901			
38	27,127984				28,823597			
39	26,818806				28,547276			
40	26,502037				28,264856			
41	26,177976				27,976302			
42	25,847036				27,681468			
43	25,509285	25,164655			27,380307			
44	25,164655	24,813240			27,072768	26,758792		
45	24,813240	24,455145			26,758792	26,438343		
46	24,455145	24,090489			26,438343	26,111373		
47	24,090489	23,719492			26,111373	25,777904		
48	23,719492	23,342285			25,777904	25,437898		
49	23,342285	22,957822			25,437898	25,090550		
50	22,957822	22,564948			25,090550	24,734878		
51	22,564948	22,163302			24,734878	24,370495		
52	22,163302	21,752895			24,370495	23,997234		
53	21,752895	21,333823			23,997234	23,614869		
54	21,333823	20,906176			23,614869	23,223210		
55	20,906176	20,470148			23,223210	22,822108		
56	20,470148	20,025958			22,822108	22,411334		
57	20,025958	19,574501	19,116237		22,411334	21,990760		
58	19,574501	19,116237	18,651021		21,990760	21,560157	21,119438	
59	19,116237	18,651021	18,178244		21,560157	21,119438	20,668513	
60	18,651021	18,178244	17,696676		21,119438	20,668513	20,207174	
61	18,178244	17,696676	17,207496		20,668513	20,207174	19,735820	
62	17,696676	17,207496	16,711441		20,207174	19,735820	19,254371	
63	17,207496	16,711441	16,208902		19,735820	19,254371	18,762833	
64	16,711441	16,208902	15,700445		19,254371	18,762833	18,261289	
65	16,208902	15,700445	15,186552		18,762833	18,261289	17,749870	17,228725
66	15,700445	15,186552	14,667749		18,261289	17,749870	17,228725	16,698059
67	15,186552	14,667749	14,144611	13,617912	17,749870	17,228725	16,698059	16,157781
68	14,667749	14,144611	13,617912	13,088654	17,228725	16,698059	16,157781	15,608070
69	14,144611	13,617912	13,088654	12,557914	16,698059	16,157781	15,608070	15,049343
70	13,617912	13,088654	12,557914	12,026873	16,157781	15,608070	15,049343	14,482263
71	13,088654	12,557914	12,026873	11,496815	15,608070	15,049343	14,482263	13,907650
72	12,557914	12,026873	11,496815	10,969220	15,049343	14,482263	13,907650	13,326457
73	12,026873	11,496815	10,969220	10,445698	14,482263	13,907650	13,326457	12,739821
74	11,496815	10,969220	10,445698	9,927941	13,907650	13,326457	12,739821	12,149074
75	10,969220	10,445698	9,927941	9,418320	13,326457	12,739821	12,149074	11,555772
76	10,445698	9,927941	9,418320	8,918659	12,739821	12,149074	11,555772	10,961793
77	9,927941	9,418320	8,918659	8,429838	12,149074	11,555772	10,961793	10,369104
78	9,418320	8,918659	8,429838	7,952365	11,555772	10,961793	10,369104	9,779689
79	8,918659	8,429838	7,952365	7,486278	10,961793	10,369104	9,779689	9,195523
80	8,429838	7,952365	7,486278	7,032760	10,369104	9,779689	9,195523	8,618727

N.B.: 1 - I coefficienti sopra riportati si riferiscono a rendite pagabili in rate annuali posticipate. I coefficienti relativi a rendite pagabili in rate posticipate con cadenza semestrale, trimestrale o mensile saranno resi noti su richiesta del Contraente.

2 - L'importo del valore di riscatto relativo alle rendite annue vitalizie assicurate al termine del periodo di differimento corrispondenti a versamenti di premi unici aggiuntivi verrà determinato sulla base dei coefficienti che la Società avrà comunicato al Contraente all'atto di ciascun versamento.

COEFFICIENTI DI RISCATTO

Nella sottostante tabella sono riportati i coefficienti per i quali occorre moltiplicare la rendita annua vitalizia assicurata al termine del periodo di differimento per ottenere l'importo del valore di riscatto, da utilizzare per contratti la cui durata del periodo di differimento sia **inferiore od uguale a 10 anni**, qualora la richiesta di riscatto venga inviata alla Società **nel quint'ultimo anno di assicurazione** che precede il termine del periodo di differimento.

Età al termine del differimento	ASSICURATI UOMINI				ASSICURATI DONNE			
	Nati oltre il 1965	Nati dal 1952 al 1965	Nati dal 1942 al 1951	Nati fino al 1941	Nate oltre il 1964	Nate dal 1951 al 1964	Nate dal 1944 al 1950	Nate fino al 1943
35	28,110773				29,717817			
36	27,824358				29,459458			
37	27,530621				29,195151			
38	27,229234				28,924847			
39	26,920056				28,648526			
40	26,603287				28,366106			
41	26,279226				28,077552			
42	25,948286				27,782718			
43	25,610535	25,265905			27,481557			
44	25,265905	24,914490			27,174018	26,860042		
45	24,914490	24,556395			26,860042	26,539593		
46	24,556395	24,191739			26,539593	26,212623		
47	24,191739	23,820742			26,212623	25,879154		
48	23,820742	23,443535			25,879154	25,539148		
49	23,443535	23,059072			25,539148	25,191800		
50	23,059072	22,666198			25,191800	24,836128		
51	22,666198	22,264552			24,836128	24,471745		
52	22,264552	21,854145			24,471745	24,098484		
53	21,854145	21,435073			24,098484	23,716119		
54	21,435073	21,007426			23,716119	23,324460		
55	21,007426	20,571398			23,324460	22,923358		
56	20,571398	20,127208			22,923358	22,512584		
57	20,127208	19,675751	19,217487		22,512584	22,092010		
58	19,675751	19,217487	18,752271		22,092010	21,661407	21,220688	
59	19,217487	18,752271	18,279494		21,661407	21,220688	20,769763	
60	18,752271	18,279494	17,797926		21,220688	20,769763	20,308424	
61	18,279494	17,797926	17,308746		20,769763	20,308424	19,837070	
62	17,797926	17,308746	16,812691		20,308424	19,837070	19,355621	
63	17,308746	16,812691	16,310152		19,837070	19,355621	18,864083	
64	16,812691	16,310152	15,801695		19,355621	18,864083	18,362539	
65	16,310152	15,801695	15,287802		18,864083	18,362539	17,851120	17,329975
66	15,801695	15,287802	14,768999		18,362539	17,851120	17,329975	16,799309
67	15,287802	14,768999	14,245861	13,719162	17,851120	17,329975	16,799309	16,259031
68	14,768999	14,245861	13,719162	13,189904	17,329975	16,799309	16,259031	15,709320
69	14,245861	13,719162	13,189904	12,659164	16,799309	16,259031	15,709320	15,150593
70	13,719162	13,189904	12,659164	12,128123	16,259031	15,709320	15,150593	14,583513
71	13,189904	12,659164	12,128123	11,598065	15,709320	15,150593	14,583513	14,008900
72	12,659164	12,128123	11,598065	11,070470	15,150593	14,583513	14,008900	13,427707
73	12,128123	11,598065	11,070470	10,546948	14,583513	14,008900	13,427707	12,841071
74	11,598065	11,070470	10,546948	10,029191	14,008900	13,427707	12,841071	12,250324
75	11,070470	10,546948	10,029191	9,519570	13,427707	12,841071	12,250324	11,657022
76	10,546948	10,029191	9,519570	9,019909	12,841071	12,250324	11,657022	11,063043
77	10,029191	9,519570	9,019909	8,531088	12,250324	11,657022	11,063043	10,470354
78	9,519570	9,019909	8,531088	8,053615	11,657022	11,063043	10,470354	9,880939
79	9,019909	8,531088	8,053615	7,587528	11,063043	10,470354	9,880939	9,296773
80	8,531088	8,053615	7,587528	7,134010	10,470354	9,880939	9,296773	8,719977

N.B.: 1 - I coefficienti sopra riportati si riferiscono a rendite pagabili in rate annuali posticipate. I coefficienti relativi a rendite pagabili in rate posticipate con cadenza semestrale, trimestrale o mensile saranno resi noti su richiesta del Contraente.

2 - L'importo del valore di riscatto relativo alle rendite annue vitalizie assicurate al termine del periodo di differimento corrispondenti a versamenti di premi unici aggiuntivi verrà determinato sulla base dei coefficienti che la Società avrà comunicato al Contraente all'atto di ciascun versamento.

COEFFICIENTI DI RISCATTO

Nella sottostante tabella sono riportati i coefficienti per i quali occorre moltiplicare la rendita annua vitalizia assicurata al termine del periodo di differimento per ottenere l'importo del valore di riscatto, da utilizzare per contratti la cui durata del periodo di differimento sia **inferiore od uguale a 10 anni**, qualora la richiesta di riscatto venga inviata alla Società **almeno 5 anni prima** del termine del periodo di differimento.

Età al termine del differimento	ASSICURATI UOMINI				ASSICURATI DONNE			
	Nati oltre il 1965	Nati dal 1952 al 1965	Nati dal 1942 al 1951	Nati fino al 1941	Nate oltre il 1964	Nate dal 1951 al 1964	Nate dal 1944 al 1950	Nate fino al 1943
35	28,212023				29,819067			
36	27,925608				29,560708			
37	27,631871				29,296401			
38	27,330484				29,026097			
39	27,021306				28,749776			
40	26,704537				28,467356			
41	26,380476				28,178802			
42	26,049536				27,883968			
43	25,711785	25,367155			27,582807			
44	25,367155	25,015740			27,275268	26,961292		
45	25,015740	24,657645			26,961292	26,640843		
46	24,657645	24,292989			26,640843	26,313873		
47	24,292989	23,921992			26,313873	25,980404		
48	23,921992	23,544785			25,980404	25,640398		
49	23,544785	23,160322			25,640398	25,293050		
50	23,160322	22,767448			25,293050	24,937378		
51	22,767448	22,365802			24,937378	24,572995		
52	22,365802	21,955395			24,572995	24,199734		
53	21,955395	21,536323			24,199734	23,817369		
54	21,536323	21,108676			23,817369	23,425710		
55	21,108676	20,672648			23,425710	23,024608		
56	20,672648	20,228458			23,024608	22,613834		
57	20,228458	19,777001	19,318737		22,613834	22,193260		
58	19,777001	19,318737	18,853521		22,193260	21,762657	21,321938	
59	19,318737	18,853521	18,380744		21,762657	21,321938	20,871013	
60	18,853521	18,380744	17,899176		21,321938	20,871013	20,409674	
61	18,380744	17,899176	17,409996		20,871013	20,409674	19,938320	
62	17,899176	17,409996	16,913941		20,409674	19,938320	19,456871	
63	17,409996	16,913941	16,411402		19,938320	19,456871	18,965333	
64	16,913941	16,411402	15,902945		19,456871	18,965333	18,463789	
65	16,411402	15,902945	15,389052		18,965333	18,463789	17,952370	17,431225
66	15,902945	15,389052	14,870249		18,463789	17,952370	17,431225	16,900559
67	15,389052	14,870249	14,347111	13,820412	17,952370	17,431225	16,900559	16,360281
68	14,870249	14,347111	13,820412	13,291154	17,431225	16,900559	16,360281	15,810570
69	14,347111	13,820412	13,291154	12,760414	16,900559	16,360281	15,810570	15,251843
70	13,820412	13,291154	12,760414	12,229373	16,360281	15,810570	15,251843	14,684763
71	13,291154	12,760414	12,229373	11,699315	15,810570	15,251843	14,684763	14,110150
72	12,760414	12,229373	11,699315	11,171720	15,251843	14,684763	14,110150	13,528957
73	12,229373	11,699315	11,171720	10,648198	14,684763	14,110150	13,528957	12,942321
74	11,699315	11,171720	10,648198	10,130441	14,110150	13,528957	12,942321	12,351574
75	11,171720	10,648198	10,130441	9,620820	13,528957	12,942321	12,351574	11,758272
76	10,648198	10,130441	9,620820	9,121159	12,942321	12,351574	11,758272	11,164293
77	10,130441	9,620820	9,121159	8,632338	12,351574	11,758272	11,164293	10,571604
78	9,620820	9,121159	8,632338	8,154865	11,758272	11,164293	10,571604	9,982189
79	9,121159	8,632338	8,154865	7,688778	11,164293	10,571604	9,982189	9,398023
80	8,632338	8,154865	7,688778	7,235260	10,571604	9,982189	9,398023	8,821227

N.B.: 1 - I coefficienti sopra riportati si riferiscono a rendite pagabili in rate annuali posticipate. I coefficienti relativi a rendite pagabili in rate posticipate con cadenza semestrale, trimestrale o mensile saranno resi noti su richiesta del Contraente.

2 - L'importo del valore di riscatto relativo alle rendite annue vitalizie assicurate al termine del periodo di differimento corrispondenti a versamenti di premi unici aggiuntivi verrà determinato sulla base dei coefficienti che la Società avrà comunicato al Contraente all'atto di ciascun versamento.

COEFFICIENTI DI RISCATTO

Nella sottostante tabella sono riportati i coefficienti per i quali occorre moltiplicare la rendita annua assicurata al termine del periodo di differimento, da corrispondere in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia, per ottenere l'importo del valore di riscatto, da utilizzare per contratti la cui durata del periodo di differimento sia **superiore a 10 anni**, qualora la richiesta di riscatto venga inviata alla Società **nell'ultimo anno di assicurazione** che precede il termine del periodo di differimento.

Età al termine del differimento	ASSICURATI UOMINI				ASSICURATI DONNE			
	Nati oltre il 1965	Nati dal 1952 al 1965	Nati dal 1942 al 1951	Nati fino al 1941	Nate oltre il 1964	Nate dal 1951 al 1964	Nate dal 1944 al 1950	Nate fino al 1943
35	29,686189				30,379743			
36	29,416583				30,127236			
37	29,140259				29,868464			
38	28,857042				29,603280			
39	28,566765				29,331534			
40	28,269266				29,053073			
41	27,964389				28,767740			
42	27,651979				28,475371			
43	27,331864				28,175804			
44	27,003866				27,868875			
45	26,667807				27,554416			
46	26,323513				27,232259			
47	25,970803				26,902232			
48	25,609505	25,423616			26,564168			
49	25,239438	25,048744			26,217893	25,956930		
50	24,860349	24,664656			25,863158	25,595475		
51	24,471969	24,271125			25,499684	25,225088		
52	24,074067	23,867940			25,127243	24,845556		
53	23,666438	23,454893			24,745623	24,456658		
54	23,248877	23,031775			24,354603	24,058171		
55	22,821182	22,598385			23,953963	23,649873		
56	22,383157	22,154521			23,543480	23,231531		
57	21,934612	21,700038			23,122924	22,802917		
58	21,475421	21,234765			22,692070	22,363792		
59	21,005431	20,758489			22,250679	21,913929		
60	20,524441	20,270961			21,798530	21,453100		
61	20,032204	19,771867			21,335401	20,981061		
62	19,528402	19,261117	19,011371		20,861052	20,497655		
63	19,012983	18,738605	18,482149		20,375346	20,002665	19,639964	
64	18,485877	18,204210	17,940857		19,878074	19,495890	19,123918	
65	17,946996	17,657853	17,387397		19,369050	18,977151	18,595696	
66	17,396309	17,099483	16,821704		18,848115	18,446290	18,055134	
67	16,833812	16,529087	16,243759		18,315131	17,903167	17,502098	
68	16,259554	15,946711	15,653620		17,769988	17,347679	16,936419	
69	15,673653	15,352493	15,051440		17,212615	16,779684	16,358002	
70	15,076339	14,746691	14,437477		16,642898	16,199126	15,766835	15,349946
71	14,467985	14,129689	13,812123		16,060827	15,606051	15,163017	14,735719
72	13,849118	13,502034	13,175939	12,873021	15,466506	15,000631	14,546761	14,108949
73	13,220460	12,864481	12,529721	12,218388	14,860190	14,383177	13,918422	13,470036
74	12,582978	12,218066	11,874550	11,554643	14,242291	13,754163	13,278544	12,819594
75	11,937984	11,564178	11,211873	10,883401	13,613415	13,114287	12,627921	12,158510
76	11,287203	10,904641	10,543757	10,206676	12,974425	12,464542	11,967674	11,488061
77	10,632886	10,242034	9,872757	9,526879	12,326526	11,806302	11,299388	10,809959
78	9,978181	9,579525	9,201918	8,847070	11,671365	11,141483	10,625159	10,126457
79	9,326941	8,920874	8,535084	8,171132	11,011213	10,472602	9,947731	9,440518
80	8,683724	8,270808	7,877102	7,504639	10,349040	9,802930	9,270684	8,756122

N.B.: 1 - I coefficienti sopra riportati si riferiscono a rendite pagabili in rate annuali posticipate. I coefficienti relativi a rendite pagabili in rate posticipate con cadenza semestrale, trimestrale o mensile saranno resi noti su richiesta del Contraente.

2 - L'importo del valore di riscatto relativo alle rendite annue assicurate al termine del periodo di differimento, da corrispondere in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizie, corrispondenti a versamenti di premi unici aggiuntivi oppure di annualità di premio unico ricorrente successive alla decima, quando, in quest'ultimo caso, la durata del periodo di differimento del contratto sia superiore a 20 anni, verrà determinato sulla base dei coefficienti che la Società avrà comunicato al Contraente all'atto di ciascun versamento.

COEFFICIENTI DI RISCATTO

Nella sottostante tabella sono riportati i coefficienti per i quali occorre moltiplicare la rendita annua assicurata al termine del periodo di differimento, da corrispondere in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia, per ottenere l'importo del valore di riscatto, da utilizzare per contratti la cui durata del periodo di differimento sia **superiore a 10 anni**, qualora la richiesta di riscatto venga inviata alla Società **nel penultimo anno di assicurazione** che precede il termine del periodo di differimento.

Età al termine del differimento	ASSICURATI UOMINI				ASSICURATI DONNE			
	Nati oltre il 1965	Nati dal 1952 al 1965	Nati dal 1942 al 1951	Nati fino al 1941	Nate oltre il 1964	Nate dal 1951 al 1964	Nate dal 1944 al 1950	Nate fino al 1943
35	29,702916				30,403141			
36	29,433741				30,151226			
37	29,157859				29,893061			
38	28,875096				29,628500			
39	28,585283				29,357395			
40	28,288262				29,079591			
41	27,983875				28,794933			
42	27,671969				28,503257			
43	27,352373				28,204402			
44	27,024908				27,898204			
45	26,689399				27,584497			
46	26,345670				27,263112			
47	25,993544				26,933880			
48	25,632847	25,445245			26,596634			
49	25,263402	25,070951			26,251201	25,988948		
50	24,884954	24,687459			25,897330	25,628326		
51	24,497234	24,294542			25,534745	25,258794		
52	24,100012	23,891989			25,163217	24,880141		
53	23,693084	23,479594			24,782535	24,492145		
54	23,276246	23,057150			24,392478	24,094584		
55	22,849296	22,624455			23,992826	23,687239		
56	22,412042	22,181311			23,583360	23,269875		
57	21,964295	21,727575			23,163847	22,842267		
58	21,505931	21,263078			22,734067	22,404176		
59	21,036801	20,787609			22,293779	21,955376		
60	20,556705	20,300920			21,842765	21,495641		
61	20,065399	19,802698			21,380804	21,024728		
62	19,562563	19,292857	19,040544		20,907658	20,542484		
63	19,048151	18,771296	18,512211		20,423191	20,048691	19,683870	
64	18,522098	18,237896	17,971854		19,927197	19,543153	19,169012	
65	17,984320	17,692587	17,419378		19,419493	19,025692	18,642019	
66	17,434793	17,135319	16,854727		18,899922	18,496154	18,102732	
67	16,873518	16,566090	16,277887		18,368351	17,954403	17,551019	
68	16,300553	15,984953	15,688925		17,824672	17,400339	16,986715	
69	15,716024	15,392054	15,088007		17,268818	16,833825	16,409731	
70	15,120172	14,787666	14,475402		16,700682	16,254810	15,820062	15,400331
71	14,513384	14,172185	13,851519		16,120258	15,663347	15,217814	14,787624
72	13,896203	13,546179	13,216938	12,910684	15,527657	15,059617	14,603211	14,162462
73	13,269371	12,910422	12,572481	12,257767	14,923144	14,443942	13,976621	13,525260
74	12,633881	12,265981	11,919258	11,595937	14,307144	13,816810	13,338604	12,876652
75	11,991072	11,614275	11,258756	10,926854	13,680277	13,178938	12,689975	12,217548
76	11,342710	10,957175	10,593090	10,252584	13,043426	12,531339	12,031882	11,549258
77	10,691093	10,297313	9,924877	9,575600	12,397818	11,875418	11,365942	10,873530
78	10,039430	9,637927	9,257233	8,899041	11,745131	11,213125	10,694297	10,192670
79	9,391650	8,982857	8,594088	8,226882	11,087676	10,547025	10,019741	9,509700
80	8,752400	8,336925	7,940396	7,564829	10,428470	9,880445	9,345924	8,828683

N.B.: 1 - I coefficienti sopra riportati si riferiscono a rendite pagabili in rate annuali posticipate. I coefficienti relativi a rendite pagabili in rate posticipate con cadenza semestrale, trimestrale o mensile saranno resi noti su richiesta del Contraente.

2 - L'importo del valore di riscatto relativo alle rendite annue assicurate al termine del periodo di differimento, da corrispondere in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizie, corrispondenti a versamenti di premi unici aggiuntivi oppure di annualità di premio unico ricorrente successive alla decima, quando, in quest'ultimo caso, la durata del periodo di differimento del contratto sia superiore a 20 anni, verrà determinato sulla base dei coefficienti che la Società avrà comunicato al Contraente all'atto di ciascun versamento.

COEFFICIENTI DI RISCATTO

Nella sottostante tabella sono riportati i coefficienti per i quali occorre moltiplicare la rendita annua assicurata al termine del periodo di differimento, da corrispondere in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia, per ottenere l'importo del valore di riscatto, da utilizzare per contratti la cui durata del periodo di differimento sia **superiore a 10 anni**, qualora la richiesta di riscatto venga inviata alla Società **nel terz'ultimo anno di assicurazione** che precede il termine del periodo di differimento.

Età al termine del differimento	ASSICURATI UOMINI				ASSICURATI DONNE			
	Nati oltre il 1965	Nati dal 1952 al 1965	Nati dal 1942 al 1951	Nati fino al 1941	Nate oltre il 1964	Nate dal 1951 al 1964	Nate dal 1944 al 1950	Nate fino al 1943
35	29,719643				30,426539			
36	29,450899				30,175216			
37	29,175459				29,917659			
38	28,893149				29,653721			
39	28,603802				29,383256			
40	28,307258				29,106108			
41	28,003361				28,822125			
42	27,691959				28,531142			
43	27,372882				28,232999			
44	27,045950				27,927533			
45	26,710990				27,614577			
46	26,367827				27,293966			
47	26,016284				26,965529			
48	25,656190	25,466873			26,629100			
49	25,287366	25,093158			26,284508	26,020967		
50	24,909559	24,710262			25,931503	25,661178		
51	24,522499	24,317958			25,569807	25,292501		
52	24,125957	23,916037			25,199191	24,914726		
53	23,719729	23,504295			24,819446	24,527631		
54	23,303614	23,082524			24,430352	24,130998		
55	22,877411	22,650525			24,031689	23,724604		
56	22,440928	22,208102			23,623239	23,308218		
57	21,993978	21,755112			23,204771	22,881616		
58	21,536442	21,291391			22,776064	22,444559		
59	21,068172	20,816730			22,336880	21,996823		
60	20,588970	20,330880			21,887001	21,538182		
61	20,098593	19,833529			21,426208	21,068396		
62	19,596723	19,324598	19,069718		20,954263	20,587312		
63	19,083319	18,803986	18,542274		20,471035	20,094718	19,727777	
64	18,558318	18,271583	18,002851		19,976320	19,590416	19,214106	
65	18,021645	17,727320	17,451360		19,469936	19,074234	18,688343	
66	17,473277	17,171156	16,887749		18,951730	18,546019	18,150330	
67	16,913225	16,603094	16,312015		18,421570	18,005639	17,599940	
68	16,341552	16,023195	15,724231		17,879355	17,453000	17,037012	
69	15,758396	15,431616	15,124574		17,325022	16,887966	16,461461	
70	15,164005	14,828640	14,513327		16,758467	16,310495	15,873289	15,450716
71	14,558784	14,214682	13,890915		16,179689	15,720643	15,272611	14,839529
72	13,943289	13,590324	13,257938	12,948347	15,588808	15,118603	14,659661	14,215975
73	13,318283	12,956364	12,615240	12,297146	14,986099	14,504707	14,034819	13,580485
74	12,684783	12,313895	11,963967	11,637231	14,371998	13,879457	13,398663	12,933710
75	12,044161	11,664373	11,305638	10,970306	13,747139	13,243589	12,752029	12,276587
76	11,398218	11,009709	10,642422	10,298491	13,112426	12,598137	12,096090	11,610454
77	10,749299	10,352593	9,976997	9,624321	12,469110	11,944533	11,432497	10,937102
78	10,100678	9,696330	9,312548	8,951012	11,818897	11,284767	10,763434	10,258882
79	9,456359	9,044839	8,653091	8,282632	11,164138	10,621447	10,091751	9,578883
80	8,821076	8,403041	8,003690	7,625018	10,507900	9,957960	9,421163	8,901244

N.B.: 1 - I coefficienti sopra riportati si riferiscono a rendite pagabili in rate annuali posticipate. I coefficienti relativi a rendite pagabili in rate posticipate con cadenza semestrale, trimestrale o mensile saranno resi noti su richiesta del Contraente.

2 - L'importo del valore di riscatto relativo alle rendite annue assicurate al termine del periodo di differimento, da corrispondere in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia, corrispondenti a versamenti di premi unici aggiuntivi oppure di annualità di premio unico ricorrente successive alla decima, quando, in quest'ultimo caso, la durata del periodo di differimento del contratto sia superiore a 20 anni, verrà determinato sulla base dei coefficienti che la Società avrà comunicato al Contraente all'atto di ciascun versamento.

COEFFICIENTI DI RISCATTO

Nella sottostante tabella sono riportati i coefficienti per i quali occorre moltiplicare la rendita annua assicurata al termine del periodo di differimento, da corrispondere in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia, per ottenere l'importo del valore di riscatto, da utilizzare per contratti la cui durata del periodo di differimento sia **superiore a 10 anni**, qualora la richiesta di riscatto venga inviata alla Società **nel quart'ultimo anno di assicurazione** che precede il termine del periodo di differimento.

Età al termine del differimento	ASSICURATI UOMINI				ASSICURATI DONNE			
	Nati oltre il 1965	Nati dal 1952 al 1965	Nati dal 1942 al 1951	Nati fino al 1941	Nate oltre il 1964	Nate dal 1951 al 1964	Nate dal 1944 al 1950	Nate fino al 1943
35	29,736370				30,449936			
36	29,468057				30,199206			
37	29,193059				29,942256			
38	28,911203				29,678942			
39	28,622320				29,409117			
40	28,326254				29,132626			
41	28,022847				28,849318			
42	27,711949				28,559028			
43	27,393390				28,261597			
44	27,066992				27,956862			
45	26,732582				27,644658			
46	26,389984				27,324819			
47	26,039025				26,997177			
48	25,679532	25,488502			26,661566			
49	25,311330	25,115365			26,317816	26,052985		
50	24,934164	24,733065			25,965676	25,694029		
51	24,547764	24,341374			25,604868	25,326207		
52	24,151902	23,940086			25,235165	24,949310		
53	23,746375	23,528996			24,856358	24,563118		
54	23,330982	23,107899			24,468226	24,167411		
55	22,905525	22,676596			24,070553	23,761970		
56	22,469813	22,234892			23,663119	23,346562		
57	22,023661	21,782649			23,245695	22,920966		
58	21,566952	21,319704			22,818061	22,484943		
59	21,099542	20,845850			22,379981	22,038270		
60	20,621234	20,360839			21,931236	21,580723		
61	20,131788	19,864361			21,471611	21,112063		
62	19,630884	19,356338	19,098892		21,000869	20,632141		
63	19,118486	18,836677	18,572337		20,518880	20,140744	19,771684	
64	18,594539	18,305269	18,033848		20,025443	19,637679	19,259201	
65	18,058969	17,762054	17,483341		19,520380	19,122775	18,734666	
66	17,511761	17,206993	16,920772		19,003537	18,595883	18,197927	
67	16,952931	16,640098	16,346143		18,474790	18,056876	17,648861	
68	16,382552	16,061437	15,759537		17,934039	17,505660	17,087309	
69	15,800767	15,471177	15,161140		17,381226	16,942108	16,513191	
70	15,207839	14,869615	14,551252		16,816251	16,366179	15,926516	15,501101
71	14,604183	14,257178	13,930310		16,239120	15,777939	15,327407	14,891434
72	13,990374	13,634469	13,298937	12,986010	15,649959	15,177588	14,716110	14,269487
73	13,367194	13,002305	12,658000	12,336525	15,049053	14,565471	14,093018	13,635709
74	12,735685	12,361810	12,008675	11,678525	14,436851	13,942105	13,458723	12,990768
75	12,097249	11,714471	11,352520	11,013759	13,814002	13,308240	12,814083	12,335625
76	11,453725	11,062243	10,691755	10,344399	13,181427	12,664935	12,160297	11,671650
77	10,807506	10,407872	10,029117	9,673043	12,540402	12,013649	11,499052	11,000673
78	10,161927	9,754733	9,367862	9,002983	11,892663	11,356409	10,832572	10,325095
79	9,521068	9,106822	8,712095	8,338382	11,240601	10,695870	10,163761	9,648065
80	8,889751	8,469158	8,066984	7,685207	10,587330	10,035475	9,496403	8,973804

N.B.: 1 - I coefficienti sopra riportati si riferiscono a rendite pagabili in rate annuali posticipate. I coefficienti relativi a rendite pagabili in rate posticipate con cadenza semestrale, trimestrale o mensile saranno resi noti su richiesta del Contraente.

2 - L'importo del valore di riscatto relativo alle rendite annue assicurate al termine del periodo di differimento, da corrispondere in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia, corrispondenti a versamenti di premi unici aggiuntivi oppure di annualità di premio unico ricorrente successive alla decima, quando, in quest'ultimo caso, la durata del periodo di differimento del contratto sia superiore a 20 anni, verrà determinato sulla base dei coefficienti che la Società avrà comunicato al Contraente all'atto di ciascun versamento.

COEFFICIENTI DI RISCATTO

Nella sottostante tabella sono riportati i coefficienti per i quali occorre moltiplicare la rendita annua assicurata al termine del periodo di differimento, da corrispondere in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia, per ottenere l'importo del valore di riscatto, da utilizzare per contratti la cui durata del periodo di differimento sia **superiore a 10 anni**, qualora la richiesta di riscatto venga inviata alla Società **nel quint'ultimo anno di assicurazione** che precede il termine del periodo di differimento.

Età al termine del differimento	ASSICURATI UOMINI				ASSICURATI DONNE			
	Nati oltre il 1965	Nati dal 1952 al 1965	Nati dal 1942 al 1951	Nati fino al 1941	Nate oltre il 1964	Nate dal 1951 al 1964	Nate dal 1944 al 1950	Nate fino al 1943
35	29,753097				30,473334			
36	29,485215				30,223195			
37	29,210659				29,966853			
38	28,929256				29,704163			
39	28,640839				29,434977			
40	28,345250				29,159144			
41	28,042333				28,876511			
42	27,731939				28,586914			
43	27,413899				28,290194			
44	27,088034				27,986191			
45	26,754173				27,674739			
46	26,412142				27,355673			
47	26,061766				27,028825			
48	25,702875	25,510130			26,694032			
49	25,335294	25,137572			26,351124	26,085004		
50	24,958769	24,755868			25,999849	25,726880		
51	24,573029	24,364791			25,639930	25,359914		
52	24,177847	23,964135			25,271140	24,983895		
53	23,773021	23,553697			24,893269	24,598605		
54	23,358351	23,133273			24,506101	24,203824		
55	22,933640	22,702666			24,109416	23,799335		
56	22,498698	22,261682			23,702998	23,384906		
57	22,053344	21,810186			23,286619	22,960316		
58	21,597463	21,348017			22,860058	22,525326		
59	21,130912	20,874970			22,423081	22,079716		
60	20,653499	20,390799			21,975472	21,623264		
61	20,164982	19,895192			21,517015	21,155731		
62	19,665044	19,388078	19,128066		21,047475	20,676970		
63	19,153654	18,869368	18,602399		20,566725	20,186771	19,815591	
64	18,630759	18,338956	18,064844		20,074567	19,684942	19,304295	
65	18,096293	17,796787	17,515323		19,570823	19,171317	18,780990	
66	17,550245	17,242830	16,953795		19,055344	18,645748	18,245525	
67	16,992638	16,677101	16,380271		18,528010	18,108112	17,697781	
68	16,423551	16,099679	15,794842		17,988722	17,558321	17,137605	
69	15,843138	15,510739	15,197707		17,437429	16,996249	16,564921	
70	15,251672	14,910590	14,589176		16,874035	16,421863	15,979743	15,551486
71	14,649582	14,299675	13,969706		16,298550	15,835235	15,382204	14,943339
72	14,037459	13,678613	13,339936	13,023673	15,711110	15,236574	14,772560	14,323000
73	13,416106	13,048247	12,700760	12,375905	15,112007	14,626236	14,151216	13,690933
74	12,786587	12,409724	12,053383	11,719819	14,501704	14,004752	13,518783	13,047826
75	12,150337	11,764568	11,399402	11,057211	13,880864	13,372890	12,876137	12,394663
76	11,509232	11,114776	10,741088	10,390306	13,250428	12,731732	12,224505	11,732847
77	10,865712	10,463152	10,081237	9,721764	12,611694	12,082765	11,565606	11,064245
78	10,223176	9,813136	9,423177	9,054953	11,966429	11,428051	10,901710	10,391308
79	9,585778	9,168805	8,771099	8,394131	11,317063	10,770293	10,235771	9,717247
80	8,958427	8,535274	8,130278	7,745396	10,666760	10,112990	9,571643	9,046365

N.B.: 1 - I coefficienti sopra riportati si riferiscono a rendite pagabili in rate annuali posticipate. I coefficienti relativi a rendite pagabili in rate posticipate con cadenza semestrale, trimestrale o mensile saranno resi noti su richiesta del Contraente.

2 - L'importo del valore di riscatto relativo alle rendite annue assicurate al termine del periodo di differimento, da corrispondere in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia, corrispondenti a versamenti di premi unici aggiuntivi oppure di annualità di premio unico ricorrente successive alla decima, quando, in quest'ultimo caso, la durata del periodo di differimento del contratto sia superiore a 20 anni, verrà determinato sulla base dei coefficienti che la Società avrà comunicato al Contraente all'atto di ciascun versamento.

COEFFICIENTI DI RISCATTO

Nella sottostante tabella sono riportati i coefficienti per i quali occorre moltiplicare la rendita annua assicurata al termine del periodo di differimento, da corrispondere in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia, per ottenere l'importo del valore di riscatto, da utilizzare per contratti la cui durata del periodo di differimento sia **superiore a 10 anni**, qualora la richiesta di riscatto venga inviata alla Società **almeno 5 anni prima** del termine del periodo di differimento.

Età al termine del differimento	ASSICURATI UOMINI				ASSICURATI DONNE			
	Nati oltre il 1965	Nati dal 1952 al 1965	Nati dal 1942 al 1951	Nati fino al 1941	Nate oltre il 1964	Nate dal 1951 al 1964	Nate dal 1944 al 1950	Nate fino al 1943
35	29,769824				30,496732			
36	29,502373				30,247185			
37	29,228259				29,991451			
38	28,947310				29,729383			
39	28,659357				29,460838			
40	28,364245				29,185662			
41	28,061819				28,903703			
42	27,751929				28,614799			
43	27,434408				28,318792			
44	27,109077				28,015520			
45	26,775765				27,704820			
46	26,434299				27,386527			
47	26,084506				27,060474			
48	25,726217	25,531758			26,726498			
49	25,359258	25,159779			26,384431	26,117023		
50	24,983374	24,778670			26,034022	25,759732		
51	24,598294	24,388207			25,674992	25,393620		
52	24,203792	23,988184			25,307114	25,018480		
53	23,799666	23,578398			24,930181	24,634092		
54	23,385719	23,158648			24,543975	24,240238		
55	22,961754	22,728736			24,148279	23,836700		
56	22,527584	22,288472			23,742878	23,423250		
57	22,083027	21,837723			23,327542	22,999665		
58	21,627973	21,376330			22,902055	22,565710		
59	21,162282	20,904090			22,466182	22,121163		
60	20,685763	20,420758			22,019707	21,665806		
61	20,198177	19,926024			21,562418	21,199398		
62	19,699205	19,419819	19,157240		21,094080	20,721798		
63	19,188822	18,902058	18,632462		20,614570	20,232797	19,859498	
64	18,666980	18,372643	18,095841		20,123690	19,732206	19,349389	
65	18,133617	17,831520	17,547304		19,621266	19,219858	18,827313	
66	17,588729	17,278667	16,986818		19,107152	18,695613	18,293123	
67	17,032344	16,714105	16,414399		18,581229	18,159348	17,746702	
68	16,464550	16,137920	15,830148		18,043406	17,610981	17,187902	
69	15,885510	15,550301	15,234274		17,493633	17,050390	16,616651	
70	15,295506	14,951565	14,627101		16,931819	16,477547	16,032970	15,601872
71	14,694982	14,342172	14,009102		16,357981	15,892530	15,437001	14,995244
72	14,084545	13,722758	13,380935	13,061336	15,772261	15,295560	14,829010	14,376513
73	13,465017	13,094188	12,743520	12,415284	15,174962	14,687001	14,209415	13,746158
74	12,837490	12,457639	12,098091	11,761114	14,566557	14,067399	13,578843	13,104884
75	12,203425	11,814666	11,446285	11,100663	13,947726	13,437541	12,938191	12,453702
76	11,564739	11,167310	10,790420	10,436214	13,319429	12,798530	12,288713	11,794043
77	10,923918	10,518431	10,133357	9,770486	12,682986	12,151881	11,632161	11,127816
78	10,284424	9,871539	9,478492	9,106924	12,040195	11,499694	10,970847	10,457520
79	9,650487	9,230788	8,830103	8,449881	11,393526	10,844715	10,307782	9,786430
80	9,027102	8,601391	8,193572	7,805586	10,746190	10,190504	9,646883	9,118926

N.B.: 1 - I coefficienti sopra riportati si riferiscono a rendite pagabili in rate annuali posticipate. I coefficienti relativi a rendite pagabili in rate posticipate con cadenza semestrale, trimestrale o mensile saranno resi noti su richiesta del Contraente.

2 - L'importo del valore di riscatto relativo alle rendite annue assicurate al termine del periodo di differimento, da corrispondere in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia, corrispondenti a versamenti di premi unici aggiuntivi oppure di annualità di premio unico ricorrente successive alla decima, quando, in quest'ultimo caso, la durata del periodo di differimento del contratto sia superiore a 20 anni, verrà determinato sulla base dei coefficienti che la Società avrà comunicato al Contraente all'atto di ciascun versamento.



Assicurazioni Internazionali di Previdenza

Prodotti assicurativi della linea
Fideuram Vita distribuiti da



Financial Age Pension

**FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE AI SENSI
DELL'ART. 9-TER DEL D. LGS. N.124/1993
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

FACILE



Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Cairoli, 1 - 10123 Torino - Italia - Tel. +39 011 092.1
Fax +39 011 092.92.92 - Uffici Amministrativi: Via E. Q. Visconti, 80 - 00193 Roma - Italia - Tel. +39 06 3571.1 - Fax +39 06 3571.4507 - Capitale Sociale
€ 294.822.508,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M. 15/10/1987 n. 17260 (G.U. 27/10/1987 n. 251) e con Provv. 03/12/2003 n. 2229 (G.U. 12/12/2003 n. 288) - Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di SANPAOLO IMI S.p.A.



FINANCIAL AGE PENSION

FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE
AI SENSI DELL'ART. 9-TER
DEL D. LGS. N. 124/1993 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

38 020381501



* 38 0203815 01 *

Spett.le
Banca Fideuram S.p.A.
P.le G. Douhet, 31
00143 ROMA

Luogo _____

Data _____
giorno | mese | anno

Il sottoscritto Contraente, le cui generalità sono riportate di seguito, propone alla A.I.P. S.p.A. la presente forma pensionistica individuale ai sensi dell'art. 9-ter, del D.Lgs. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni riportate nel fascicolo di proposta in suo possesso, del tutto conformi a quelle depositate presso il Notaio Antonietta Leonzio di Roma con atto del 12.11.2004, repertorio n. 69300, avendo ricevuto e letto la relativa Nota Informativa di cui all'art. 109 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO E GENERALITÀ DEL CONTRAENTE

CODICE FISCALE
O PARTITA IVA

SCHEDA DI CENSIMENTO ANAGRAFICO

(barrare la casella se allegata)

COGNOME O
DENOMINAZIONE

NOME

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

(da compilare solo in caso si desideri che la corrispondenza relativa al presente contratto venga inviata al seguente indirizzo, diverso da quello che il CONTRAENTE ha già fornito come residenza)

INDIRIZZO

LOCALITÀ

CAP

PROVINCIA

NAZIONE

(da compilare nel caso si desideri che la corrispondenza venga inviata al CONTRAENTE ma PRESSO il nominativo di seguito riportato, restando esclusa la possibilità di domiciliazione della corrispondenza presso il *private banker*)

NOMINATIVO O DENOMINAZIONE

ASSICURATO

(riportare solo la parola Contraente nel campo Cognome se coincide con il Contraente ovvero compilare per intero se l'Assicurato non coincide con il Contraente)

COGNOME

NOME

Data di nascita

giorno | mese | anno

SESSO

COMUNE DI NASCITA

NAZIONE DI NASCITA (se estera)

CODICE
FISCALE

INDIRIZZO

LOCALITÀ

CAP

PROVINCIA

NAZIONE
(se estera)

CODICE CATEGORIA LAVORATIVA

CODICE REGIME PENSIONISTICO DI APPARTENENZA

(riportare i codici corrispondenti alla categoria lavorativa ed al regime pensionistico indicati sul retro del presente modulo)

R - A PREMIO UNICO RICORRENTE

(barrare la casella che interessa)

U - A PREMIO UNICO

A.I.P. S.p.A., a partire dal termine del periodo di differimento, erogherà:

- nel caso in cui la durata del periodo di differimento sia inferiore od uguale a 10 anni, una rendita annua, da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato, determinata con i criteri indicati nell'Art. I delle Condizioni di assicurazione, sulla base del coefficiente indicato nella Nota di copertura;
- nel caso in cui la durata del periodo di differimento sia superiore a 10 anni, una rendita annua da corrispondere in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia, determinata con i criteri indicati nell'Art. I delle Condizioni di assicurazione, e:
 - per i contratti stipulati nella versione a premio unico, o a premio unico ricorrente ma con durata del periodo di differimento non superiore a 20 anni, sulla base del coefficiente indicato nella Nota di copertura;
 - per i contratti stipulati nella versione a premio unico ricorrente e durata del periodo di differimento superiore a 20 anni:
 - sulla base del coefficiente indicato nella Nota di copertura per la parte del valore della posizione individuale corrispondente alle prime 10 annualità di premio;
 - sulla base del coefficiente in vigore all'epoca in cui il versamento viene effettuato, per la parte del valore della posizione individuale relativa a ciascuna annualità di premio successive alla decima.

La rendita annua corrispondente ai premi indicati nella presente proposta non potrà risultare inferiore a:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € | . | . | pagabili in rate annuali posticipate finchè l'Assicurato sarà in vita (da indicare se la durata del periodo di differimento è inferiore od uguale a 10 anni) |
| 2 | € | . | . | pagabili in rate annuali posticipate in modo certo fino all'85° anno di età dell'Assicurato e successivamente vitalizia (da indicare se la durata del periodo di differimento è superiore a 10 anni). |

Qualora il contratto sia a premi unici ricorrenti e la durata del periodo di differimento sia superiore a 20 anni l'importo sopra indicato è da riferirsi alle sole prime 10 annualità di premio.

In caso di morte dell'Assicurato nel corso del periodo di differimento A.I.P. S.p.A. pagherà ai Beneficiari designati il capitale determinato con le modalità riportate nell'Art. 3 delle Condizioni di assicurazione.

CODICE AZIENDA

QUALIFICA CONTRAENTE

CODICE SPESE

DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI

- A) per il caso di morte
(barrare l'opzione scelta)
- E gli eredi legittimi dell'Assicurato, in parti uguali;
- F gli eredi testamentari dell'Assicurato in parti uguali;
- B) per il caso di vita
(barrare l'opzione scelta)
- A l'Assicurato.

DIFERIMENTO DELLA RENDITA

Età dell'Assicurato al termine del periodo di differimento (*) anni

Anno in cui termina il periodo di differimento 20

Mese in cui termina il periodo di differimento

Classe di Patrimonio Potenziale

(*) L'età da indicare potrà:

- coincidere con l'età di pensionamento di vecchiaia o anzianità prevista dal regime obbligatorio di appartenenza;
- essere minore dell'età di pensionamento di vecchiaia prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per non più di 10 anni, purché l'Assicurato a tale età possa far valere almeno 15 anni di permanenza in una o più forme pensionistiche individuali di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124;
- essere maggiore dell'età di pensionamento di vecchiaia prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per non più di 5 anni.

Per coloro che non godono di reddito da lavoro o d'impresa l'età di pensionamento di vecchiaia è 57 anni (art. 1, comma 20, legge 8 agosto 1995 n. 335).

CARICAMENTI PER ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE ED AMMINISTRAZIONE , % DEL PREMIO

Per i contratti sottoscritti nella forma a premio unico ricorrente è indicato il caricamento medio sul Piano Programmato dei versamenti.

PREMIO

FINANCIAL AGE PENSION A PREMIO UNICO RICORRENTE

		Nel caso di scelta Trimestrale o Mensile è obbligatorio compilare la sottostante Sezione "Autorizzazione permanente di addebito in conto"		
Tipo rateazione (barrare l'opzione scelta)	Annuale A	Trimestrale T	Mensile M	
RATA PROGRAMMATA €	(comprensiva di caricamenti)			
Qualora il versamento effettivo indicato nella Sezione "Modalità di pagamento" risultasse superiore alla Rata programmata, la parte eccedente concorrerà al completamento del Piano Programmato dei versamenti.				
Numero programmato di annualità di premio unico ricorrente				
Valore del Piano Programmato dei versamenti	€ . . . ,			

FINANCIAL AGE PENSION A PREMIO UNICO

PREMIO UNICO, così come risultante dalla sezione "Modalità di pagamento", per un importo totale pari a €	(comprensivo di caricamenti)
--	------------------------------

Qualora il versamento avvenga attraverso girofondi l'importo del premio potrà risultare maggiorato o diminuito nella misura massima del 10%; in tale circostanza la rendita minima assicurata verrà opportunamente ricalcolata.

In ogni caso l'importo incassato alla sottoscrizione come premio unico ricorrente non potrà superare il valore del Piano Programmato dei versamenti.

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADEBITO IN CONTO

SEZIONE DA NON COMPILARE NEL CASO DI PREMIO UNICO O PREMI UNICI RICORRENTI A RATEAZIONE ANNUA

TIPO DI PREMIO (barrare una sola delle caselle sottostanti)

1. costante 2. crescente annualmente del 5% 3. crescente annualmente del 10%

CIN CODICE ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE
(coordinate bancarie rilevabili dall'Estretto di Conto Corrente)

IMPORTO EURO

giorno mese anno
A PARTIRE DAL

Qualora il c/c non sia intrattenuto presso Banca Fideuram S.p.A. compilare anche il modulo R.I.D.

L'addebito delle rate è subordinato alla sussistenza dei fondi e comprenderà le eventuali spese e/o commissioni bancarie.

La valuta riconosciuta è di un giorno lavorativo successivo alla data di addebito indicata dal Contraente.

ASSEGNI BANCARI O CIRCOLARI

Il Contraente allega al presente modulo di sottoscrizione:

- assegni bancari emessi dal Contraente all'ordine **BANCA FIDEURAM S.p.A. - NON TRASFERIBILI**;
- assegni bancari o circolari girati dal Contraente all'ordine **BANCA FIDEURAM S.p.A. - NON TRASFERIBILI**.

SPECIE DEL TITOLO (*)	CODICE ABI	CAB	NUMERO COMPLETO DELL'ASSEGNO	IMPORTO EURO
0				
0				
0				
A. TOTALE ASSEGNI				

(*) AB = Assegno bancario; AC = Assegno circolare

GIROFONDI DA LIQUIDAZIONE DI FONDI COLLOCATI DA BANCA FIDEURAM S.p.A.

Il Contraente, in quanto mandante avente titolo ad operare sui contratti richiamati nel presente riquadro, richiede le liquidazioni con le modalità sotto descritte e dispone che il relativo controvalore sia utilizzato ai fini della presente sottoscrizione.

CODICE CONTRATTO DA LIQUIDARE	CODICE COMPARTIMENTO	TIPO LIQUIDAZIONE (P = PARZIALE T = TOTALE)	IMPORTO DA LIQUIDARE EURO (**)
B. TOTALE GIROFONDI			

(**) In caso di liquidazioni totali, tale dato è necessariamente approssimativo e calcolato sulla base dell'ultimo valore conosciuto della quota/azione.

ADDEBITI SUI C/C PRESSO BANCA FIDEURAM S.p.A.

Il Contraente, in quanto Correntista o Delegato avente titolo ad operare sui conti correnti richiamati nel presente riquadro, autorizza gli addebiti a favore di Banca Fideuram S.p.A. e dispone che il relativo importo sia utilizzato al fine della presente sottoscrizione.

CIN	CODICE ABI	CAB	NUMERO CONTO CORRENTE	IMPORTO EURO
03296	0160	66		
03296				
C. TOTALE ADDEBITI				

ULTERIORI MEZZI DI PAGAMENTO

TOTALE A + B + C

TOTALE EVENTUALE DISTINTA SUPPLEMENTARE

TOTALE MEZZI DI PAGAMENTO

N. (Indicare nella casella il numero delle eventuali distinte supplementari allegate)

Il sottoscritto Contraente:

- dichiara di aver ricevuto e letto la **Nota Informativa** di cui all'art. 109 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174;
- dichiara di conoscere ed accettare espressamente le **Condizioni regolanti il contratto** che gli sono state sottoposte, conformi a quelle depositate presso il Notaio Antonietta Leonzio di Roma con atto del 12.11.2004, repertorio n. 69300;
- dichiara di essere a conoscenza che la **data di conclusione del contratto** coincide con l'ultima tra le date di valuta, indicate di seguito, dei mezzi di pagamento utilizzati per la corresponsione del premio e che la Società, dopo la conclusione del contratto, emetterà una Nota di copertura ai sensi dell'art. 1888 del codice civile;

Mezzo di pagamento	Data di Valuta
Assegno bancario o circolare	Terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento del titolo presso Banca Fideuram S.p.A.
Girofondo	Giorno in cui la Società di Gestione del Fondo mette a disposizione di Banca Fideuram S.p.A. l'importo liquidato
Addebito su c/c presso Banca Fideuram S.p.A.	Giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della disposizione presso Banca Fideuram S.p.A.
Bonifico da altri c/c	Giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della disposizione presso Banca Fideuram S.p.A. ovvero, se successiva, quella indicata nella disposizione di bonifico

- dichiara di essere stato informato del **diritto di recesso** la cui disciplina è riportata nelle Condizioni di assicurazione, e prende atto che in caso di recesso la Società trattiene, a titolo di rimborso spese, l'importo di € 50;
- dispensa espressamente Banca Fideuram S.p.A. dall'inviare le singole contabili di addebito in caso di "Autorizzazione permanente di addebito in conto".

FIRMA DEL CONTRAENTE

Il sottoscritto Contraente dichiara, infine, di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, gli articoli 11-12-13-14-24 (riduzione, riscatto anticipato, trasferimenti, riscatti al termine del periodo di differimento, comunicazioni del Contraente) delle Condizioni di assicurazione regolanti il presente contratto.

FIRMA DEL CONTRAENTE

ATTENZIONE: COMPILARE LA SEZIONE SUL RETRO

INVIARE IL MODULO AL PRIVATE BANKER

CODICE PRODUTTORE

CODICE PRIVATE BANKER

CODICE PRIVATE BANKER SPLIT

% SPLIT

Cognome e Nome del Produttore

Cognome e Nome del private banker

Cognome e Nome del private banker Split

FIRMA DEL PRODUTTORE

FIRMA DEL PRIVATE BANKER

FIRMA DEL PRIVATE BANKER SPLIT

IL PRIVATE BANKER È UN PROFESSIONISTA DELLA CONSULENZA FINANZIARIA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA ISCRITTO ALL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI.

CLIENTE